


Lambaradan

postatarget
creative
NORD EST/02222/10.2016
Posteitaliane

GIUGNO 2024



L | A

LAMBERTINI & ASSOCIATI

Studio Legale

Giugno 2024

Iscrizione Registro Stampa Tribunale di Verona n. 1844

In copertina

Acquerello dell'amico Francesco Arduini.

Le foto alle pagg. 13, 25 e 54 sono di Federico Leso.

Editore

Studio Legale Lambertini & Associati

Palazzo Canossa, Corso Cavour 44, 37121 (Verona)

Tel. 045.8036115 Fax 045.8034080

Direttore responsabile

Ferruccio Vendramini - iscr. Albo Giornalisti di Venezia n. 24746

Direttore editoriale

Lamberto Lambertini

Stampa

Cierre Grafica

via Ciro Ferrari, 5 - Caselle di Sommacampagna (Verona)

tel. 045 8580900 - fax 045 8580907 - www.cierrenet.it

Il tempo è denaro. Davvero?

Pochi ricordano che il nostro legislatore del 1942 ha ragionato su tempi lunghi, brevi o brevissimi, menzionando persino i minuti e i minuti secondi per dare un'unità di misura dell'acqua corrente (art. 1081, 3° co. c.c.) come per inseguire sciame di api sul fondo altrui (art. 924 c.c.).

Ma il rilievo fondamentale dato al tempo nel diritto privato è quello disciplinato dalla prescrizione, nel quale il decorso di un preciso periodo di tempo determina l'estinzione del diritto.

E così le previsioni dell'art. 820, 821, 1° co., 825 dimostrano che per il nostro legislatore i giorni, le ore, i minuti sono frazionamenti artificiali del continuo, che è rappresentato dal divenire, cioè dalla vita e gli articoli citati appartengono al tempo della vita contadina o comunque agreste.

Diverso è il tempo che misura l'attività del tempo professionale dell'avvocato, per le scadenze processuali che si modificano in ogni riforma, onerando il difensore di termini e decadenze sempre diverse.

Il fatto è che il tempo professionale per l'esercizio di un'attività intellettuale particolarmente complicata quale quella dell'avvocato si è accorciato drasticamente, anche (e forse soprattutto) per la rapida innovazione dei mezzi di comunicazione.

Fino agli anni '70 posta e telefono erano sufficienti per mantenere i rapporti con i clienti, con gli avvocati avversari, con il mondo esterno.

L'introduzione del fax alla fine degli anni '80, del telefono portatile nei primi anni '90, di Internet a cavallo del 2000 e oggi dell'intelligenza artificiale ha compresso i tempi a disposizione dell'avvocato per l'espletamento della propria attività, sia essa un parere, un atto giudiziario, l'impostazione di un conflitto endosocietario o la decisione di un lodo arbitrale.

È esperienza comune ricevere oggi una mail di molte pagine, seguita da una telefonata del mittente, che chiede cosa ne pensiamo qualche decina di minuti dopo.

La risposta più corretta dovrebbe prevedere la richiesta di disporre del tempo adeguato per esprimere un parere.

L'abbreviazione del tempo disponibile ha comportato anche un abbassamento del valore dell'attività (con un relativo controllo da parte del committente),

SOMMARIO

→ Editoriale Il tempo è denaro. Davvero?	1
→ Il D.D.L. Capitali diventa legge: ecco le principali novità legislative <i>Debora Cremasco - Alberto Scandola</i>	3
→ Ancora sulla irrevocabilità dei patti di famiglia <i>Giovanni Aquaro</i>	15
→ Antigone, Creonte e la crisi ambientale e climatica <i>Luciano Butti</i>	21
→ Il buy back è davvero (sempre) un bello strumento? <i>Giuseppe Zanon</i>	25
→ L'arbitro di parte e l'opinione dissenziente <i>Francesco Benatti</i>	27
→ La formazione del Collegio arbitrale e la scelta dell'arbitro di parte <i>Lamberto Lambertini</i>	37
→ La ricusazione dell'arbitro <i>Alberto Scandola</i>	45
→ La responsabilità dell'attestatore del piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F. <i>Serena Piccoli</i>	51
→ Il progetto regionale <i>Generazioni Professionali</i> a confronto prosegue. Proponendo idee alla politica e approfondendo le competenze trasversali <i>Andrea Cecchetto</i>	57
→ In ricordo di Franco Anelli <i>Francesca Benatti</i>	59
→ Cronache di conflitti societari <i>Sun Tzu Ciao</i>	61
→ Il ragoût di cortile <i>Renè Gourmand</i>	63

producendo un effetto non si sa quanto compreso dal cliente, di ridurre la qualità di quel lavoro ad una variabile non necessaria.

In trenta-quarant'anni è radicalmente cambiato il modo di studiare e di aggiornarsi (avere il tempo di studiare le monografie e di leggere i repertori significava acquisire un vasto panorama di soluzioni dei diversi problemi giuridici, arricchendo così la cultura dell'avvocato che si era fatto ricercatore).

Oggi i repertori si trovano online, non si sfogliano neanche molto rapidamente perché offrono soluzioni (apparentemente) adeguate.

E i clienti sanno che molte risposte (magari sbagliate) si trovano in Internet.

Per questo i committenti chiedono spesso di controllare il tempo a disposizione dell'avvocato, prevedendo tariffe orarie, le quali, indipendentemente dal numero, hanno sempre un tetto massimo, oltre il quale l'avvocato lavora gratuitamente.

Questo ha determinato un'accelerazione dei tempi di esecuzione della prestazione professionale, spesso incompatibile con gli approfondimenti necessari e la riflessione conseguente.

L'avvocato serio e preparato un tempo era un giurista (o quasi) e a lui ci si rivolgeva anche quale consulente personale, non solo per le liti giudiziarie e per l'attività di impresa, ma anche per la gestione dei rapporti individuali e sociali: dalla definizione di una strategia alle disposizioni per la successione dei beni, per il passaggio generazionale.

L'avvocato quale consulente di fiducia oggi è una figura rara.

Ma questa rarefazione contraddice la pervasiva abitudine di amministratori pubblici e privati di munirsi di pareri, dietro ai quali nascondersi per non assumere le responsabilità di una decisione.

Pareri che devono essere pensati e redatti dal consulente giuridico, in poco tempo, con un totale trasferimento di responsabilità dal decisore al redattore del parere.

Si è persa la passione per la qualità del prodotto giuridico ed il richiamo costante a contenere le pagine degli atti giudiziari, non solo in Cassazione, non ha solo lo scopo di ridurre le letture inutili, ma finisce anche per essere una specie di controllo sugli scritti dei difensori, ritenuti evidentemente tutti (nessuno escluso) indegni di una lettura prolungata.

Ora non vi è dubbio che la prolissità sia un grave difetto e che colpisca molti di noi; ma è altrettanto indubbio che vi sono argomenti logici che meritano una trattazione diffusa, per essere compresi.

Una produzione intellettuale che si proponga di risultare qualitativamente ineccepibile, per il lavoro di avvocato, significa una precisa e puntigliosa ricostruzione dei fatti all'origine del problema giuridico, un rigoroso inquadramento normativo, un esame delle diverse soluzioni e l'individuazione delle possibili controindicazioni per la soluzione più adatta.

Da qui nasce una bipartizione degli avvocati tra l'avvocato imprenditore e l'avvocato aspirante giurista.

L'avvocato imprenditore intende realizzare il proprio progetto, modificando la realtà che lo circonda e a sua volta risultandone modificato da essa e quindi vede la produttività nel rendimento per unità di tempo.

Questo è il caso degli studi che si specchiano nell'impresa dei loro clienti e che applicano tariffe orarie. In questo caso la ricerca della qualità rischia di risultare incompatibile con la mentalità produttiva dell'efficientismo.

La valutazione economica della durata di un'attività è stata nel '900, forse per la prima volta, oggetto di un'attenzione spasmodica e metodica connessa, più o meno direttamente, con la produzione di profitto.

Si è sviluppata una sorta di caccia ai tempi che si presumono non utilizzati, fino a comprendere e determinare la stessa organizzazione del tempo libero di ciascuno.

Possiamo peraltro convenire che una parte dell'attività dell'avvocato risponde a criteri efficientistici, nei quali i tempi di esecuzione sono particolarmente rilevanti.

Ma vi sono attività che comportano un intervento intellettuale molto elevato: l'impostazione strategica di un conflitto societario, la scelta degli strumenti più idonei per affrontare la crisi di impresa, la difesa penale in un processo indiziario, tanto per fare degli esempi.

In questo caso, se la finalità nell'uso del tempo è di produrre qualità nell'interesse del cliente, occorre forse effettuare un parallelo tra l'impegno intellettuale nelle questioni più complicate, con l'impegno nella produzione artistica o comunque di non immediata mercificazione.

Di cosa abbiamo bisogno dunque per riqualificare la nostra attività? Di un tempo attivo in cui i valori fondanti del lavoro ben fatto dettino i tempi della preparazione e dell'esecuzione dell'attività professionale.

E questo significa che il tempo è denaro se è commisurato alla qualità richiesta.

Ma se il tempo a disposizione dell'avvocato non consente una prestazione adeguata sarà tempo sprecato e denaro buttato o no?

DEBORA CREMASCO - ALBERTO SCANDOLA

Il D.D.L. Capitali diventa legge: ecco le principali novità legislative

1. Premessa

Lo scorso 27 marzo 2024 è entrata in vigore la Legge 5 marzo 2024, n. 21, già nota come d.d.l. capitali, dalla rubrica “*interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*”.

Con questo intervento, il legislatore mira a realizzare un duplice scopo: da un lato si colloca il pacchetto di disposizioni “*a sostegno della competitività dei capitali*”, che si sostanzia in poco più di venti norme introdotte con la l. 21/24 funzionali a cambiare – perlopiù – alcuni aspetti tecnici della disciplina in materia di raccolta di capitali; dall’altro si pone invece la delega conferita al Governo mediante l’art. 19 della stessa legge, che conferisce l’incarico di adottare entro dodici mesi, uno o più decreti legislativi per la riforma organica del t.u.f. (e, “*ove necessario, delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti*”), su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e di concerto – per i soli profili di competenza – con il Ministero di giustizia.

In generale, tra gli scopi primari di questo provvedimento ci sono quello di rendere più attraente il mercato finanziario italiano per gli investitori italiani e stranieri, favorire la quotazione delle PMI, far rientrare gruppi e marchi italiani che hanno trasferito la loro sede legale all’estero e allineare l’istruzione italiana alla media europea introducendo l’educazione finanziaria nelle scuole.

Vediamo nel dettaglio le principali novità.

2. Novità per le società con strumenti finanziari quotati

Diverse sono le novità che la legge n. 21/24 introduce per le società quotate. Di seguito le più rilevanti.

2.1. La facoltà degli amministratori uscenti di presentare una lista di candidati per la nomina dei successori, se lo statuto lo consente

Come noto, negli ultimi anni, si è diffusa anche in Italia la prassi tipica delle *public company* di matrice anglosassone della presentazione da parte del consiglio di amministrazione di una propria lista di candidati per il rinnovo delle cariche sociali.

Il fenomeno è sicuramente legato ad una maggiore incidenza e dinamicità delle minoranze (a cui tutela era stato originariamente inserito l’obbligo del voto di lista) nella vita sociale, ma altresì ad un’evoluzione del ruolo del *board* in relazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile a lungo termine della società anche sotto il profilo della *corporate* (si pensi all’obbligo di autoverifica dei requisiti degli stessi membri e alle linee guida per la composizione del consiglio).

Da ciò discende la capacità del consiglio di amministrazione di coagulare interessi diversi e di attrarre alla propria lista i voti dei soci di maggioranza e di minoranza, basata su una selezione di candidati che rappresentino differenti competenze e sensibilità.

L’art. 12 della legge Capitali sancisce che, a partire dalle assemblee successive al 1° gennaio 2025 (comma 3), il consiglio di amministrazione uscente potrà presentare una lista di candidati per l’elezione dei componenti dell’organo di amministrazione, a condizione che tale facoltà sia espressamente prevista dallo statuto (comma 1, primo periodo).

Tale lista potrà essere presentata a condizione che (comma 1, secondo periodo):

1. il consiglio di amministrazione uscente abbia de-

liberato sulla presentazione della lista con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti;

2. la lista contenga un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di 1/3.

Se presentata, la lista del consiglio di amministrazione uscente dovrà essere pubblicata, almeno 40 giorni prima della data in cui l'assemblea è convocata per deliberare sulla nomina (comma 2), con le stesse forme di pubblicità stabilite per le liste di amministratori presentate dai soci, ai sensi dell'art. 147-ter, co. 1-bis, t.u.f. (ossia depositata presso la sede sociale, presso il gestore del mercato, sul sito internet, corredata di un'esauriente informativa dei soggetti candidati).

Quella concessa al consiglio di amministrazione uscente è una facoltà che esso può esercitare o meno: qualora non venga presentata alcuna lista da parte dell'organo amministrativo, infatti, sussistono comunque le liste presentate ai sensi dell'art. 147-ter t.u.f. (ossia quelle presentate dai soci che detengono una determinata quota minima di azioni, stabilita dallo statuto, purché non superiore al 40%).

La disciplina in esame è, dunque, inserita nel nuovo art. 147-ter.1 t.u.f., ove il legislatore si occupa altresì di regolare la votazione di alcuni casi particolari.

Anzitutto, il comma 3, lettera c), prevede che se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta l'unica ritualmente presentata, i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa.

Ben più complicata è, invece, la disciplina prevista nel caso in cui sia presentata almeno un'altra lista oltre a quella del *board* uscente e ad ottenere più voti sia quest'ultima (posto che la norma non disciplina il caso in cui tale lista non sia quella più votata, si dovrà attendere il regolamento attuativo che la Consob deve adottare ai sensi dell'art. 12, co. 2, legge Capitali per comprenderne puntualmente la disciplina).

Considerata la vocazione, per così dire, maggioritaria della lista degli amministratori uscenti, è infatti discusso se dalla lista da questi presentata possano essere tratti degli amministratori "di minoranza". D'altra parte, va ricordato che la lista del consiglio dovrebbe considerarsi indipendente dalla maggioranza e pertanto potrebbe effettivamente rappresentare una scelta assembleare da rispettare.

Stabilisce il comma 3, alla lettera a), che se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, dalla medesima lista è tratto, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati, il numero dei consiglieri ad essa spettanti, con le seguenti modalità:

1. l'assemblea procede a un'ulteriore votazione individuale su ogni singolo candidato;
2. i candidati sono ordinati sulla base del numero di voti da ciascuno di essi ottenuto dal più alto al più basso;
3. risultano eletti i candidati che abbiano ottenuto i maggiori suffragi, in ragione dei posti da assegnare;
4. in caso di parità tra candidati si procede in base all'ordine progressivo con il quale i medesimi sono elencati nella lista.

Si badi che deve comunque essere rispettato quanto stabilito dall'art. 147-ter, co. 3 e 4, t.u.f., in ordine al diritto della minoranza di indicare almeno un consigliere: *"almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti"*.

A tal proposito, il comma 3, alla lettera b) stabilisce che, sempre se la lista del consiglio di amministrazione uscente risulta quella che ha ottenuto il maggior numero di preferenze, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono tratti dalle altre liste secondo le seguenti modalità:

1. qualora le 2 liste di minoranza più votate in assemblea abbiano complessivamente raccolto voti in percentuale non superiore al 20% del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo;
2. qualora le 2 liste di minoranza più votate in assemblea abbiano complessivamente raccolto voti in percentuale superiore al 20% del totale dei voti espressi, i seggi del board di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente a ciascuna lista di minoranza che abbia ottenuto almeno il 3% del totale dei voti espressi. I voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3% sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

Infine, il co. 4 stabilisce che qualora la lista del consiglio di amministrazione uscente abbia riportato il maggior numero di voti in assemblea, lo statuto deve prevedere che l'eventuale comitato endo-consiliare istituito in materia di controllo interno e gestione dei rischi sia:

1. nominato dal consiglio di amministrazione;
2. presieduto da un amministratore indipendente individuato fra gli amministratori eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

Ricapitolando: qualora il *board* uscente non presenti alcuna lista, ovvero qualora proponga l'unica lista presente, *nulla quaestio*; nel primo caso, la nuova disciplina non trova applicazione; nel secondo caso, la lista presentata dal *board* uscente – in qualità di unica lista – ottiene il 100% dei posti.

Qualora, invece, la lista del *board* uscente sia la più votata tra le liste presenti, occorre individuare:

1. quali membri della lista di maggioranza ottengano un posto nel *board*, attraverso il meccanismo della seconda votazione individuale;
2. quali membri della lista di minoranza ottengano un posto nel *board*, attraverso la distinzione in due casi:
 - a. se le due liste di minoranza più votate non hanno superato, congiuntamente, il 20% dei voti espressi, queste si ripartiscono proporzionalmente tra loro i seggi spettanti alla minoranza;
 - b. se le due liste di minoranza più votate hanno superato, congiuntamente, il 20% dei voti espressi, accedono, sempre proporzionalmente, alla ripartizione dei seggi di minoranza tutte le liste di minoranza che abbiano ottenuto almeno il 3% dei voti.

A ben vedere, questo articolato sistema offre l'opportunità di un "premio" alla minoranza, garantendo la possibilità di ottenere una partecipazione più che proporzionale rispetto ai voti ottenuti, specie per quelle liste di minoranza che – pur non essendo tra le prime due più votate – abbiano ottenuto almeno il 3%.

Pertanto, la circostanza che i candidati eletti siano stati selezionati dal consiglio uscente dovrebbe rendere il nuovo organo amministrativo meno legato ai soci di maggioranza e, in generale, meno soggetto all'influenza della proprietà, aumentandone l'indipendenza e la capacità di effettuare scelte nel puro interesse della società. Inoltre, la previsione della seconda votazione, individuale e su ogni singolo candidato, consente di superare le criticità che discenderebbero dalla combinazione tra il voto di lista e il voto a liste "bloccate", senza che i soci possano esprimere una preferenza tra i membri della lista prescelta¹.

1. Di questa idea è anche A. BUSANI, *L'ordine degli eletti è vincolato ai risultati della seconda votazione*, ne I Focus del sole 24 Ore, 9, 2024, p. 8.



Sistema, dunque, interessante, ma non scevro da criticità.

In particolare, non è chiaro quali soci debbano prendere parte alla seconda votazione sui singoli candidati della lista di maggioranza. Ancorché la lettera dell'art. 147-ter.1 t.u.f. parrebbe suggerire – nel silenzio – che tutta l'assemblea acceda alla seconda votazione, ciò creerebbe un'ingiustificabile duplicazione del diritto di voto per i soci di minoranza, i quali esprimerebbero sia la preferenza per detta lista, sia la preferenza per i membri della lista di maggioranza.

Inoltre, le medesime osservazioni possono essere estese anche nei confronti degli astenuti in sede di prima votazione.

Rimane il dubbio, nel caso in cui la lista presentata dal *board* uscente dovesse essere l'unica lista presentata ed ottenga dunque la nomina del 100% dei membri del consiglio, se sia necessario selezionare quali di questi occuperanno il nuovo *board* atteso che, come si è visto, la lista del *consiglio* uscente è costituita da un numero di candidati pari al numero dei componenti da eleggere maggiorato di un terzo. Sul punto, l'art. 147-ter.1, co. 3, lett. c), t.u.f., si limita a precisare che "i consiglieri da eleggere sono tratti per intero dalla stessa" lista, senza tuttavia indicare se debba essere svol-

ta una seconda votazione, o semplicemente se debbano essere selezionati i candidati in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati stessi sono elencati (che rappresenterebbe un principio selettivo già suggerito dall'art. 147-ter.1, co. 3, lett. a), t.u.f.).

Di fronte a queste perplessità, non possiamo che auspicare un valido intervento suppletivo della Consob, in sede di adozione del regolamento attuativo, ai sensi dell'art. 12, co. 2, legge Capitali, fermo restando che le singole società potranno dotarsi di apposite disposizioni statutarie integrative che disciplinino i casi normativamente non specificamente regolamentati.

2.2. La disciplina delle azioni a voto maggiorato

La tradizionale regola generale di “un'azione un voto” già dal 2014 può essere superata attraverso la concessione ad una parte delle azioni di un voto maggiorato ovvero la concessione ad una singola azione del diritto di esercitare di più voti.

Una novità è, però, costituita dalla nuova disciplina, prevista dall'art. 14 della legge Capitali, per l'istituto della maggiorazione del voto.

Attraverso l'intera sostituzione del precedente art. 127-quinquies t.u.f. con il nuovo impianto normativo, il legislatore ha inteso estendere la facoltà di attribuire la maggiorazione di voto a singole azioni – già concessa dalla previgente disciplina, nel limite di due voti per azione – fino a dieci voti per azione.

In particolare, rimane ferma la facoltà per la quale gli statuti degli emittenti quotati possono disporre che sia attribuito un voto maggiorato, fino a un massimo di due voti, per ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi (comma 1).

A ciò, però, viene aggiunta – ed è questa la novità più interessante – l'ulteriore facoltà per la quale gli statuti possono disporre l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza di ogni periodo di dodici mesi, che decorrono trascorso il periodo non inferiore a 24 mesi di cui al comma 1, in cui l'azione sia appartenuta al medesimo soggetto, fino a un massimo complessivo di dieci voti per azione (comma 2).

Si badi che entrambe le ipotesi di maggiorazione ora discusse vanno computate per la determinazione dei *quorum* costitutivi e deliberativi che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, se lo statuto non dispone diversamente (comma 10).

È poi previsto che la maggiorazione di voto di cui al comma 2, ossia da 2 a 10 voti per azione, attribuisca il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'a-

dozione della delibera che l'ha istituita (art. 127-quinquies, co. 8, t.u.f., che richiama l'art. 2437 c.c.).

Se l'emittente intende aderire a tale sistema di maggiorazione, lo statuto deve prevedere le modalità di attribuzione e di accertamento della maggiorazione, anche attraverso la predisposizione e la tenuta obbligatoria di un apposito elenco (comma 4). Sul punto, la Consob stabilisce con proprio regolamento le disposizioni di attuazione del presente articolo al fine di assicurare la trasparenza degli assetti proprietari. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi informativi dei soci rilevanti.

A ben vedere, l'obiettivo del legislatore è evidentemente quello di sopperire alle esigenze manifestate negli anni dal mercato italiano di una governance stabile in mano agli azionisti di riferimento, per cui la previgente disciplina non sembrava funzionale: vale a dire, la necessità di poter moltiplicare il voto di determinate azioni in misura maggiore rispetto a quella prevista in passato. È comune ritenere che tale esigenza abbia spinto diverse società italiane a trasferire la propria sede all'estero².

2.3. La nuova disciplina delle azioni a voto plurimo

Per quanto riguarda le azioni a voto plurimo, l'art. 13 della legge Capitali si limita a novellare l'art. 2351, co. 4, ultimo periodo, c.c., portando da tre a dieci il limite massimo di voti che ciascuna azione a voto plurimo può ricevere.

Resta fermo il resto: in particolare, alle società con azioni quotate non è consentito emettere azioni a voto plurimo (anche in forza della disciplina sul voto maggiorato); peraltro, si ricorda che qualora una spa, pur quotata, abbia emesso azioni a voto plurimo prima della quotazione, tale caratteristica viene conservata anche successivamente (art. 127-sexies t.u.f.).

In ogni caso, si rammenta che mentre le azioni a voto plurimo rappresentano una speciale categoria di azioni per le quali la maggiorazione di voto è un elemento essenziale, tanto da seguire l'azione in caso di cessione, le azioni a voto maggiorato costituiscono invece una partecipazione che beneficia di un “premio” che viene riconosciuto a coloro che rispettano determinati requisiti, premio che viene perso se l'azione viene ceduta (come sancisce l'art. 127-quinquies, co. 7, t.u.f.)³.

2. A. BUSANI, *Diritti di voto. Salgono da tre a dieci le preferenze assegnabili a ciascuna azione*, ne I Focus del sole 24 Ore, 9, 2024, p. 10.

3. Sulla distinzione consigliamo: L. SCHIUMA, *Azioni a voto plu-*

2.4. Lo svolgimento delle assemblee

L'art. 11 della legge Capitali introduce una novità piuttosto rilevante, rappresentata dalla facoltà conferita alle società quotate e alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione di inserire nello statuto l'obbligo di intervenire in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla stessa società.

Con ciò eliminando non solo il fenomeno dei c.d. "disturbatori di assemblea", ma altresì lo svolgimento di un dibattito in sede assembleare.

In particolare, è oggi inserito il nuovo art. 135-undecies.1, t.u.f., il quale dispone che se lo statuto lo prevede, l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto dei soci avvengono esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, t.u.f. (comma 1).

Qualora lo statuto dell'emittente quotato si avvalga di detta facoltà, al socio:

- è consentito il conferimento di deleghe e di sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, t.u.f. (art. 135-undecies.1, co. 1, t.u.f.);
- non è consentita la presentazione di proposte di deliberazione in assemblea: è consentito presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno ovvero proposte la cui presentazione è altrimenti consentita dalla legge entro il quindicesimo giorno precedente la data della prima o unica convocazione dell'assemblea, salvo comunque il diritto all'integrazione dell'ordine del giorno sancito dall'art. 126-bis, co. 1, primo periodo, t.u.f. (art. 135-undecies.1, co. 2, t.u.f.). Le proposte di delibera sono messe a disposizione del pubblico nel sito internet della società entro i due giorni successivi alla scadenza del termine. La legittimazione alla presentazione individuale di proposte di delibera è subordinata alla ricezione da parte della società della comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies t.u.f.;
- è consentito esercitare il diritto di porre domande ai sensi dell'art. 127-ter, a cui la società dovrà fornire risposta almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Si rammenta che la delega, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, va conferita al rappresentante designato entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata

rimo e maggioranza del voto: considerazioni d'ordine sistematico e ricadute sulla configurazione capitalistica della s.p.a., in Riv. Dir. Soc., 2019, 2, pp. 317 e ss.

per la convocazione dell'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, ai sensi dell'art. 135-undecies, co. 1, t.u.f.

Prima d'ora, l'assemblea poteva svolgersi con la partecipazione fisica dei soci, oppure, qualora lo statuto lo avesse previsto, in modalità ibrida, ossia attraverso l'intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero con l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 2370, co. 4, c.c.).

L'introduzione della facoltà, per gli statuti delle quotate, di prescrivere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto siano esercitati esclusivamente tramite il rappresentante designato rappresenta dunque una novità affatto rilevante.

Con tale strumento infatti il legislatore dimostra di prendere atto della mutata prassi per quel che concerne le assemblee delle quotate, ove la partecipazione dei soci col tempo s'è diradata e spesso ridotta al semplice esercizio del diritto di voto in una direzione già predeterminata, specie per quel che concerne gli investitori istituzionali⁴. Contemporaneamente, come si è evidenziato, l'assemblea finisce per non essere più il luogo istituzionale del confronto tra i soci, di condivisione o contrapposizione di diverse idee, strategie o istanze relative alla vita sociale.

2.5. La cristallizzazione della soglia per il lancio dell'OPA residuale

Nella versione previgente, l'art. 112 t.u.f. conferiva alla Consob il potere di elevare, sentita la società di gestione del mercato, e per singole società, la percentuale del 90% prevista dall'art. 108 t.u.f., al superamento della quale sorgeva, e sorge tutt'ora, l'obbligo in capo all'azionista di maggioranza di acquistare i restanti titoli da chi ne faccia richiesta, se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni.

L'art. 6 della legge Capitali sopprime tale potere della Consob, in funzione di assicurare la certezza dei presupposti per il lancio di un'OPA residuale.

Pertanto, oggi la Consob non ha più la facoltà di elevare tale soglia.

4. A. BUSANI, *Assemblee senza soci. Società quotate, obbligo di avvalersi del rappresentante per partecipare*, ne I Focus del sole 24 Ore, 9, 2024, p. 11.

2.6. La riduzione degli obblighi di *internal dealing*

Degna di menzione è anche la modifica operata dall'art. 10 della legge Capitali che abroga il comma 7 dell'art. 114 t.u.f., in materia di partecipazioni rilevanti.

In particolare, viene meno l'obbligo di comunicazione alla Consob e al mercato che precedentemente era imposto ai soggetti che detenessero – direttamente o per interposta persona – azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale.

Per l'effetto, vengono meno anche le norme attuative che la Consob ha adottato in esecuzione dell'ormai abrogato comma 7 (ultimo periodo). Ci riferiamo, in sostanza, all'intera sezione II, del capo II, del titolo VII del Regolamento Emittenti (reg. 11971/99), rubricata “operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da persone strettamente legate ad essi”, e quindi agli artt. 152 sexies e seguenti.

Tale eliminazione era stata già suggerita da Assonime, sulla scorta del fatto che il nostro ordinamento predispone sufficienti strumenti a tutela dell'investitore. La stessa si pone, inoltre, in linea con la previsione del Regolamento europeo 596/2014 che non prescrive obblighi di sorta per gli azionisti⁵.

Si ricorda, peraltro, che rimangono fermi gli obblighi informativi in capo ai soggetti che rivestono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dell'emittente del quale detengono una partecipazione rilevante.


3. Novità per le società con azioni negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione

La legge 21/24 introduce diverse novità anche in relazione alla disciplina applicabile alle società quotate su sistemi multilaterali di negoziazione. Tra le più rilevanti si segnalano le seguenti.

3.1. La facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali senza condizioni

Innanzitutto, con la riforma è oggi estesa la facoltà di redigere il bilancio secondo i principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alle società emittenti azioni sui sistemi multilaterali di negoziazione (art. 5). Tale facoltà, che sembra trovare la propria *ratio* nella provenienza spesso “straniera” del capitale raccolto dal-

5. R. PIERANTONI, *Adempimenti quotate. Ridotti gli obblighi di internal dealing*, ne I Focus del sole 24 Ore, 9, 2024, p. 12.



le emittenti quotate negli MTFs, prescinde dal limite – ancora valido per le società diverse da queste ultime – secondo cui la redazione del bilancio va necessariamente svolta nel rispetto dei principi OIC qualora la società abbia la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, ossia qualora non abbia superato due dei seguenti limiti per due esercizi consecutivi:

1. Attivo dello stato patrimoniale superiore a 4.400.000,00€;
2. Ricavi dalle vendite o dalle prestazioni superiori a 8.800.000,00€;
3. Dipendenti occupati in media nel corso dell'esercizio superiori a 50 unità.

In altri termini, la disciplina per cui se la società – non avendo superato due dei tre limiti ora ricordati per due esercizi consecutivi – ha la facoltà di redigere il bilancio in forma abbreviata, questo va redatto secondo i principi OIC non si applica alle quotate negli MTFs, le quali hanno sempre e comunque la facoltà di preferire i principi internazionali, anche qualora redigano il bilancio abbreviato⁶.

6. Si veda, anche per maggior approfondimento, ASSONIME, *Legge 5 marzo 2024, n. 21: interventi a sostegno della*

4. Novità per le società definite «piccole medie imprese» ai sensi del T.U.F.

Con il proprio intervento, il legislatore ha inteso riformare anche la normativa delle PMI ai sensi del t.u.f.

Come noto, la qualifica di piccola media impresa consente all'emittente azioni quotate di accedere ad una serie di vantaggi, tra cui:

1. regolare statutariamente una percentuale diversa rispetto a quella stabilita dall'art. 106, co. 1, t.u.f. in ordine alle OPA obbligatorie pari al 30%: le PMI possono infatti decidere un limite diverso, compreso tra il 25% e il 40% (art. 106, co. 1 ter, t.u.f.);
2. il limite di partecipazioni in un emittente quotato oltre il quale si concretizza l'obbligo di comunicare le partecipazioni rilevanti è del 5% nelle PMI, anziché del 3% come accade per gli emittenti più grandi (art. 120, co. 2, t.u.f.).

Quanto alla nozione di PMI, se precedentemente tali erano le “piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro”, il limite oggi è portato a un miliardo di euro (nuovo art. 1, lett. w-quater.1), t.u.f. come modificato dall'art. 2, legge Capitali). In questo modo, dunque, si cerca di dosare meglio gli obblighi degli emittenti, anche sulla base delle effettive caratteristiche dimensionali degli stessi: alzando il limite delle PMI, aumenta il numero di società che ricadono in detta nozione, che – lo ricordiamo – offre maggiori vantaggi rispetto alle società più grandi che non vi rientrano.

Si ricorda che l'art. 1, lett. w-quater.1), t.u.f. fa perdere la qualifica di PMI agli “emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi”.

5. L'elenco degli investitori professionali annovera anche le casse di previdenza

Come noto le casse di previdenza e i fondi pensione sono soggetti che, nel tempo, hanno sempre più ritenuto di investire sul mercato i contributi previdenziali raccolti, sulla scia di quanto avviene (peraltro in modo assai più rilevante) negli altri paesi europei.

competitività del mercato dei capitali, Circolare n. 6/24, in [assonime.it](https://www.assonime.it), reperibile – solo per utenti registrati – al link: https://www.assonime.it/attivita-editoriale/circolari/Pagine/Circolare-06_2024.aspx#:~:text=La%20circolare%20Assonime%206/2024,Libro%20Verde%20MEF%20del%202022 (ultimo accesso effettuato il 13 maggio 2024).

L'art. 15 della legge Capitali si occupa di aggiornare l'elenco dei soggetti abilitati che prestano i servizi di cui all'art. 1, co. 5, lett. a), b) ed e) t.u.f. (*id est* i cc.dd. investitori professionali), previsto dall'art. 6, co. 2-quater, lett. d), n. 1) t.u.f., aggiungendo – oltre alle già presenti banche, imprese di assicurazione, OICR, SIM, imprese di investimento dell'Unione e fondi pensione – le casse di previdenza e tutti “*gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103*” (*id est* gli enti previdenziali di diritto privato).

In questo modo, si estende la nozione di “investitore professionale” anche ai citati enti, consentendo anche a quest'ultimi di poter risparmiare i costi e le tempistiche connesse con la procedura di riconoscimento di “enti professionali su richiesta”, con un intervento legislativo che – ancora una volta – si pone in linea con la volontà di facilitare l'accesso al finanziamento alle imprese.

6. Misure funzionali a semplificare le procedure per la raccolta del capitale di rischio e di debito

Numerose sono le soluzioni legislative che la riforma mette in campo per rendere più attrattivo il mercato finanziario italiano, ai capitali italiani e non, anche cercando di uniformare le regole che disciplinano il sistema borsistico italiano a quelle dei principali mercati europei.

6.1. La semplificazione della procedura di ammissione alla quotazione

Tra le più interessanti modifiche introdotte dalla nuova disciplina degna di nota è senz'altro quella relativa alla semplificazione delle procedure di ammissione alla quotazione.

L'art. 8 anzitutto dispone che “*all'articolo 66-bis, comma 2, le lettere a) e c) sono abrogate*”. Si tratta di poteri regolatori che erano conferiti alla Consob e che le consentivano di determinare, con proprio regolamento, rispettivamente i criteri di trasparenza contabile e di adeguatezza della struttura organizzativa quando la richiesta di quotazione proveniva da una società con controllate aventi sede extra-Ue, oppure i criteri di trasparenza quando la richiesta proveniva da società finanziarie, il cui patrimonio è costituito esclusivamente da partecipazioni.

Ancora, l'art. 8 della legge Capitali dispone che all'ar-

articolo 66-ter “*i commi 4 e 5 sono abrogati*” e che “*al comma 6, lettera a), le parole: «vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero» sono soppresse*”; infine, afferma che all’articolo 66-ter, co. 6, lett. a), sono soppresse le parole “*vietare l’esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione e di esclusione dalle negoziazioni di cui al comma 4, ovvero*”.

In sostanza, viene eliminata la disciplina che prevedeva la sospensione dell’esecuzione delle decisioni di ammissione o di esclusione dalla quotazione degli strumenti finanziari emessi da “*soggetti diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, dalle banche UE e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato*” finché non sia decorso il termine indicato al comma 6.

Inoltre, viene abrogata la disciplina che prescriveva che tale sospensione non si sarebbe applicata allorché si trattasse di ammissione di strumenti finanziari “*in regime di esenzione dall’obbligo di pubblicare il prospetto o sulla base di un prospetto per il quale l’Italia risulta Stato membro ospitante, nonché per l’ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni*”.

La *ratio* delle semplificazioni ora ricordate va ricercata sia nella presa di coscienza del nostro legislatore in ordine all’evoluzione delle esigenze dell’odierno mercato finanziario, che vede oggi ingiustificata l’attribuzione di questi poteri alla Consob (rispetto alle necessità che un tempo ne suggerivano l’adozione, avvenuta con la legge sul risparmio, l. n. 262/2005), sia nella volontà di rimuovere il conflitto tra norme che vedeva, da un lato, l’art. 66 t.u.f. che attribuisce tali facoltà alla società di gestione del mercato e, dall’altro, le citate disposizioni, oggi abrogate, che invece consentivano alla Consob di intervenire sul punto⁷.

Si ritiene, peraltro, corretta l’osservazione di Assonime circa l’incomprensibilità del motivo per il quale non s’è voluto rimuovere anche la lett. b) dell’art. 66-bis, co. 2, t.u.f., laddove consente ancora alla Consob di indicare le condizioni di esclusione dalla quotazione delle società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento di altra società, specie se si considera la presenza del regolamento – sul punto sovrascrivibile – in tema di operazioni con parti correlate (oltre alle raccomandazioni del cod. autodisciplina)⁸.

7. A. GERMANI, *Capitale di rischio. Al via le procedure semplificate per l’ammissione alla quotazione*, ne I Focus del sole 24 Ore, 9, 2024, p. 2.

8. ASSONIME, *Legge 5 marzo 2024, n. 21: interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali*, Circolare, cit.

6.2. I nuovi termini per la presentazione del prospetto di quotazione

Con il fine di assicurare maggiore certezza, celerità e trasparenza nella procedura di approvazione del prospetto, la legge Capitali introduce con l’art. 9 due modifiche all’art. 94 t.u.f.

Con la prima, vengono introdotti due paragrafi al co. 3, che precisano il momento dal quale decorrono i termini per l’approvazione, *id est* “*dalla data di presentazione del progetto di prospetto*”.

Non solo. Viene altresì disciplinato – attraverso un rinvio all’art. 20, par. 4, regolamento prospetto – il caso in cui si rendano necessarie delle modifiche al prospetto, perché non rispondente ai “*criteri di completezza, comprensibilità e coerenza necessari per la sua approvazione*”: in tal caso, il termine per l’approvazione decorre “*a partire dalla data in cui un progetto rivisto di prospetto o le informazioni supplementari richieste sono trasmessi*” alla Consob.

Con la seconda modifica, l’art. 9 della legge Capitali abroga il vecchio comma 7 dell’art. 97 t.u.f., che disciplinava la responsabilità per informazioni false o per omissioni idonee ad influenzare le decisioni di un investitore ragionevole in capo all’intermediario responsabile del collocamento. La decisione di deresponsabilizzare questo soggetto non deve affatto preoccupare. In primo luogo, essa si pone in linea con quanto già previsto dal regolamento prospetto all’art. 11, il quale, rubricato “*responsabilità per il prospetto*”, non accenna all’intermediario responsabile del collocamento; in secondo luogo, non viene comunque pregiudicata la tutela per gli investitori, che possono comunque rivalersi nei confronti dell’emittente, dell’offerente e degli altri intermediari finanziari incaricati⁹.


6.3. La semplificazione della procedura di emissione di obbligazioni

Un’altra interessante modifica è quella tesa a semplificare l’emissione di obbligazioni da parte delle società di capitali.

In particolare, sul punto l’art. 7 innova sia la disciplina delle s.p.a., che quella delle s.r.l.

Quanto alle prime, anzitutto si dispone che il limite massimo di emissione di obbligazioni stabilito dall’art.

9. R. PIERANTONI, *Adempimenti quotate. Prospetto di quotazione, i termini per l’ok partono dal progetto*, ne I Focus del sole 24 Ore, 9, 2024, p. 12.



2412, co. 1, c.c. (pari al doppio del capitale sociale) può essere certificato non solo dall'ultimo bilancio approvato, ma altresì – in funzione economicistica – “dall'ultima iscrizione ex art. 2444, primo comma” (i.e. iscrizione nel Reg. Imp. delle azioni sottoscritte). In questo modo, si vuole evitare che le società siano onerate di redigere un bilancio straordinario al solo fine di innalzare il tetto massimo di titoli obbligazionari emettabili. Ancora in tema di società per azioni, l'art. 7 modifica l'art. 2412, co. 5, c.c., consentendo di superare i censurati limiti all'emissione di obbligazioni anche qualora esse siano “destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali, qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione”, in forza del fatto che la qualificazione di questi soggetti non impone la necessità di garanzia della solvenza dell'emittente¹⁰.

Quanto alle s.r.l., la modifica in tema di emissione di titoli di debito va a toccare l'art. 2483 c.c., che concerne i limiti e le modalità di sottoscrizione dei titoli

10. A. GERMANI, *Capitale di credito. Obbligazioni destinate a soggetti qualificati senza limiti di emissione*, ne I Focus del sole 24 Ore, 9, 2024, p. 3.

emessi da s.r.l., in favore dei soli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

La riforma, introducendo il nuovo co. 3, dispone che “il secondo comma non si applica ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione di cui al quarto comma, senza facoltà di modifica”.

In questo modo, si vuole consentire il superamento dei limiti di emissione anche qualora i titoli siano sottoscritti da investitori professionali non soggetti a vigilanza prudenziale, a condizione che la circolazione di tali titoli sia espressamente riservata a costoro dalle condizioni di emissione.

7. Novità per gli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante

La legge Capitali innova anche in tema di società diffuse, introducendo con l'art. 4 la “riforma della disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi”.

Tra le modifiche più interessanti, si segnala anzitutto l'introduzione del nuovo art. 2325 ter c.c., il quale definisce gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante.

Per quanto riguarda l'emissione di azioni, sono emittenti azioni diffuse:

- gli emittenti italiani non quotati in mercati regolamentati,
- che abbiano azionisti, diversi dai soci che partecipano in misura superiore al 3% del capitale, in numero superiore a 500 che detengano complessivamente una percentuale di capitale sociale almeno pari al 5%, e
- superino due dei tre limiti indicati dall'articolo 2435-bis, co. 1, c.c.

Per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni, sono emittenti obbligazioni diffuse coloro i quali:

- gli emittenti italiani di obbligazioni, anche relative a diverse emissioni in corso, di valore nominale complessivamente non inferiore a 5.000.000€, e
- con un numero di obbligazionisti superiore a 500.

Il co. 6 regola il momento in cui il requisito di emittente diffuso si acquista, o si perde, disponendo che: “gli emittenti si considerano emittenti strumenti finanziari diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dal presente articolo fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni”.

Il nuovo art. 2325 ter c.c. si occupa poi di regolare una serie di fattispecie a cui la definizione di “emittente diffuso” non si applica. Tra le altre, si ricorda quella che esclude la configurabilità di “emittente diffuso” dell’ente le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione, riguardanti anche l’esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale, ovvero il cui oggetto sociale prevede esclusivamente lo svolgimento di attività non lucrative di utilità sociale o volte al godimento da parte dei soci di un bene o di un servizio.

Oltre all’introduzione dell’art. 2325 ter c.c., la riforma tocca altre disposizioni del t.u.f. in tema di emittenti diffusi.

In primo luogo, si osserva la modifica alla *record date* (i.e. il momento in cui viene effettuata la verifica in ordine alla titolarità di uno strumento finanziario, per stabilire a chi spetta il diritto di voto senza pregiudicarne la scambiabilità) nelle società diffuse: se precedentemente l’art. 83 sexies, co. 3, t.u.f. sanciva che “con riferimento alle assemblee dei portatori di azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi”, oggi la legge Capitali ne ha disposto la soppressione, di conseguenza il termine può essere liberamente stabilito nello statuto.

In secondo luogo, la legge Capitali modifica l’art. 114 bis t.u.f., in tema di informazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori, escludendone l’applicabilità agli emittenti diffusi.

In terzo luogo, vengono abrogate quelle norme che non hanno più ragione d’essere, vista la riforma operata dall’art. 2325 ter c.c., tra cui l’art. 116 che forniva la nozione di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico.

Ancora, vengono esclusi gli emittenti strumenti finanziari diffusi dall’applicazione dell’art. 2391 bis c.c., in materia di operazioni con parti correlate, indicando espressamente che tale disciplina si applica alle “società con azioni quotate in mercati regolamentati”.

Infine, la riforma elimina la lett. a) dall’art. 19 bis, co. 1, d. lgs 39/2010, in tema di revisione legale dei conti, abrogando dunque l’applicabilità del c.d. regime intermedio agli emittenti diffusi. In conseguenza, quest’ultimi potranno operare la revisione legale sul bilancio attraverso il collegio sindacale.

A ben vedere, la riforma delle società emittenti strumenti finanziari diffusi è corposa e vuole far venire meno quella complessità cui, finora, erano sottoposte le società che, al contempo, fossero quotate presso sistemi multilaterali di negoziazione: queste società,

che rappresentavano circa il 25% delle società quotate su *Euronext Growth Milan* incontravano il non irrilevante impedimento di dover rispettare sia la disciplina delle società quotate, sia la disciplina delle società diffuse¹¹.

8. Novità che coinvolgono l’autorità di vigilanza

Il capo II della legge Capitali è rubricato “disciplina delle autorità nazionali di vigilanza” e introduce un pacchetto normativo funzionale ad innovare la disciplina della vigilanza degli emittenti. Di seguito le principali novità.

8.1. La definizione negoziale del procedimento sanzionatorio

L’art. 23 della legge Capitali ha esteso anche ai provvedimenti sanzionatori adottati dalla Consob la facoltà di definizione in via negoziale, attraverso un sistema che era similmente già previsto, *mutatis mutandis*, dall’art. 14-ter della legge Antitrust.

In particolare, viene introdotto il nuovo art. 196-ter t.u.f., che consente al soggetto destinatario di lettera di contestazione degli addebiti notificata dalla Consob, di presentare, entro il termine di 30 giorni, “impegni tali da far venir meno i profili di lesione degli interessi degli investitori e del mercato oggetto della contestazione” (comma 1).

A questo punto, è rimessa alla Consob la facoltà di valutare gli impegni assunti, considerando “la gravità delle violazioni e l’idoneità di tali impegni anche in relazione alla tutela degli interessi lesi e previa eventuale consultazione degli operatori di settore” e, se la Consob lo ritiene, può rendere gli impegni assunti obbligatori per i soggetti destinatari del procedimento sanzionatorio e pubblicare gli impegni medesimi (nei limiti previsti dall’ordinamento dell’Unione europea).

Ancorché tale decisione possa essere adottata per un periodo di tempo determinato, essa “chiude il procedimento sanzionatorio senza accertare la violazione”, rendendo di contro gli impegni vincolanti per colui che li ha presentati.

Infatti, qualora a seguito della pubblicazione della Consob degli impegni, l’obbligato non li rispetti, egli

11. A. BUSANI, *Emittenti strumenti finanziari diffusi. Con la nuova definizione aboliti gli obblighi specifici per i “diffusi”*, ne I Focus del sole 24 Ore, 9, 2024, p. 4.

incombe in un'ulteriore sanzione: “*i limiti edittali massimi della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento sono aumentati del 10 per cento*” e la Consob può all'uopo esercitare i poteri di vigilanza a essa attribuiti al fine dell'accertamento della violazione contestata (comma 2).

Oltre a ciò, il procedimento sanzionatorio può essere riaperto d'ufficio dalla Consob in 3 casi (comma 3):

1. qualora si modifichi in modo determinante la situazione di fatto rispetto a un elemento su cui si fonda la decisione;
2. qualora i soggetti interessati contravvengano agli impegni assunti;
3. qualora la decisione si fondi su informazioni trasmesse dalle parti che sono incomplete, inesatte o fuorvianti.

È poi rimesso, infine, alla Consob il potere di adottare con proprio provvedimento generale le regole procedurali che disciplinano la presentazione e la valutazione degli impegni di cui al presente articolo (comma 4).

A ben vedere, pur avendo, la cennata disciplina, a tratti un sapore più programmatico che concreto, si può valutare positivamente l'adozione di questo nuovo strumento: il potenziale che la stessa promette sembra tangibile, specie in ottica di deflazione dei contenziosi e di collaborazione tra le parti del procedimento, secondo un approccio *win-win*.

Di contro, si resta convinti che il regolamento che la Consob dovrà adottare ai sensi del comma IV sia di cruciale importanza per un'efficace attuazione della disciplina. Restiamo, invece, e in ogni caso, perplessi circa la funzionalità di essa in quei casi in cui gli “impegni” mal si prestano – materialmente – a elidere il danno cagionato (pensiamo, ad es., ai casi di *market abuses*).

8.2. Il risarcimento del danno da «mancati controlli»

L'art. 20 della legge Capitali novella l'art. 24 della legge sul risparmio (i.e., l. n. 262/2005), aggiungendo il nuovo comma 6-ter.

Il co. 6-bis, che rimane invariato, prescriveva – e prescrive – la responsabilità dei funzionari e dei dipendenti di Consob (e, con questi, di quelli della Banca d'Italia, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM), per i “*danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave*”.

Accanto a questa ipotesi di responsabilità, oggi il nuovo co. 6-ter ne affianca un'altra – che diremmo autonoma rispetto alla prima, anche dato l'utilizzo dell'espressione “*fermo restando quanto disposto dal comma*



6-bis” – funzionale a meglio responsabilizzare gli organi delle autorità di vigilanza e a meglio tutelare gli investitori.

Tale nuova fattispecie di responsabilità si sostanzia nella facoltà di chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle citate autorità, di agire contro di esse per il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

8.3. Le modifiche in tema di incompatibilità per i componenti e i dirigenti della Consob cessati dall'incarico

Attraverso un'altra novella alla legge sul risparmio, l'art. 21 della legge Capitali regola oggi diversamente il periodo di *cooling off* applicabile ai componenti e ai dirigenti della Consob, della Banca d'Italia e dell'IVASS, riscrivendo l'art. 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

Oggi è previsto un divieto di intrattenere direttamente rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi, divieto che viene meno trascorso un anno dalla cessazione dell'incarico presso l'autorità di vigilanza (comma 1). I contratti conclusi in violazione del divieto sono nulli.

Tale obbligo è anzitutto valido per i vertici e i dirigenti della Consob, tranne per coloro i quali siano stati responsabili esclusivamente di uffici di supporto almeno durante l'ultimo anno di servizio.

Il co. 2 stabilisce che tale divieto si applica anche ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'IVASS, per un periodo, non superiore ad un anno, da stabilire con d.p.c.m., da adottare entro 180 giorni.



***L'IMPRESA PRODUCE VALORE
COME? PER CHI?***

*Venerdì 15 marzo 2024
Ore 15.30*

PALAZZO CANOSSA, CORSO CAVOUR 44
VERONA

INTRODUCONO
UMBERTO TOMBARI
Università di Firenze
GIOVANNI ALBERTI
già Università di Verona

DISCUTONO
MATTEO DE POLI
*Direttore Rivista
di Giurisprudenza ed Economia d'Azienda*
LAMBERTO LAMBERTINI
Avvocato
GAIA MELLONI
Università di Losanna
STEFANO TROLANO
Università di Verona

PRESEDE E COORDINA
SANDRO BOSCAINI
Presidente Masi Agricola SpA

GIOVANNI AQUARO

Ancora sulla irrevocabilità dei patti di famiglia

La (sicura) natura onerosa dei patti di famiglia tra connotazione successoria e transattiva

15

Qualche anno fa, sempre dalle pagine di questa Rivista, ci si interrogava su quale fosse la tenuta del patto di famiglia d'innanzi allo strumento della revocatoria ordinaria prevista dagli artt. 2901 e ss. c.c.

Fatta la premessa che l'azione revocatoria investe, secondo la previsione del primo comma della norma poc'anzi ricordata, (*solo*) gli atti di disposizione compiuti dal debitore in pregiudizio dei suoi creditori e fatta altresì la premessa che dagli atti di disposizione suscettibili di revocatoria vadano pacificamente esclusi quelli compiuti *mortis causa* – posto che tali atti determinano eventualmente un pregiudizio per i creditori solo a partire dal momento dell'apertura della successione –, la risposta che si era allora inteso dare al quesito era stata nel senso di escludere del tutto i patti di famiglia dall'applicazione della disciplina dell'azione revocatoria ordinaria (e fallimentare) sul presupposto che la soggezione all'*actio pauliana* fosse a propria volta già esclusa dalla (prevalenza della) causa successoria su quella liberale.

Tale prima conclusione, incardinata sulla constatazione della natura complessa dei patti di famiglia quali atti a causa ibrida¹ in grado di associare alla funzione liberale anche quella successoria² richiede tuttavia oggi, alla luce della giurisprudenza di merito nel mentre formatasi in materia³, di indagarne ulteriormente

– sempre al fine di stabilirne l'assoggettabilità, o non, al rimedio previsto dagli artt. 2901 e ss. c.c. – la natura, se onerosa o gratuita.

Ebbene. Atteso che il codice non definisce le nozioni di gratuità e di onerosità, non pare in tale senso inutile evidenziare, in principio, come vada qualificato atto a titolo oneroso ogni negozio con cui un soggetto «per

di famiglia, respingendo gli argomenti portati dal convenuto per negarne la sottoponibilità al rimedio (Trib. Torino, Sez. spec. Impresa, 20 febbraio 2015) sul presupposto che il singolo patto scrutinato avesse “*natura di atto a titolo gratuito, in quanto a fronte del trasferimento di partecipazioni sociali manca[va] la previsione di una corrispondente attribuzione in favore del disponente*”, va detto che la successiva giurisprudenza di merito si è invece spinta a ritenere i patti di famiglia negozi in sé a titolo gratuito.

Afferma infatti la Seconda Sez. Civ. del Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 992/2022, del 3 giugno 2022 (pubblicata in data 6 giugno 2022), che “*«I convenuti assumono che il patto di famiglia ha natura gratuita solo dal lato del disponente, il quale nulla riceve in cambio del trasferimento dell'azienda o delle quote societarie, ma altrettanto non sarebbe dal lato dei beneficiari, per il quale l'atto assumerebbe il colore dell'onerosità stante il meccanismo di remunerazione ex lege sugli stessi gravanti a favore dei legittimari non beneficiari del patto. L'interessante rilievo interpretativo potrebbe avere un fondo di condivisibilità con riguardo ad un istituto giuridico relativamente recente, di portata innovativa, e sicuramente ancora in parte inesplorato dalla giurisprudenza. In guisa che potrebbe non trovare nel caso di specie applicazione il principio dell'irrelevanza dell'elemento soggettivo dei beneficiari dell'atto, perché a titolo gratuito (il codice civile, nel bilanciamento degli interessi nel solco di una conforme tradizione giuridica, in base ad un giudizio tipico, come è noto, nel conflitto patrimoniale tra il creditore qui certat de damno vitando e il donatario qui certat de lucro captando, privilegia invero senz'altro la tutela del primo). Titolo gratuito da escludersi (in tesi di parte convenuta) per i beneficiari»* (pag. 18-19 motivazione).

1. Di contratto a causa ibrida – *rectius*: complessa – parla espressamente G. Sicchiero, *La causa del patto di famiglia*, in *Contr. impr.*, 2006, p. 1261 e ss.

2. Di “*contratto successorio*” parla senz'altro, ad es., L. Balestra, *Prime osservazioni sul patto di famiglia*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, II, p. 372 s.

3. Se, infatti, all'epoca, era rinvenibile un unico precedente in termini, nel quale un giudice di merito aveva in effetti accolto una domanda di revocatoria avente ad oggetto un patto

acquistare qualsiasi tipo di diritto, beneficio o vantaggio, accetta un correlativo sacrificio»⁴.

Su tale premessa, al fine di approdare all'esatta qualificazione della natura del patto in parola, occorre tornare alla genesi della l. 14 febbraio 2006, n. 55, che ha modificato additivamente la disciplina del Libro II del Codice civile ed ha correlativamente assottigliato il divieto di patti successori posto dall'art. 458 c.c., introducendo le parole «Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 768-bis e seguenti».

Come già all'epoca si evidenziava, l'eccezione al divieto dei patti successori che tradizionalmente governava il nostro ordinamento⁵ è stato il frutto del recepimento della Raccomandazione della Commissione del 7 dicembre 1994 sulla successione nelle piccole e medie imprese (in G.U.C.E. 31.12.94, N. L 385/14), con cui tutti gli Stati membri della CE sono stati inviati a

Come è agevole ricostruire dalla lettura del passo ora riportato, il rigetto della qualificazione del patto di famiglia come negozio a titolo oneroso emerge chiaramente dall'inciso con il quale il giudicante, nell'affermare «Titolo gratuito da escludersi (in tesi di parte convenuta) per i beneficiari», indirettamente conferma il proprio disaccordo con la differente ricostruzione dell'istituto, quale negozio a titolo oneroso, così come sostenuta dai convenuti.

4. Così, A. Torrente, P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, XXIV ed., Milano, 2019, p. 211

5. Sul punto si vedano: Rescigno, *Attualità e destino del divieto dei patti successori*, in *La trasmissione familiare della ricchezza*, Cedam, 1995, 1 ss.

L'intralcio al perseguimento di interessi altrimenti meritevoli posto dal divieto dei patti successori nonché la necessità di un intervento del legislatore sul divieto è da tempo sottolineato da diversi autorevoli autori. In tale senso, per citarne alcuni: Roppo, *Per una riforma del divieto dei patti successori*, in *Riv. dir. priv.*, 1997, 5 ss.: «Ridurre e alleggerire il divieto significa meno vincoli e più libertà; ma insieme significa anche meno opacità e più trasparenza nelle operazioni di autonomia privata. Significa, poi, anche più efficienza nell'allocazione e nell'impiego delle risorse»; Caccavale-Tassinari, *Il divieto dei patti successori tra diritto positivo e prospettive di riforma*, *ibidem*, 74 ss.; Ieva, *Divieto di patti successori e tutela dei legittimari*, in *Riv. notar.*, 2005, I, 934 ss. nonché Id., *Il trasferimento dei beni produttivi in funzione successoria: patto di famiglia e patto di impresa. Profili di revisione del divieto dei patti successori*, in *Riv. notar.*, 1997, I, 1373 e De Giorgi, *I patti sulle successioni future*, Jovene, 1976, p. 3, ove si evidenzia come «il divieto imposto dall'art. 458 cod. civ., espressione della tutela della libertà assoluta di testare, sembra dar ragione a chi individua nel diritto successorio il settore del diritto civile vincolato, più di ogni altro, ad antichi schemi e refrattario ai rinnovamenti»; Palazzo, *Autonomia contrattuale e successioni anomale*, Jovene, 1983, 3 ss.; Id., *Istituti alternativi al testamento*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, diretto da Perlingieri, VIII, 1, Esi, 2003

«consentire all'imprenditore di preparare efficacemente la sua successione mettendo a sua disposizione gli strumenti adeguati» e sollecitati a «provvedere affinché, nel caso del decesso di un socio di una società di persone o di un imprenditore individuale, il diritto della famiglia, il diritto successorio (...), non possa(no) mettere in pericolo la continuità dell'impresa».

La compenetrazione tra interessi pubblici e privatistici, che nella disciplina del patto di famiglia si intrecciano a tutela della continuità della impresa anche dopo l'apertura della successione, e la univoca funzione economico-sociale stabilizzatrice dell'acquisto *inter vivos* da parte dei discendenti designati dall'imprenditore per proseguire nella conduzione della impresa, anche a scapito dei legittimari, sono gli elementi che paiono già più che sufficienti al fine di respingere l'idea secondo la quale i patti di famiglia sarebbero caratterizzati da spirito di liberalità e, come tali, qualificabili come negozi a titolo gratuito.

Al contrario gli stessi – come già all'epoca sostenuto – sono invece un contratto complesso, trilaterale – concluso tra imprenditore, discendenti assegnatari delle partecipazioni e legittimari – che risponde al preciso interesse di addivenire all'immediato avvicendamento nella titolarità della impresa ponendo l'acquisto dell'assegnatario al riparo da ogni contestazione e pretesa postuma suscettibile di essere avanzata dai legittimari dopo l'apertura della successione⁶.

Da tali premesse, discende la (spiccata connotazione

6. Erano proprio la modificabilità delle disposizioni *mortis causa* (anche *ope iudicis*, per effetto dell'accoglimento di azioni di invalidazione testamentaria, riduzione previa collazione, etc.), da un lato, e la indisponibilità dei diritti successori, insuscettibili di formare oggetto di valida rinuncia *ex ante*, dall'altro lato, ad ostacolare la trasmissione delle strutture produttive da una generazione all'altra con carattere di stabilità e certezza dell'acquisto in capo ai discendenti designati. Fino al 2006, il «fondatore» dell'impresa, a tutto voler concedere, avrebbe potuto solo auspicare un risultato utile, nell'operare una divisione dei suoi beni in sede testamentaria, ed attribuire l'azienda a uno dei figli per soddisfare gli altri legittimari con denaro o altri cespiti ereditari o consimili attribuzioni compensative, «ma anche in tal caso non avrebbe potuto prevenire liti», né l'esercizio, dopo la sua morte, dei diritti dei legittimari che avessero reclamato pretese fondate sulla quota legittima (così, A. Torrente, P. Schlesinger, *Manuale di diritto privato*, XXIV ed., Milano, 2019, p. 1365).

La l. 55/2006 è intervenuta appositamente per ovviare a tali inconvenienti giuridici e consentire alle parti di stipulare un contratto idoneo a garantire la certezza dell'acquisto della titolarità delle partecipazioni societarie ai discendenti dell'imprenditore dalle pretese dei legittimari non assegnatari.

successoria e al contempo la) sicura natura onerosa del patto di famiglia.

Innegabile, infatti, è – tra le altre che caratterizzano la natura ibrida del patto – la causa transattiva che permea tale contratto, essendo il medesimo volto a trasferire la titolarità delle partecipazioni ai discendenti e, al tempo stesso, a tacitare le pretese dei legittimari, in tal modo prevenendo l'insorgere di liti successorie sulla titolarità della azienda o delle quote del capitale sociale trasferite, così sottratte alla futura comunione ereditaria e ai diritti dei legittimari, in deroga alla disciplina della riserva di legittima che vincolerebbe la libertà dispositiva.

E poiché la transazione (art. 1965 ss. c.c.), che è il contratto volto a prevenire l'insorgenza o a porre fine a una lite, è – come noto – negozio essenzialmente oneroso⁷ – in quanto caratterizzato da concessioni reciproche – di tale natura necessariamente partecipa anche il patto disciplinato dagli artt. 768-bis ss. c.c.

Ogni intento di liberalità è dunque da escludersi in capo all'imprenditore, il cui unico e specifico interesse non è quello di beneficiare i discendenti per spirito di liberalità o gratitudine ma, al contrario, quello di assegnare l'azienda ad uno più discendenti di sua scelta, garantendo la stabilità del loro acquisto, evitando in tale modo che l'azienda o la partecipazione cada in comunione ereditaria e che, di tutta conseguenza, l'impresa si frantumi o, peggio, ne venga bloccato il funzionamento o ne vengano dissipate le risorse come conseguenza di lunghe e dispendiose liti tra eredi⁸.

L'interesse giuridico che anima l'imprenditore è, dunque, uno e solo uno: quello, da un lato, di poter attribuire stabilmente le proprie partecipazioni ad uno o più discendenti liberamente individuati senza timore di interferenze da parte dei legittimari e, dall'altro, di poterlo fare in deroga alla disciplina della riserva. Assicurare la stabilità delle attribuzioni⁹ vuol dire ot-

tenere la rinuncia, ora per allora, dei legittimari alle proprie prerogative successorie su tali beni: rinunce che la legge dal 2006 rende possibili, ed immediatamente efficaci, in deroga al divieto posto dall'art. 456 c.c. di patti successori istitutivi e – ed è quanto qui rileva – rinunziativi.

E d'altro canto, sempre nel senso dell'onerosità del patto, neppure può dirsi che l'imprenditore si limiti a dare senza ricevere alcunché in cambio.

Con la partecipazione di tutti i legittimari al patto di famiglia egli guadagna il diritto sia di disporre liberamente dei beni produttivi in deroga ai diritti dei legittimari sia il vantaggio di regolare in vita la successione nell'impresa a favore di uno o più dei suoi eredi. E questo vantaggio il disponente ricava non dalla legge ma – a ben vedere – anche dal consenso negoziale abdicativo espresso da tutti i legittimari – che non per nulla sono parti sostanziali e imprescindibili del patto di famiglia – in grado di vantare diritti sui beni trasferiti al momento dell'apertura della successione.

Ne consegue, poi, che il patto di famiglia è essenzialmente oneroso anche nel rapporto tra discendenti assegnatari e eredi legittimari.

A fronte delle (sempre necessarie) rinunce di questi ultimi ai loro diritti successori *pro quota* sui beni produttivi, nascerà *ex lege* in capo ai discendenti assegnatari un obbligo di conguaglio. Il diritto di credito dei legittimari, imputabile alle loro quote di legittima, potrà essere soddisfatto in denaro o con beni in natura di valore equivalente a quello della quota ideale di legittima sulle partecipazioni assegnate al discendente: «*Onde il carattere oneroso del contratto, sotto questo [rectius, anche sotto questo] aspetto*», pacificamente attribuito al patto di famiglia¹⁰.

gli interessi tutelati, in I Quaderni della Fondazione Italiana del Notariato. Secondo A. Zoppini, Il patto di famiglia (linee per una riforma dei patti sulle successioni future), in Dir. priv., 1998, 261, l'obiettivo perseguito con il patto di famiglia è quello di provvedere alla «riallocazione consensuale del controllo» e ciò «sul presupposto che l'imprenditore che «passa la mano» è nella posizione migliore per identificare chi sia più adatto ad assumere il governo dell'impresa e quindi a designare il proprio successore».

10. Per tutti, F. Gazzoni, *Appunti e spunti in tema di patto di famiglia*, in *Giust. civ.*, 2006, 217 ss., par. 4; U. La Porta, *Il patto di famiglia. Struttura e profili causali del nuovo istituto tra trasmissione dei beni di impresa e determinazione anticipata della successione*, in *Id.*, *Il patto di famiglia*, Torino, 2007, p. 9: «*l'attribuzione patrimoniale concretantesi nell'assegnazione dell'azienda (e/o delle partecipazioni) ha evidenti profili di onerosità*».

Né la onerosità del patto di famiglia, per tutti i suoi parteci-

7. In tale senso, Valsecchi, *Il giuoco e la scommessa. La transazione*, in *Tratt. Cicu Messineo*, p. 188 e ss. e D'Onofrio, *Della transazione*, in *Comm. Scialoja Branca*.

8. In tale senso, già nei primi anni novanta del secolo scorso, la Commissione Europea a monte della Raccomandazione n. 94/1069/CE del 7 dicembre 1994 poneva la presa d'atto che «*circa il 10% delle dichiarazioni di fallimento sono ascrivibili ad un'errata gestione dei profili legati alla successione mortis causa*». Sul punto, MANES, *Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare*, in *Nuova Giur. Civ. Comm.*, 2006, p. 533, n.42, p.539 ss. e n.14 e 15, p.545, evidenzia a propria volta come «*so- lo un'azienda su cinque resisterà fino alla terza generazione*».

9. Così, G. Amadio, *Divieto dei patti successori ed attualità de-*

Chiarite quindi le ragioni in forza delle quali il patto di famiglia è indubbiamente contratto oneroso, si passi a scrutinare le ragioni per le quali, di tutta conseguenza, lo stesso – attesa pure la natura spiccatamente successoria che lo caratterizza – non possa in alcun modo essere assoggettato all'azione prevista e disciplinata dall'art. 2901 c.c.

In tale prospettiva, pur se appare incongruente la suggestione, affacciata da alcuni scrittori, per cui il patto di famiglia avrebbe causa divisoria, atteso che il contratto in oggetto appare piuttosto finalizzato a *prevenire* (e non certo a sciogliere) la formazione della comunione ereditaria sui beni produttivi, la qualità delle parti, l'oggetto delle reciproche rinunce (diritti ereditari), la finalità stessa che caratterizza il patto, sono tutti elementi che inducono a riconoscere a tale contratto la «*funzione di anticipazione della successione*»¹¹.

E da quanto sopra discende necessariamente che i creditori del disponente, lungi dal rimanere esclusi da qualsivoglia tutela – qualora l'atto dispositivo compiuto dall'imprenditore leda la garanzia patrimoniale rappresentata dall'originario patrimonio del disponente –, ben potranno, e fin da subito, senza dunque attendere l'apertura della successione, avvalersi della tutela prevista dall'art. 512 c.c. al fine di ottenere la separazione giudiziale dei beni attribuiti dal disponente al discendente assegnatario, per potersi soddisfare su tali beni con prelazione sui creditori personali dell'assegnatario¹².

panti, potrebbe essere revocata in dubbio in ragione del fatto che la legge prevede, all'art. 768-bis, comma 2, c.c. che i legittimari possano rinunciare, in tutto o in parte, al loro diritto di ricevere il pagamento di una somma o di beni in natura di valore corrispondente al valore della loro quota di legittima sulle partecipazioni assegnate ai discendenti.

La rinuncia, totale o parziale, a un diritto di credito che sorge *ex lege* in capo ai legittimari è un *posterius*, non intacca la natura sinallagmatica del patto e la struttura degli obblighi e delle rinunce (ai diritti dei riservatari sui beni trasferiti) che ne discendono, anzi ne conferma la natura essenzialmente onerosa e inderogabilmente tale: ché le parti non potrebbero certo sopprimere *ex ante* il diritto al conguaglio dei riservatari, in deroga all'art. 768-bis, comma 2, c.c.

11. Così, C. M. Bianca, *Diritto civile*, vol. II.2, *Le successioni*, a cura di M. Bianca, P. Sirena, Milano, 2022, p. 60.

12. in tal senso, G. Sicchiero, *La causa del patto di famiglia*, in *Contr. impresa*, 2006, pp. 1261 ss., p. 1275: «*la prevalenza della causa successoria porta a ritenere che i creditori del disponente possano anche avvalersi del diritto alla separazione (art. 512 ss. c.c.) al fine di evitare la confusione tra l'azienda o il pacchetto azionario ed il restante patrimonio del beneficiario, onde agire con preferenza sui creditori personali di questo*».

E se così è – come non pare potersi dubitare che sia – risulta allora sin troppo semplice evidenziare come la natura di rimedio residuale tipica dell'azione revocatoria prevista dall'art. 2901 c.c.¹³ comporti che l'esperibilità di quest'ultima sia necessariamente preclusa dall'esistenza di un rimedio specifico: che, nel caso di specie, è rappresentato, appunto, dalla possibilità che ha il creditore del disponente di chiedere la «separazione»: e vale a dire, la costituzione *ope iudicis* di un diritto di prelazione sui beni trasferiti ai discendenti mercé il patto di famiglia.

Se logico corollario di quanto ora detto è la certa inammissibilità del rimedio cautelare che sia volto ad assicurare quanto già suscettibile di essere garantito da un rimedio tipico, va allora e d'altra parte aggiunto che ogni diversa soluzione esporrebbe il creditore personale del disponente a un pregiudizio, giacché il conflitto esecutivo tra creditore revocante dell'alienante e creditore titolato del terzo avente causa verrebbe risolto sulla base del mero criterio cronologico: con la conseguenza che il creditore del disponente non avrebbe alcun diritto di essere preferito ai creditori personali titolati del discendente assegnatario del bene, che potrebbero aggredire sin da subito i beni produttivi ove già muniti di titolo esecutivo. Ed infatti, ai sensi dell'art. 2915, co. 2, c.c. «*non hanno del pari effetto in pregiudizio del creditore pignorante (...) gli atti e le domande per la cui efficacia rispetto ai terzi la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti successivamente al pignoramento*».

Al contrario, l'esercizio della azione separatoria fondata sull'art. 512 c.c. consente al creditore del disponente di evitare il pregiudizio – ineludibile con la *actio pauliana* – derivante dal concorso dei creditori dell'assegnatario sul bene produttivo assegnato con il patto di famiglia. L'azione *ex art. 512 c.c.*, infatti, ha lo specifico effetto di costituire un diritto di prelazione in capo ai creditori del disponente, che prevarranno in sede esecutiva sui creditori dell'assegnatario¹⁴.

13. Così, L. Montesano, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, II ed., in *Trattato di diritto civile italiano*, fondato da F. Vassalli, vol. XIV, t. IV, Torino, 1994, pp. 304-305)

14. Così, C. M. Bianca, *Diritto civile*, vol. II.2, *Le successioni*, a cura di M. Bianca, P. Sirena, Milano, 2022, p. 151. In giurisprudenza, si veda Cass., Sez. Un., 15 maggio 2018, n. 11849, che afferma come: «*Il relativo diritto del creditore alla separazione ha natura potestativa e il suo esercizio non determina la formazione di un patrimonio separato (in ciò cogliendosi una differenza con l'accettazione beneficiata), poichè non è impedito ai creditori separatisti di soddisfarsi sui beni personali dell'erede (art. 512 c.c., u.c.). Tale diritto si attua per i beni mobili median-*




In conclusione. L'art. 2908 c.c. ed il principio di tassatività e di non cumulabilità delle azioni costitutive e, prima ancora, il principio di residualità, impongono di individuare prima di tutto se esista un rimedio speciale idoneo a tutelare i creditori del disponente che siano parte del patto di famiglia.

E poiché l'art. 512 c.c. si pone in rapporto di specialità – dunque di esclusività – rispetto all'azione generale art. 2901 c.c. sarà la prima a dover trovare applicazione essendo l'azione di separazione anche l'unico rimedio idoneo a tutelare effettivamente i creditori del disponente, altrimenti pregiudicati rispetto ai creditori personali dell'assegnatario.

Se, dunque – per riprendere e parafrasare le parole con le quali nel 2018 aprivamo su questa stessa Rivi-

te domanda al giudice, che ne ordina l'inventario se non è stato già fatto (art. 517 c.c., comma 2). L'effetto, secondo autorevole dottrina, è quello di costituire a favore del creditore separatista un diritto reale di garanzia sui beni separati».

sta le nostre riflessioni in materia di patti di famiglia – in un'epoca caratterizzata dall'allargamento e internazionalizzazione dei mercati, nella quale il passaggio generazionale e la trasmissione delle aziende di famiglia rappresentano indiscutibilmente un momento cruciale per la vita e la vitalità di un'impresa, appariva più che mai necessaria una riforma in grado di porre il sistema successorio all'altezza del difficile compito di preservare il valore di una azienda, scongiurando l'instaurazione di dannosissime comunioni ereditarie o, peggio, la trasmissione dell'impresa stessa a successori incapaci, ciò che oggi appare fondamentale è che la giurisprudenza abbandoni ogni timore e riconosca del patto di famiglia la «funzione di anticipazione della successione», consegnando all'imprenditore uno strumento effettivamente utile a preservare nel tempo la continuità dell'azienda evitando che la stessa cada in mano di eredi incapaci o che ne sia disperso il patrimonio e ostacolato il funzionamento come conseguenza di lunghe e dispendiose liti tra eredi.



LUCIANO BUTTI

Antigone, Creonte e la crisi ambientale e climatica

1. Poche ragioni e molta dismisura (Hybris) fra Antigone e Creonte

Il famoso conflitto tra Antigone e Creonte, raccontato da Sofocle, ha generato discussioni infinite sui rapporti fra *diritto* e *giustizia*, oltre che su quelli fra *diritto* ed *etica*. È stato detto (George Steiner) che in questo testo troviamo “*tutte le costanti principali del conflitto presente nella condizione umana*”.

Nella tradizionale interpretazione romantica della tragedia di Sofocle, Antigone rappresentava la *giustizia* contro il tiranno Creonte. Già Hegel, tuttavia, mise in risalto la maggiore *complessità* dell’opera, osservando come in realtà essa abbia a che fare con un *conflitto fra due diversi ordini di ragioni*. Antigone viene così vista come espressione dei *valori della famiglia*, nella quale, secondo il filosofo, lo spirito troverebbe realizzazione nel modo più semplice, prima di tutto attraverso l’onorata sepoltura del familiare scomparso. All’interno della famiglia, il riconoscimento più puro avviene tra fratello e sorella, tra i quali non vi sono desiderio e attrazione sessuale. Antigone, come sorella, diviene dunque custode della legge divina che realizza l’essenza etica universale. Creonte invece impersona i valori del governo e della legge, altrettanto importanti per la comunità.

Un’interpretazione ancora più recente – sostenuta in particolare da Fabio Ciaramelli ed Eva Cantarella – parte dall’ultima considerazione sopra svolta, insistendo però maggiormente sul completo e quasi programmatico rifiuto di ciascuno dei due contendenti all’ascolto delle ragioni altrui. Questa interpretazione valorizza invece la figura di Emone – figlio del re e promesso sposo di Antigone – come voce di invito al dialogo e alla ragionevolezza, unica soluzione per evitare il disastro. Perché, per usare appunto le parole di Emone, “*la prima delle felicità è l’essere saggi*”. Emone ricorda poi al padre/sovrano che “*non vi è città che appartenga a uno solo*”, mentre il re appare

“*come uno che parla senza ascoltare*”. L’ostinazione invece, dirà poi a Creonte anche Tiresia, “*condanna alla stoltezza*”.

Insomma, secondo questa più moderna interpretazione, Antigone non è diversa dal re. Come lui, è un albero che pretende di resistere, senza piegarsi nemmeno per un momento alle rigonfie correnti. Come e persino più di lui, non mostra esitazione alcuna nella propria determinazione, che non subisce nel tempo alcuna evoluzione. Come e più di lui, non è interessata a convincere gli altri, ma soltanto a ribadire il *proprio* credo. Fabio Ciaramelli insiste efficacemente sul completo isolamento della giovane protagonista della tragedia, che la porta “*ad un’illusoria autosufficienza, la allontana dagli scambi sociali*” e le impedisce di acquisire quella che Kant “*chiamava ‘mentalità allargata’, consistente nell’attitudine a tener conto anche del punto di vista dei propri interlocutori*”. Con il loro contrasto muto, sordo e solipsistico, Creonte e Antigone celebrano, all’interno della tragedia di Sofocle, la vittoria della dismisura, della *Hybris*.

Sarebbe stato possibile, fra le opposte ragioni di Creonte e Antigone, trovare una ragione superiore, una “*misura terza*” cui i due si potessero riferire? Si sarebbe ad esempio potuto compiere uno sforzo di immaginazione per organizzare una sepoltura diversa di Polinice, che non fosse offensiva per le ragioni dello Stato, né dimentica della pietà? E infine, anche se la risposta a entrambe queste domande fosse stata negativa, si sarebbe potuto certificare l’insanabilità del contrasto dopo, e non prima, essersi ascoltati?

Sono, queste, domande che ci interrogano nel profondo. E che consentono oggi di apprezzare la nostra Costituzione, la Corte costituzionale e il radicale invito al bilanciamento dei diritti che esse ci rivolgono (si consideri ad esempio la sentenza della Corte costituzionale n. 85/2013, che ha solennemente affermato la inesistenza nel nostro ordinamento di “*diritti tiranni*”, di diritti cioè che non incontrano limiti).



2. Opposti estremismi di fronte alla crisi ambientale e climatica

La *crisi ambientale* è sotto i nostri occhi ogni giorno. Noi cittadini del Nordest, subiamo e vediamo in primo luogo il pesante *inquinamento dell'aria* dovuto alla combinazione infelice fra la presenza di molte emissioni inquinanti (dovute, nelle nostre zone, soprattutto al traffico, al riscaldamento e alle attività agricole e di allevamento) e la situazione metereologica particolare della Pianura padana. In altre aree del Pianeta la situazione è assai peggiore, per la *carenza di acqua pulita*, la *desertificazione* e la *deforestazione*.

Ancor più preoccupante, poi, è il *cambiamento climatico* in corso. Alla luce degli studi crescenti ormai disponibili, vi sono fortissime evidenze che esso sia in primo luogo dovuto alle emissioni antropiche di *gas serra*. Il cambiamento climatico non è un “*cigno nero*”, qualcosa cioè di talmente imprevedibile da giustificare la nostra impreparazione. È un “*rinoceronte grigio*”, vale a dire una minaccia molto probabile e con conseguenze assai gravi per l'umanità, ma relativamente lenta nel manifestarsi e perciò trascurata. “*Qualcosa*” – scrivono Cristina Pozzi e Andrea Dusi – *che avanza verso di noi, che possiamo vedere av-*

vicinarsi, ma di fronte al quale restiamo inermi finché non è troppo tardi”.

Di fronte a questa situazione critica, in tutto il mondo – ma con particolare veemenza nel nostro Paese – si scontrano due opposte ed estreme posizioni, che, richiamando alla nostra mente l'atteggiamento di Creonte ed Antigone, rifiutano aprioristicamente il dialogo e la ricerca di soluzioni pratiche, ragionevoli e condivise.

Vi è in primo luogo *l'estremismo economicista* che si ostina a *negare la realtà della crisi ambientale e climatica*, così come la sua origine nelle emissioni antropiche. Spesso richiamando prese di posizione di singoli scienziati contrari all'ormai solida posizione della comunità scientifica, costoro professano un sorridente ma irrazionale ottimismo, convinti – nella sostanza – che tutto si risolverà, “*come è sempre accaduto*”. Questo però non accadrà senza azioni precise da parte nostra. Entro un tempo non troppo lungo, la crisi ambientale e climatica potrebbe raggiungere un *punto di non ritorno*. Questo non significa che, raggiunto questo punto, moriremo tutti. Significa però che la crisi potrebbe andare in molte parti del pianeta fuori controllo: con conseguenze non soltanto di natura ambientale, ma anche riguardanti crescenti migrazioni “climatiche” di massa, ulteriori tensioni geopolitiche (come se non bastassero quelle attuali) e rischi per la sicurezza di tutti. A questo punto, i costi delle misure necessarie per invertire la rotta sarebbero assai più pesanti di quelli, già alti, che dovremmo affrontare oggi, in un *circolo vizioso* del quale non è agevole intravedere la fine. Per questa ragione, nelle Costituzioni di molti Paesi, ed anche in quella italiana (legge costituzionale n. 1/2022), è stato recentemente inserito un richiamo all’*“interesse delle future generazioni”*, quale valore primario da considerare nell'affrontare la crisi ambientale e climatica.

Opposto a questa forma di estremismo, vi è l'altrettanto irrazionale *estremismo dell'ambientalismo ideologico*. Con questa espressione faccio riferimento alle posizioni che non comprendono come *la soluzione ai problemi ambientali risieda*, nella maggior parte dei casi, in *tecnologie sempre più moderne, non certo in una polemica aprioristica contro la tecnologia e la scienza*. Così, ad esempio, l'azione contro il cambiamento climatico deve comprendere una *razionale combinazione* fra misure di *mitigazione* (cioè di riduzione delle emissioni), di *adattamento* (cioè di accresciuta difesa dei territori sensibili) e di *ingegneria climatica* (vale a dire di interventi volti al “sequestro”, anche nel sottosuolo, del carbonio in eccesso).

La *combinazione fra i due estremismi* produce effetti negativi sia per l'ambiente che per l'economia. In alcuni casi vince l'estremismo economicista. Per citare un esempio vicino a noi, verrà realizzata a Cortina una nuova pista di bob per le Olimpiadi, nonostante tutte le persone ragionevoli – e persino il Comitato Olimpico – abbiano spiegato che proprio non sarebbe il caso, anche (ma non soltanto) per ragioni ambientali. In altri casi vince l'estremismo ideologico ambientalista, ed allora, ad esempio, in alcune grandi città italiane non si riesce a realizzare i moderni impianti di trattamento dei rifiuti che sarebbero necessari. Ed allora proseguiamo ad esportare i nostri rifiuti verso l'estero, con una produzione enorme di emissioni inquinanti dovuta al trasporto (una buona notizia, in questo ambito, è che la recentissima sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, 9 febbraio 2024, n. 1349 abbia finalmente dato il via libera al nuovo inceneritore di Roma).

Ciò che serve è dunque il *ritorno alla ragione*, vale a dire trovare una *misura razionale, pratica ed efficace* nelle politiche ambientali. Una misura che parta dal riconoscimento della crisi climatica e ambientale, riconosca che la soluzione è soprattutto nelle moderne tecnologie e accantoni gli estremismi, in quanto inutili ed anzi controproducenti. È responsabilità di chi riveste posizioni pubbliche percorrere questa strada.

Riferimenti bibliografici essenziali

- A. Andronico, *Sulla dismisura. Una lettura dell'Antigone di Sofocle*, Diritto & Questioni pubbliche, 2018, 2 (dicembre), pp. 155-187.
- T. Ascarelli, *Antigone e Porzia*, in Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli, Utet, Torino 1960.
- M. Bonazzi, *Antigone aveva torto*, La Lettura – Corriere della Sera – 1 novembre 2015, in <https://www.quodlibet.it/recensione/2048>.
- L. Butti, *Il diritto del clima*, Mimesis 2022.
- L. Butti, *Non esistono diritti tiranni*, Mimesis 2023.
- E. Cantarella, *Contro Antigone o dell'egoismo sociale*, Einaudi 2024.
- F. Ciaramelli, *Il dilemma di Antigone*, Giappichelli, Torino 2017.



M. Cuono, *Né Antigone, né Creonte*, in *Questione Giustizia*, 12 ottobre 2019, in <https://www.questionegiustizia.it/articolo/ne-antigone-ne-creonte-12-10-2019.php>.

L. Marinoff, *The Middle Way. Finding Happiness in a World of Extremes*, Sterling, New York 2007.

M. Morani, *L'Antigone di Sofocle e le sue letture moderne*, Nuovo Areopago, anno 1 numero 3, autunno 1982; ripubblicato in Zetesis 1991-1.


M.C. Nussbaum, *La fragilità del bene. Fortuna ed etica nella tragedia e nella filosofia greca*, il Mulino, Bologna 2011.

C. POZZI e A. DUSI, *After. Il mondo che ci attende*, Bompiani, 2021, p. 23.

G. Steiner, *Le Antigoni*, Garzanti, Milano 2003.

N.N. TALEB, *Il cigno nero. Come l'improbabile governa la nostra vita*, Il Saggiatore, 2007.

M. WUCKER, *The Grey Rhino. How to Recognise and Act on the Obvious Dangers We Ignore*, St Martin's Press, 2016.



GIUSEPPE ZANON

Il *buy back* è davvero (sempre) un bello strumento?

Il meccanismo finanziario del *buy back* è definito da Borsa Italiana ““il riacquisto di azioni proprie da parte di una società. Si tratta di un’operazione che una società può mettere in atto per diversi fini e che è regolamentata dalle leggi vigenti e, in particolare, dagli articoli 2357-2358 del Codice Civile. In particolare, ogni società che vari un piano di *buy back* non potrà eccedere nel riacquisto la somma degli utili distribuibili e delle riserve disponibili iscritte nell’ultimo bilancio approvato. Il *buy back* non potrà coinvolgere più del 10% del capitale sociale e potrà avere una durata massima di 18 mesi”” (definizione datata, oggi il limite di capitale è più ampio).

In queste settimane la stampa ne parla parecchio, generalmente in termini elogiativi, quasi esaltativi, commentando i risultati di bilancio 2023 (fra i più recenti il Sole 24 Ore del 25 Aprile 2024 circa Assicurazioni Generali ed ENI) oppure anche le prime trimestrali del 2024 (sempre sul Sole 24 Ore del 3 Maggio 2024 relativamente a ING e, in altre giornate vicine, su Unicredit ed Intesa, nonché l’illustrazione di qualche gigantesca operazione a Wall Street – vedasi Microsoft di un centinaio di miliardi di dollari ciascuna). Manifesto parecchie perplessità sulla correttezza in senso sostanziale dell’utilizzo di tale strumento. Soprattutto se attuato ad ondate, ripetuto nel tempo, in sostanza usato come una delle varie leve finanziarie a disposizione dei Consigli di Amministrazione o dei soci di maggioranza.

Il nostro Codice Civile agli articoli 2357 e seguenti limita detto strumento al 20% del capitale sociale nonché alle riserve disponibili, ma comunque – avendo dedicato alcuni specifici particolari articoli – l’operazione si configura come un’opportunità tendenzialmente fuori dall’ordinario. E mi sembra opportuno che questa sia l’impostazione corretta in quanto si tratta in senso sostanziale dell’utilizzo di liquidità aziendale che alla fine porta ad una riduzione del patrimonio netto; l’operazione è piuttosto difficile da ac-

cettare in una logica societaria – non parliamo ovviamente per aziende in crisi o che vanno così così – ma anche nel caso di azienda in condizioni normali o in fase di sviluppo è un po’ difficile configurare una vera “eccedenza di capitale” in quanto (lo sappiamo per esperienza professionale) una dinamica degli affari anche positiva, unita al normale ed inevitabile rischio di impresa, ben difficilmente può mostrare un vero surplus.

In sostanza mi sembra che si rischia di portarsi al – se non superare il -limite dell’oggetto sociale.

Una società infatti ha come mandato l’attuazione dell’oggetto sociale che è normalmente piuttosto definito, anche ampio, a volte “multiplo”; residuale però la classica normale aggiunta “... la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie... connesse o utili all’oggetto sociale...”. Ad esempio, poco c’entra con il “fare banca” da parte di Intesa Sanpaolo e Unicredit l’acquisto di azioni proprie, ed altrettanto poco c’entra con l’oggetto sociale di Eni, produzione e distribuzione di energia. Piuttosto deboli mi appaiono le varie motivazioni normalmente portate a favore di questa operazione:

a) quella di stabilizzare o sostenere la quotazione del





titolo. Difficilmente può affermarsi che ciò rientri nell'oggetto sociale, anche allargato; l'andamento delle quotazioni dovrebbe essere disgiunto dall'andamento dell'azienda il cui risultato è influenzato dalla capacità del management e dall'andamento generale dell'economia, e non sempre è correlato con l'andamento dei titoli. Temo piuttosto che il più delle volte questa motivazione voglia soddisfare mire dei soci di maggioranza o del Consiglio di Amministrazione. Inoltre qualora l'andamento generale delle Borse Valori si invertisse e la società non fosse più in grado di continuare politiche di

buy back, la situazione si capovolgerebbe contro la società stessa che dovrebbe prendere atto della svalutazione di una parte dell'attivo;

- b) quella di sostenere il corso dei titoli al fine di remunerare indirettamente gli azionisti, quasi al pari di un dividendo ulteriore (è la motivazione più frequente). Decisamente obiettabile, in quanto il dividendo è una remunerazione in moneta quindi certa per quell'esercizio mentre l'incremento del valore del titolo è insicuro fino a che non viene realizzato;
- c) l'opportunità di avere, la società, in portafoglio azioni proprie al fine di poterle scambiare con controparti in caso di operazioni straordinarie. Anche questa mi appare una motivazione opinabile a meno di non avere in vista e con concretezza una trattativa avviata in tal senso;
- d) avere in portafoglio azioni proprie al fine di attuare piani di remunerazione indiretta verso il management con stock option. Situazione a mia opinione portatrice di logica aziendale, quindi forse l'unica motivazione robusta tra quelle elencate, ma limitata a quei pochi casi nei quali viene attuata.

La soluzione per raggiungere lo stesso scopo può essere un aumento di capitale dedicato, ma più complessa burocraticamente.

Tirando le somme, il buy back, formalmente lecito e a volte con finalità aziendali, a mia opinione oggi si è trasformato in operazione molto più spesso solo finanziaria con scopi sfuggenti. Può sembrare che il Consiglio di Amministrazione abdichi (in parte) alla completa attuazione dell'oggetto sociale.

E in caso di procedura concorsuale come verrà valutato? Se la delibera di autorizzazione non è piuttosto ben motivata, e la successiva attuazione ha immobilizzato in azioni proprie un valore proporzionalmente rilevante, ritengo che la posizione possa essere seriamente censurata.

L'arbitro di parte e l'opinione dissenziente *

di Francesco Benatti

1. Una premessa. Nel nostro tempo si è manifestata un'accresciuta attenzione per l'arbitrato e sono aumentati gli studi e i convegni.

La tendenza che si sta affermando, ed è incisiva sulla sua natura, muove in evidente contrasto con il passato e porta ad una rimediazione della sua funzione e disciplina. Un aspetto di questa evoluzione riguarda principalmente il tema della composizione del collegio che è centrale nella regolamentazione dell'istituto.

È stata una felice intuizione della tradizione giuridica per sottrarre al monopolio dello Stato la decisione di controversie, affidandole ad un collegio di soggetti di cui ciascuna delle parti nomina un membro di sua fiducia per far sentire la propria voce in seno all'organo giudicante al fine di ottenere una decisione equilibrata che tenga conto di tutte le sfumature della lite, eliminando ogni sorpresa, frettolosità e superficialità.

Le parti, poi, possono accordarsi nella designazione del terzo e, in assenza di convergenza, rimettersi ad un soggetto che abbia un'autorità affermata per scegliere bene. Il compito è demandato alle Camere arbitrali o di Commercio oppure a presidenti di Tribunali, Corti di Appello, di Cassazione ecc., e nella nomina devono osservare le dovute cautele basate sulla conoscenza del contesto oggetto del procedimento. Inoltre è necessaria trasparenza per ovviare a critiche che spesso avvengono ex post ma che potrebbero essere evitate.

All'istituto hanno dedicato scarso interesse i privatisti, se si eccettuano alcuni saggi di Giorgio De Nova e il profondo contri-

*Queste pagine sono in corso di pubblicazione per i tipi della Pacini Giuridica nel volume La neutralità dell'arbitro di parte, a cura di Lamberto Lambertini, con uno scritto di Francesco Benatti e la prefazione di Stefano Troiano. Per gentile concessione della casa editrice.

buto di Emanuele Rimini¹, lasciando spazio ai processualisti che, per la loro formazione, lo hanno avvicinato al processo avanti al giudice togato. A ciò si accompagna, nell'ordinamento, il declino dell'autonomia privata in relazione ai rapporti negoziali che incide non solo nel contratto ma anche nel procedimento arbitrale e nelle sue regole. Si unisce, inoltre, l'influenza della prassi internazionale frequentemente adottata per l'espandersi del commercio oltre i confini nazionali. La maggiore incidenza del modello statunitense ha portato e porta ad essere favoriti i professionisti educati a questo modello. L'arbitrato internazionale, lungi dall'essere una panacea, è discusso e discutibile².

2. Si è avviato oggi, e lo conferma la recente riforma del codice di procedura civile, l'orientamento del legislatore a pretendere per l'arbitro di parte l'indipendenza e l'imparzialità. In altri termini si vuole obbligare la parte a designare un soggetto con cui non sussista alcun rapporto. La conseguenza è che l'arbitro viene equiparato al giudice. E' sufficiente leggere il novellato art. 813 in relazione all'art. 815 c.p.c., oltre ai regolamenti delle varie Camere che potrebbero configurarsi come una specificazione delle norme e anche, talvolta, un loro ampliamento. Se entrambi i requisiti sono naturalmente richiesti per il terzo, per l'arbitro di

¹ *Indipendenza vs imparzialità. Il ruolo dei Neutrals nella prevenzione e nella risoluzione delle controversie*, in *Analisi economica dell'economia*, Bologna, n. 2, 2022, 575 ss. Il saggio viene citato per l'importanza e profondità di pensiero sul tema qui affrontato. È un elaborato raro in dottrina.

² Dà luogo a molte perplessità che richiede, in chi ne fa ricorso, grande attenzione, cautela e competenza. Si segnalano ad esempio: l'esperimento delle prove testimoniali e soprattutto delle indagini tecniche che vengono decise dal Collegio solo dopo aver sentito gli esperti senza il conforto di una perizia di ufficio. Si basano sulla loro comprensione: è garanzia di sicurezza e protezione delle parti? Non parliamo del problema del diritto applicabile, quando il presidente è di un ordinamento diverso da quello applicativo: v. A. MAZZONI, *Contratto internazionale, arbitrato e lex contractus "ignota" all'arbitro*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2018, 583 ss.

Non sempre l'impugnativa dei lodi stranieri, per i vizi appena accennati, viene accolta per le regole rigide che ogni ordinamento adotta. Così resta la violazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del "processo giusto" e, talvolta, della Costituzione dello Stato, da cui dipende il diritto applicabile.

parte può sembrare un eccesso e soprattutto ci pone fuori dalla storia e dalla realtà con riguardo all'indipendenza.

Qui non si vuole patrocinare l'ammissibilità di ipotesi di contiguità non solo inaccettabili (raramente le ho viste nella mia esperienza), ma anche non decorose o che lasciano non poche perplessità, ma si invita a guardare concretamente a ciò che i soggetti vogliono quando si decidono a inserire nei contratti la clausola compromissoria.

Guardando all'esperienza di tempi non lontani e alle ragioni per cui è stato inventato l'arbitrato, strumento vantaggioso nelle dispute perché a giudicare collabora anche un soggetto scelto da una parte, è evidente che la connotazione propria di questa specificità non può essere del tutto eliminata. Serve equilibrio, ma non si può trascurare questo dato che impronta e conferisce la singolare identità dell'arbitrato. Si pone il problema dei limiti che ha l'indipendenza e l'imparzialità.

La nozione di imparzialità è di difficile definizione, trovandosi in dottrina una pluralità di tesi e non essendo reperibili, se non erro, sentenze al riguardo. Questo concetto può essere riempito da una molteplicità di voci secondo l'ideologia e la sensibilità giuridica di ciascuno.

Volendo riassumere il mio pensiero (ed è uno fra i tanti) e ritenendo il metodo giuridico una delle voci di maggior rilevanza, si constata che oggi è argomento di vivaci e contrastanti opinioni. Si pensi a quelle estreme di Paolo Grossi e di Nicolò Lipari, spesso accolte in giurisprudenza, che pretendono di superare il testo della legge a favore di una non definibile "ragionevolezza" e talvolta alle sentenze della Corte Costituzionale che sembrano assumere la dimensione di terza camera, e a quelle contrapposte degli originalisti. Pertanto l'imparzialità va vista in senso pratico al di là del dibattito dottrinale e deve essere ricondotta all'intelligenza di capire le situazioni e le ragioni giuridiche – economiche-sociali che sono alla base della fattispecie litigiosa, e richiede accuratezza nell'esaminarla anche alla luce del "buon senso", come criterio di riflessione nell'interpretazione, ferma restando l'osservanza del principio che "il testo delle norme va sempre letto".

Queste doti devono appartenere anche all'arbitro di parte. Il suo atteggiamento nel procedimento deve essere composto, non teso a elaborare argomenti pretestuosi, propositore di tesi indifendibili, ma volto a sostenere le giuste ragioni di chi l'ha designato, le debolezze delle posizioni altrui e a dedicarsi ad uno studio attento della controversia al fine di trovare la soluzione più corretta, anche non vista dal difensore o emersa nelle discussioni tra gli arbitri, se è a vantaggio di chi lo ha indicato. Non è una notazione spregiudicata, ma il rispetto della fiducia a base della designazione. Non deve, però, essere un secondo avvocato, ma l'interprete sereno e colto delle ragioni per cui è stato posto in quel collegio.

La questione più difficile da risolvere è quella della indipendenza. Una sbrigativa dottrina ha affermato che sarebbe più opportuno che gli arbitri fossero designati da una autorità come quelle sopra indicate. La tesi è inaccettabile e impraticabile: pensare di rimettere la nomina totale del collegio a terzi è anzitutto contraria alla natura dell'arbitrato e in secondo luogo occorrerebbero leggi stringenti per garantire la asetticità di questi terzi e la garanzia della loro affidabilità, che potrebbe dare luogo (e qualche volta è successo) a dubbi e preoccupazioni, facili da intuire e talvolta verificatisi reali, che è necessario risolvere. Soprattutto non è convincente la pratica degli albi da cui estrarre i membri del collegio da nominare e il criterio della rotazione è, nella maggior parte dei casi, politico - interessato.

Suggestiva è la tesi di Claudio Consolo che propone, come arbitri di parte, soggetti non neutrali. Può essere un'opinione da considerare anche perché pone le parti in posizione identica e non si crea un pregiudizio per nessuna di esse né disparità di trattamento. Si conserva l'equilibrio nel collegio e si potrebbe così aderire all'aspirazione dei contendenti. Si è prospettata la tesi dell'invalidità di una simile clausola per violazione dell'ordine pubblico, ma essa è coerente con l'origine dell'istituto, la sua natura ed essenza, perché l'arbitro non è un "giudice" ma un decisore di estrazione privata. E questa impronta non può essere mutata. Né si può obiettare che oggi il lodo produce "gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria" (art. 824 bis c.p.c.).

In realtà le norme garantiscono alle parti il significato giuridico della decisione che viene avvicinata alla statuizione dell'autorità giudiziaria per potere disporre regole di disciplina del lodo a rimedio dei vizi di violazione dei principi fondamentali del processo elencati da Elio Fazzalari³ e di quelli a base dell'ordinamento. Ma l'indipendenza – con riguardo alle precisazioni sopra fatte – non può essere limitata quando le parti hanno voluto, di comune accordo, stabilirne i criteri nella clausola compromissoria, salvo gli eccessi⁴.

Stando all'attuale indirizzo, ove si accolga il concetto di indipendenza in modo soltanto formalistico e letterale del termine, il che è il convincimento di molti, la domanda è quale può essere il futuro dell'arbitrato se viene meno una delle ragioni fondamentali che è alla sua base, cioè la fiducia della parte in chi designa.

Se la parte o il suo difensore non conoscono persone che possano meritare questo affidamento, si devono rimettere al “sentito dire” che non è mai informazione sicura. È, però, pacifico che, se nella dichiarazione di indipendenza vengano esposti fatti che potrebbero dare luogo a una non totale indipendenza e non vi è dissenso alla nomina, anzi “espreso” consenso delle parti, non sorge alcuna questione.

Qualora, invece, ci fossero obiezioni oppure, il che avviene più spesso, né consenso né dissenso, il problema non è risolto. Può non essere accettata la nomina, ma questo potrebbe rivelarsi un abuso (non ho, però, trovato riscontri). I rimedi che si possono escogitare (ma conviene andare avanti al giudice?) non sono utili né sicuri dato l'orientamento prevalente e non si conosce l'atteggiamento dei giudici, che, in due noti casi (in uno difensore e arbitro erano soci del Rotary e in un altro membri dell'Opus Dei),

³ V. *L'arbitrato*, Torino, 1997, 9 ss. e 15 ss.

⁴ Sorge il problema della legislazione dell'arbitrato e dei regolamenti delle Camere. Dovrebbero essere osservati, nei limiti di una ragionevole ammissibilità, da un lato i principi dell'autonomia privata e dall'altro quelli di un processo garantista.

La recente riforma ha perduto una favorevole occasione.

Nell'arbitrato internazionale occorrerebbe un ripensamento delle regole e della prassi, ma è impresa difficile per il coacervo di interessi coinvolti e per la cultura non conforme degli operatori.

hanno deciso in modo opposto. Qualora la valutazione sia affidata, ad esempio, ad una Camera arbitrale (ma ciò è inutile – per quanto ne sono a conoscenza – qualora il soggetto tenuto alla designazione è un giudice, salvo quando a Milano era presidente del Tribunale Tarantola, esemplare figura di giudice purtroppo scomparso), si richiede un'applicazione non meccanica e/o letterale dei regolamenti. Vanno riviste le IBA per una migliore e più realistica gradazione delle eventuali incompatibilità e l'adozione di soluzioni intelligenti, concrete e ragionate. Si deve anche tenere conto di quanto accade nella pratica della materia del contendere e soffermarsi sull'analisi della personalità dei difensori e della collocazione delle parti nella società e nel mercato.

Anzitutto non si sa se l'arbitro di parte, del tutto indipendente per disclosure, lo sia in fatto realmente. Parlo per esperienza. Ho visto arbitri designati dalla parte per convinzione delle loro qualità che, attratti dalla forza economica della controparte, hanno mostrato debolezza, timidezza, condiscendenza ecc. Si presume che cercassero di accaparrarsi un futuro cliente per la benevolenza mostrata verso di lui. Arbitri del tutto estranei alla parte alla quale sono abbinati, si sono manifestati decisi tutori del soggetto di riferimento per dimostrare che essi sono veri arbitri di parte e quindi crearsi una fama nell'ambiente professionale. La loro indipendenza, di fatto esistente, non preclude ad una protezione del cliente e a volte sono ancora più determinati rispetto a quelli scelti dalle parti. Taluno è andato oltre: è apparso un difensore, non un arbitro.

3. Alcune considerazioni sulla relazione di minoranza. Non è ammessa nei giudizi di Cassazione, del Consiglio di Stato e neppure avanti la Corte Costituzionale, dove sarebbe non solo utile, ma necessaria⁵: la mancata previsione è una lesione dell'ordinamento, perché non permette di percepire quali sentenze siano deboli e presentino margini di incertezza e pertanto non

⁵ Lo ha sostenuto anche Luigi Mengoni, che è stato giudice costituzionale, con il garbo che contraddistingueva la sua personalità, ma purtroppo senza quella forza che, per la sua autorità, sarebbe stata opportuna: *L'opinione dissenziente*, in *Scritti I, Metodo e Teoria giuridica*, a cura di CASTRONOVO-ALBANESE-NICOLUSI, Milano, 2011, 205 s.

possano costituire un “dictum” di “sicura” e “non contestabile” affidabilità della loro interpretazione della Carta Suprema.

Nell'arbitrato è frequente, e non può essere né impedita o vietata dagli altri componenti del Collegio né consentita o tollerata solo se è fatta con atto separato dal lodo come sua non componente, bensì espressione di una posizione esclusivamente personale, considerata estranea alla pronuncia.

La sua funzione è quella di mettere in evidenza la debolezza della decisione per motivi di diversa natura: ad esempio errori di fatto e, non considerazioni di dati fattuali, dubbia interpretazione di norme, violazioni o inosservanza di principi inderogabili della persona e del processo, in particolare motivazione insufficiente, superficiale, non attenta agli argomenti contrari e a tutte le serie prospettazioni. Nel caso di impugnativa, il motivo riguardante la motivazione, anche per insufficiente analisi delle questioni, raramente viene accolto per l'idea diffusa che al lodo pronunciato da soggetti di estrazione privatistica debba essere attribuita una certa stabilità, e allora segnalare i vizi, significa richiamare l'attenzione del giudice su un aspetto che, a mio parere, non merita la conferma del lodo: lo si ricava testualmente dall'art. 111 n. 6 della Costituzione. La statuizione: “tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati” non significa che basti una “qualunque” motivazione per rendere intoccabile una decisione⁶, ma ha lo scopo di essere un obiettivo vincolo dei giudici di tenere conto di tutti gli elementi che emergono nel processo e sia completa. Questo principio si collega all'art. 2 cost., perché il diritto di essere giudicati correttamente è un diritto fondamentale e inderogabile.

Vale per il giudice togato, anche se spesso se ne dimentica, ma anche per qualunque altro procedimento, quindi nell'arbitrato⁷.

⁶ La statuizione costituzionale porta ad una lettura appropriata dell'art. 823, sub 5 c.p.c.), quando dispone che nel lodo basta una “sommara esposizione dei motivi”. Invero il lodo non è per sua natura un provvedimento giurisdizionale, ma ad esso viene conferita questa efficacia, e comunque la motivazione attiene al diritto di difesa (ex art. 2 Cost.).

⁷ A mio parere, vi è aspetto non sufficientemente approfondito in dottrina e trascura-

Si potrebbe obiettare che nel mio discorso c'è una contraddizione tra la nozione data di indipendenza non strettamente formalistica e le modalità di redazione del lodo rispettose della Carta Suprema. Si tratta di un equivoco. Il problema è quello di decidere bene e questo è un fatto non legato alla nozione di indipendenza ma all'essenza del lodo che non può ledere diritti fondamentali in particolare quello della difesa. Del resto un problema simile si avverte anche nei contratti (art. 1418 c.c.). Non deve, però, essere una modalità per compiacere alla parte (come è capitato che un arbitro che, pur avendo condiviso la soluzione, ha poi chiesto se poteva dissentire).

L'indirizzo che sta prevalendo sull'arbitro di parte fa sorgere questa domanda: se abbia ancora senso ricorrere all'arbitrato. Una risposta si trova in una recente monografia di un bravo processualista, Alberto Romano, in questo passo del testo: "gli interventi più promettenti per accrescere la diffusione dell'arbitrato, potrebbero oggi concernere il relativo contesto sociale e di mercato, piuttosto che il codice di procedura civile. In proposito sono percorribili vie tra loro anche molto diverse a seconda delle inclinazioni politiche ed economiche di turno"⁸. Si accenna all'incentivazione finanziaria, alla campagna di sensibilizzazione e alla cultura, all'istituzione presso autorità di nomina di arbitri vincolati a tariffe contenute.

Non pare una risposta sufficiente e forse convincente. Non risolve il problema che cosa diventerà l'arbitrato senza più l'arbitro di parte su cui si fonda la "consapevole" fiducia della parte, ma, se letta con intento creativo o di attenzione alla nota sensibilità dell'autore, potrebbe essere vicino alla tesi qui enunciata, quan-

to dalla giurisprudenza. L'accento fatto dalla Costituzione al diritto delle parti di avere provvedimenti motivati come conseguenza di un "giusto processo" e di considerare il diritto di ciascun cittadino di conoscere, con esauriente completezza, le ragioni a fondamento di una sentenza che riguarda i suoi interessi, avrebbe dovuto fare riflettere su tanti aspetti del processo e dei limiti delle impugnative, cioè valutare l'ammissibilità delle tendenze a dare indicazioni di limitata ampiezza delle memorie difensive, della qualità e ambito delle motivazioni della sentenza e i confini contro cui si debbano esprimere le risposte delle Corti alle domande ed eccezioni delle parti. Questo è solo un dubbio che mi è sorto leggendo recenti decisioni e lodi.

⁸ *Diritto dell'arbitrato rituale*, Torino, 2023, 33.

do basa la definizione in relazione al “contesto sociale e di mercato” piuttosto che al codice di procedura civile.

Dipenderà dagli utenti e da una nuova intelligente fantasia dei giuristi e dei professionisti al pari di quella che ha inventato questo istituto e dell'avvedutezza intellettuale di chi comprende e si avvede del valore che, come espresso in modo criptico da A. Romano, ha l'opinione qui espressa. Oggi dobbiamo fermarci alla realtà e allo scontro con il diritto non inteso in modo sostanziale, bensì burocratico⁹.

⁹ In una monografia recente di ampio respiro di C. SPACCAPELO, su *L'imparzialità dell'arbitro*, Milano, 2009, i temi qui menzionati sono stati trascurati e questo fuggire della dottrina dai problemi reali fa pensare.

Acuto è il contributo di A. ZIMATORE, *Riflessioni sull'imparzialità dell'arbitro*, in *Rivista dell'arbitrato*, 2021, 697 ss. e perspicuo il commento di Lambertini, in *Lambaradan*, giugno 2022, 34 s.



LAMBERTO LAMBERTINI

Capitolo VI

La formazione del Collegio arbitrale e la scelta dell'arbitro di parte*

37

Se volessimo riassumere le tesi che sostengono queste pagine, basterebbe ricordare tre principi di base: una terna arbitrale è preferibile all'arbitro unico; è fisiologico e naturale che l'arbitro indicato dalla parte goda della fiducia di chi lo nomina; costui deve possedere un capitale culturale sufficiente a decidere sulla materia controversa e a relazionarsi con gli altri arbitri e con i difensori delle parti.

La scelta può *“avvenire rivolgendosi ad un numero assai vasto di soggetti, senza limiti di territorio, sede e persino di sapere tecnico, instaurando un rapporto avente una fortissima connotazione personale e fiduciaria. Questo è l'elemento che fonda opzioni di rilievo, come ad esempio quella a favore dell'equità come regola di giudizio; quella che esonera gli arbitri dall'osservanza delle regole del rito e addirittura consente nuove iniziative istruttorie d'ufficio; quella che spiega l'alto numero di esecuzioni spontanee di lodi; quella che rende tollerabili restrizioni come il divieto di procedere a nuovi accertamenti di fatto, la non censurabilità (omissis) dell'error in iudicando nell'impugnazione di fronte al giudice statale ed altro ancora”*¹.

Per soddisfare queste esigenze l'arbitro indicato dalla parte dovrà possedere, oltre ad un'adeguata cultura giuridica, anche una forte capacità relazionale ed un altrettanto adeguato scetticismo rispetto ai processi cognitivi propri e del Collegio.

¹ *L'arbitrato rituale*, ALPA e VIGORITI, in *Arbitrato, profili di diritto sostanziale e diritto processuale*, a cura di ALPA e VIGORITI, Torino, 2013, 269.

*Queste pagine sono in corso di pubblicazione per i tipi della Pacini Giuridica nel volume *La neutralità dell'arbitro di parte*, a cura di Lamberto Lambertini, con uno scritto di Francesco Benatti e la prefazione di Stefano Troiano. Per gentile concessione della casa editrice.

Come diremo meglio in seguito, l'arbitro deve anche possedere una personalità propria, che gli permetta di non cedere a conformistiche suggestioni.

Le parti infatti: *“confidano in una decisione che sia sostanzialmente equilibrata, che tenga conto di tutte le sfumature della controversia e, per quanto possibile, elimini la sorpresa della sentenza o quantomeno della sentenza che non esamini tutte le sfaccettature della lite in cui raramente una parte ha totale ragione e l'altra totale torto”*².

Volutamente non abbiamo annoverato tra le caratteristiche necessarie dell'arbitro di parte l'imparzialità, giacché riteniamo che il concetto debba essere criticato risolvendosi in un atteggiamento dello spirito *“che non ha riscontro pratico, che può far colpo su di un'opinione pubblica inesperta ed anche ingenua, ma è priva di consistenza e significato”*³.

Noi parliamo di neutralità e condividiamo che questo atteggiamento non sia appannaggio esclusivo dell'arbitrato libero, quello in cui sono le parti a procedere alla nomina.

Si è infatti osservato: *“L'elemento personale fiduciario si attenua, ma non scompare, anche quando la scelta dell'arbitro è mediata dal Presidente del tribunale, dagli enti che amministrano gli arbitrati, da qualunque altro organo a ciò deputato, perché comunque il rapporto che si instaura a seguito della designazione è fra le parti e il soggetto indicato, che con l'accettazione assume gli stessi obblighi e acquisisce gli stessi diritti degli arbitri selezionati dalle parti”*⁴.

Ora, come abbiamo scritto nel capitolo II, la parte richiede al proprio professionista (e in qualche modo anche all'arbitro che indicherà, quando la nomina spetti a quella parte) una stretta vicinanza ideologica o etica o politica, ritenendo di poter meglio interloquire con un soggetto a lui gradito, comunicandogli le informazioni confidenziali, le finalità ed i motivi del proprio agire sul piano giudiziale o arbitrale. Solo per questa vicinanza,

² BENATTI, *Quel che resta dell'autonomia dei privati*, in *Nuovo diritto civile*, 2, 2016.

³ BENATTI, *Autonomia privata ed arbitrato di parte*, in appendice, pubblicato in *Lambaran*, novembre 2016, 7-10.

⁴ ALPA e VIGORITI, *op. cit.*, 269.

la parte ritiene (quasi sempre a torto) di ricevere un servizio professionale più accurato e diligente. La stessa parte ritiene, in tal modo, di poter vincolare il proprio professionista (e l'arbitro di parte) ad una sorta di fedeltà che potrà offrirle i migliori frutti. Questa forma di affidamento fiduciario è evidentemente comprensibile sul piano strettamente umano, ma non è consigliabile quando si debba individuare il soggetto più adatto per comporre un Collegio arbitrale.

In qualche modo il discorso può valere anche quando la designazione è determinata da un soggetto terzo (Presidente del tribunale, Presidente di ordine professionale, Camera Arbitrale, ecc.), anche se qui non vi è possibilità di scelta. Ma il discorso può valere quando la parte non solo cerchi, come è naturale e quasi doveroso di comprendere le qualità culturali e personali degli arbitri nominati, ma cerchi una qualche forma di avvicinamento più o meno surrettizia .

E a questo punto occorre intendersi e ritorniamo al buon senso di chi afferma: *“È irrealistico pensare che la parte nomini un arbitro dal quale si aspetta un comportamento rigorosamente imparziale in sede di decisione”*⁵.

Anche se un'affermazione del genere va oltre il segno: la neutralità dell'arbitro di parte non si rivela nei meccanismi della nomina o nei rapporti informativi con le parti, ma nella capacità dell'arbitro di decidere senza i condizionamenti della parte.

Per questo l'aspettativa della parte, per avere qualche speranza di essere legittimamente soddisfatta, deve individuare le caratteristiche personali del designando più adeguate al giudizio. Si tratterà di scegliere naturalmente chi ha un'adeguata conoscenza della materia oggetto del giudizio per aver scritto su quella materia, per aver trattato, a livello giudiziario ed arbitrale una questione analoga, per aver sostenuto in una conferenza quella particolare tesi o per qualunque altro motivo concreto o conoscibile.

E questa ricerca è naturalmente legittima anche nel caso di nomina da parte di terzi.

⁵ TARUFFO, *Note sull'imparzialità dell'arbitro di parte*, in *Rivista dell'arbitrato*, 1997, 481.

Il circuito professionale infatti, per quanto apparentemente ampio, si risolve in un novero di persone che prevalentemente si conoscono tra loro, sia per vicinanza geografica, o per vicinanza di specializzazione frequentata o per altra via⁶.

In ogni caso la scelta operata dalla parte (o la nomina da parte di terzi) richiede una conoscenza delle qualità dell'arbitro.

Occorrerà allora individuare il *capitale simbolico* posseduto dall'arbitro che si desidera nominare, in relazione all'importanza delle questioni oggetto di arbitrato. Come è imprudente nominare un giovanissimo alle prime armi in una questione complessa, delicata e con arbitri di particolare esperienza, così è altrettanto imprudente nominare un arbitro di lungo corso, prestigio e preparazione in una questione bagatellare. In entrambi i casi si corre un rischio (di rischio si tratta, non di certezza): un giovane intelligente e ben preparato può avere successo anche in una questione di grande importanza e delicatezza, così come un aderente al circolo degli arbitri di maggior successo può trattare, con la diligenza dovuta, anche una questione di importanza relativa. Nel primo caso occorre evidentemente che gli altri componenti del Collegio condividano la tesi del giovane arbitro e che la facciano prevalere su ogni calcolo di convenienza nei confronti di una parte o del suo difensore. Nel secondo caso, la diligenza dell'arbitro molto esperto andrà a cumularsi al suo capitale culturale e relazionale. Occorre infine considerare che il secondo caso si realizza nella pratica molto più frequentemente del primo, non fosse altro perché il nostro sistema professionale non sembra avere molta fiducia nei giovani, commettendo un grave errore, peraltro diffuso in una società gerontocratica.

Ma, al di là dell'età e dell'esperienza, è consigliabile che la scelta dell'arbitro risponda a criteri oggettivi e non già alla semplice vicinanza alla parte. O, meglio, al difensore della parte, giacché

⁶ La rappresentazione mediatica del professionista, un tempo limitata ai penalisti maggiormente in vista, oggi è molto più diffusa, sia per l'interesse giornalistico a banalizzare l'attività legale, sia per la presenza di diverse testate dedicate ai professionisti e per la curiosità che le vicende economiche sollecitano, offrendo materie per una cronaca appena al di sopra del pettegolezzo.

è costui che nella maggioranza dei casi opera la scelta e la condivide con la parte che difende.

Peraltro molta attenzione deve essere prestata nella nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente. E questo per alcune importanti considerazioni. Una delle quali, probabilmente non la prima, è riferita al rapporto tra le parti e il Collegio, che consiste nel fatto che: *“La pronuncia di un lodo valido ed efficace è, infatti, un’obbligazione indivisibile, assunta dal Collegio nella sua unitarietà. In caso di mancata pronuncia, tutti gli arbitri rispondono pertanto solidalmente nei confronti delle parti, a meno che non risulti che tale omessa pronuncia sia stata determinata da impedimento imputabile ad uno solo di essi e rispetto al quale gli altri arbitri – usando l’ordinaria diligenza – non avrebbero potuto opporre alcun rimedio entro il termine prestabilito”*⁷.

*“Per escludere la responsabilità di tutti gli arbitri, si rende necessario dimostrare non solo che l’inadempimento sia imputabile ad uno solo di essi, ma anche che gli altri abbiano fatto il possibile per pronunciare il lodo”*⁸.

Si deve considerare che il ritardo nel deposito del lodo è una conseguenza diretta della negligenza del Presidente, al quale spetta l’importante compito di vanificare anche le iniziative degli arbitri che possano ritardare il processo decisionale. È quindi essenziale per i due arbitri indicati dalle parti scegliere un presidente efficiente, se non vogliono condividere la responsabilità di tardivi depositi.

Ma l’efficienza non è qualità sufficiente: è interesse degli arbitri di parte collaborare con un Presidente giudicante, colto e neutrale. Dunque è interesse degli arbitri indicati dalla parte scegliere un Presidente che abbia qualità professionali indiscusse.

Anche perché l’arbitro è responsabile nei confronti dei compromittenti anche quando interpreti le norme, violando la disciplina sottesa al processo ermeneutico⁹. E dunque le qualità tecniche del Presidente non possono essere trascurate.

⁷ VACCARELLA, *op. cit.*, 626.

⁸ VACCARELLA, *op. cit.*, 626.

⁹ BRIGUGLIO, *La responsabilità dell’arbitro al bivio tra responsabilità professionale e responsabilità del giudice*, in *Giust. Civ.*, I, 2006, 60.

Un'ulteriore ragione per scegliere un Presidente esperto deriva dal ruolo che il terzo arbitro con funzioni di Presidente deve e può svolgere nella formazione del convincimento del Collegio. Se è vero infatti che statisticamente un gruppo ristretto può decidere con maggiore approfondimento ed efficacia di un singolo (si veda il cap. IX), è anche vero che ciò può avvenire se ed in quanto vi sia un soggetto che stimoli la ricerca critica, che raccolga i punti fermi della ricostruzione dei fatti, che distilli i diversi giudizi differenti ed indipendenti, superando la tendenza al conformismo e ai più banali errori cognitivi. Un soggetto in grado di organizzare le fasi della prima conoscenza della materia da giudicare, del contraddittorio tra le diverse tesi, della critica delle false rappresentazioni.

Un soggetto terzo che non cerchi a tutti i costi l'unanimità, ma che accetti serenamente (a volte anche stimoli) una decisione a maggioranza.

Dunque la scelta degli arbitri di parte e del Presidente si rivela quanto mai delicata ed impone una valutazione dei diversi aspetti della personalità e del bagaglio culturale e relazionale degli arbitri e del Presidente.

Sul punto non vi sono regole predefinite, ma occorre adattare al caso concreto le diverse figure esperte della materia e della tecnica arbitrale.

E questo è tutt'altro che semplice.



UNIVERSITÀ di VERONA Dipartimento di **CULTURE E CIVILTÀ**

LIA
LAMBERTINI & ASSOCIATI
Studio Legale

Dialoghi del ponte



PALAZZO CANOSSA, CORSO CAVOUR 44
VERONA

23 Febbraio 2024
Ore 16

EMILIO ISGRÒ
SÌ ALLA NOTTE
con Valerio Terraroli

4 Marzo 2024
Ore 16

EMANUELE TREVI
LA CASA DEL MAGO
con Massimo Natale

26 Marzo 2024
Ore 16




ADRIANA CAVARERO – PAOLO PECERE
MADRE/NATURA

11 Aprile 2024
Ore 16

ELENA LOEWENTHAL
BREVE STORIA (D'AMORE) DELL'EBRAICO
con Renato Camurri

La partecipazione è gratuita e fino ad esaurimento posti.
La prenotazione potrà avvenire tramite mail alla segreteria organizzativa:
conversazioni@studiolambertini.it

**Volti
negli
ovali**



Copyright 1913, by E. G. Lutz

ALBERTO SCANDOLA

La ricusazione dell'arbitro

SOMMARIO: 1. L'istituto – 2. Il procedimento – 3. Casi particolari

1. L'istituto

Per dare effettività anche nel procedimento arbitrale al principio costituzionale previsto dall'art. 111, co. 2, Cost., in forza del quale le parti hanno diritto ad essere giudicate da un soggetto *terzo e imparziale*, il legislatore ha predisposto gli istituti dell'accettazione e della ricusazione, rispettivamente agli artt. 813 e 815 c.p.c., con l'obiettivo – quantomeno originariamente – di conservare le peculiarità proprie di detto procedimento.

L'art. 815 c.p.c. regola le sette ipotesi in presenza delle quali la parte di un procedimento arbitrale rituale¹ può proporre ricorso per ricusazione, tra le quali se ne possono individuare sei a carattere «chiuso», che descrivono quindi dei casi tipizzati, e una a carattere «aperto», che funge da clausola generale perché opera *se sussistono altre gravi ragioni di convenienza*; l'art. 813 c.p.c. disciplina, invece, l'accettazione dell'arbitro, nella quale egli deve indicare *ogni circostanza rilevante* rispetto all'art. 815 e funzionale dunque all'esercizio del diritto di cui al medesimo articolo².

1. Ancorché non sia vietato alle parti di disporre, nella clausola compromissoria, che all'arbitrato irrituale debba essere applicata la disciplina sulla ricusazione, si ritiene che, per l'arbitrato irrituale va esclusa l'applicabilità di questa disciplina, stante la sua natura non giurisdizionale (cfr., *ex multis*, Cass. 8472/2002; Cass. 7045/2000; Trib. Biella 26.7.1995). In tal caso, nell'arbitrato irrituale unico è consentito il ricorso alla revoca ex art. 1726 c.c. (cfr. Cass. 7045/2000).

2. Art. 813, co. 1, c.p.c.: *“L'accettazione degli arbitri è data per iscritto, anche mediante sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione, ed è accompagnata, a pena di nullità, da una dichiarazione nella quale è indicata ogni circostanza rilevante ai sensi dell'articolo 815, primo comma, ovvero la relativa insussistenza. L'arbitro deve rinnovare la dichiarazione in presenza di circostanze sopravvenute. In caso di omessa dichiarazione o di omessa indicazione di circostanze che legittima-*

A mente dell'art. 815, co. 1, c.p.c., un arbitro può essere ricusato al ricorrere di una di queste sette fattispecie:

- 1) se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;
- 2) se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella causa;
- 3) se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei difensori;
- 4) se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;
- 5) se è legato ad una delle parti, a una società da questa controllata, al soggetto che la controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza; inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;
- 6) se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi ha deposto come testimone;
- 6-bis) se sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro.

Va preliminarmente osservato che la disciplina di cui all'art. 815 solo in parte ricorda quella dettata per il processo civile, dove l'art. 51 c.p.c. scandisce una serie di specifiche ipotesi nelle quali il giudice *ha l'obbligo* di astenersi³, integrate dalla clausola aperta di

no la ricusazione, la parte può richiedere, entro dieci giorni dalla accettazione o dalla scoperta delle circostanze, la decadenza dell'arbitro nei modi e con le forme di cui all'articolo 813-bis”.

3. Art. 51 c.p.c.: *“Il giudice ha l'obbligo di astenersi:*

- 1) *se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) *se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o le-*

cui al comma II per la quale il giudice ha – in questo caso – la facoltà di astenersi per *gravi ragioni di convenienza*, mentre l'art. 52 c.p.c. si limita ad assicurare alle parti il diritto di proporre la ricusazione ai *casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi*⁴, precludendo di fatto il ricorso all'istituto proprio nei casi in cui il giudice versa in *gravi ragioni di convenienza*.

Una prima differenza tra gli artt. 52 e 815 è piuttosto evidente e riguarda la formulazione delle due norme sulla ricusazione. Nel processo civile, l'art. 52 riconosce la facoltà di ricusare il giudice rinviando alle ipotesi di astensione c.d. obbligatoria, di cui all'art. 51, co. 1; per quel che riguarda il procedimento arbitrale, invece, l'art. 815 riconosce la facoltà di ricusare l'arbitro nelle sette fattispecie ivi delineate, ricollegando poi all'assenza di tali impedimenti la facoltà di accettazione dell'incarico dell'arbitro di cui all'art. 813.

Una seconda distinzione parimenti piuttosto evidente riguarda le due clausole generali e comporta un'estensione maggiore dei casi di ricusabilità dell'arbitro rispetto a quelli del giudice. Infatti, la clausola generale mediante la quale si ricomprende, in via residuale, tutte quelle fattispecie in cui il giudicante versa in *gravi ragioni di convenienza*, è prescritta come specifica fattispecie di ricusazione solo dall'art. 815. Di contro, l'art. 51 definisce la clausola aperta come fat-

gato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha depresso in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore”.

4. Art. 52 c.p.c.: “Nei casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi, ciascuna delle parti può proporre la ricusazione mediante ricorso contenente i motivi specifici e i mezzi di prova.

Il ricorso, sottoscritto dalla parte o dal difensore, deve essere depositato in cancelleria due giorni prima dell'udienza, se al ricusante è noto il nome dei giudici che sono chiamati a trattare o decidere la causa, e prima dell'inizio della trattazione o discussione di questa nel caso contrario.

La ricusazione sospende il processo”.



tispecie di astensione c.d. facoltativa e, posto che la ricusazione del giudice civile è consentita solo nei *casi in cui è fatto obbligo al giudice di astenersi*, ne discende che non è possibile ricusare il giudice togato per *gravi ragioni di convenienza*.

Per vero, fino a poco tempo fa, questa importante distinzione non c'era. Prima della riforma operata nel 2022, l'art. 815 presentava infatti solo sei fattispecie tipiche di ricusazione, ossia cinque grossomodo sovrapponibili con altrettante ipotesi previste dall'art. 51, e una sesta che era – ed è – tipicamente confacente la materia arbitrale: *se [l'arbitro] non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti*.

A ben vedere, difettava quella valvola di respiro, poc'anzi ricordata, presente al tempo solo nel secondo comma dell'art. 51: la formulazione per «casistica» dell'art. 815, in vigore dal 2006, non consentiva dunque di ricusare l'arbitro per tale ragione⁵ e questa mancanza rendeva la ricusazione dell'arbitro affatto simile a quella del giudice.

Per maggior precisione, sotto il vigore dell'art. 815 nella formulazione originaria, quella precedente al 2006, nella quale il legislatore aveva operato un mero rinvio all'art. 51, parte della dottrina aveva suggerito di estendere le fattispecie di ricusazione dell'arbitro fino a ricomprendere i casi di astensione facoltativa, sulla scorta del semplice rinvio all'art. 51, senza condizioni, effettuato dalla vecchia formulazione dell'art. 815 c.p.c.⁶.

5. M. BOVE, *La nuova disciplina dell'arbitrato*, in M. BOVE, C. CECHELLA, *Il nuovo processo civile*, Milano, 2006, p. 72.

6. Per un maggiore approfondimento di questo orientamento si consigliano: T. CHIRICO, *Il commento*, in *Cor. Giur.*, 1997, p. 1452; L. B. DITTRICH, *L'imparzialità dell'arbitro nell'arbitrato interno ed internazionale*, in *Riv. Dir. Proc.*, 1995, p. 145.

In seguito, tuttavia, nella versione vigente dal 2006 – ma prima della riforma del 2022 – i dubbi si sono dipanati: la formulazione per fattispecie tipiche, non comprendendo le *gravi ragioni di convenienza*, escludeva la ricusabilità dell'arbitro in queste ipotesi.

In quel momento, più che mai, l'istituto della ricusazione dell'arbitro assomigliava a quello della ricusazione del giudice.

Peraltro, come detto, recentemente il legislatore ha provveduto ad inserire un'ulteriore ipotesi di ricusazione dell'arbitro, mediante l'introduzione del n. 6-bis) all'art. 815⁷. Si tratta proprio di quella che abbiamo definito come fattispecie a carattere «aperto», per la quale l'arbitro può oggi essere ricusato anche ove *sussistono altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull'indipendenza o sull'imparzialità dell'arbitro*.

Con tale novella evidentemente viene oltremodo estesa la facoltà di proporre il ricorso per ricusazione riconosciuta alle parti del procedimento arbitrale, in misura ben superiore rispetto alla corrispondente nel processo civile, in cui alla parte resta esclusa la possibilità di dolersi delle gravi ragioni di convenienza del giudice.

L'odierna formulazione dell'art. 815, estendendo abbondantemente le fattispecie per le quali le parti possono proporre ricorso per la ricusazione dell'arbitro, s'innesta in quella direzione che già da tempo il legislatore ha manifestato di voler intraprendere, volta a parificare la posizione dell'arbitro rispetto a quella del giudice togato.

È opportuno considerare come parte della dottrina abbia condivisibilmente osservato che questa tendenza a regolare la materia arbitrale in modo assai analitico incide in modo significativo sulla natura dello strumento arbitrale, riducendo l'autonomia dei soggetti coinvolti, storpiando i caratteri essenziali dell'istituto e ponendosi in contrasto con le ragioni poste alla base della sua origine e diffusione⁸. Invero, la sostanziale parificazione dell'arbitro rispetto al giudice civile non pare sorretta da ragioni pragmatiche che considerino la natura necessariamente diversa dei due istituti⁹. Infatti, dinnanzi alla cennata tendenza legislativa, va

7. Il numero 6-bis) è stato aggiunto dall'art. 3, comma 51, lett. c), D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo D. Lgs. n. 149/2022.

8. Un interessante approfondimento potrebbe essere quello di F. BENATTI, *La "figura" dell'arbitro*, in questa rivista, 2019, 1, pp. 13 e ss.

9. *Ibidem*.

sempre tenuto presente che le parti del procedimento arbitrale hanno il diritto – e il dovere – di contribuire alla formazione del collegio giudicante, esprimendo la nomina del proprio arbitro di fiducia¹⁰, scelta che per certi versi rappresenta l'estrinsecazione del principio del giudice naturale precostituito di cui all'art. 25, co. 1, Cost.

2. Il procedimento

Per quanto riguarda il procedimento di ricusazione dell'arbitro, esso è parimenti regolato dall'art. 815 c.p.c., nei termini che seguono.

La ricusazione va proposta con ricorso al presidente del tribunale nel cui circondario è fissata la sede dell'arbitrato, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione (art. 815, co. 3, primo periodo, c.p.c.). Ancorché il termine possa astrattamente decorrere da un momento successivo rispetto a quello della nomina dell'arbitro, si ritiene che il termine non possa comunque cadere oltre la sottoscrizione del lodo, posto che le ragioni di ricusazione non possono essere spese con l'impugnazione per nullità. L'unica eccezione a tale divieto è rappresentata dal caso in cui la le situazioni di incompatibilità in cui versa l'arbitro o il collegio si sostanzino in un'incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale¹¹. Il presidente si pronuncia con ordinanza, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni (art. 815, co. 3, secondo perio-

10. Si veda A. STESURI, *Gli arbitrati societari*, 2^a ed., Torino, 2007, p. 60.

11. Ciò è quanto è stato recentemente stabilito dalla Cassazione. Si veda Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 20558 del 13 ottobre 2015, in onelegale.it: *“Nel procedimento arbitrale, l'esistenza di situazioni di incompatibilità, idonee a compromettere l'imparzialità dei componenti del collegio, dev'essere fatta valere mediante istanza di ricusazione da proporsi, a norma dell'art. 815 c.p.c., entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, restando, invece, irrilevanti, ai fini della validità del lodo, le situazioni d'incompatibilità di cui la parte sia venuta a conoscenza dopo la decisione, che, ove non si traducano in una incapacità assoluta all'esercizio della funzione arbitrale e, in genere, della funzione giudiziaria, non possono essere fatte valere mediante l'impugnazione per nullità, attesa l'ormai acquisita efficacia vincolante del lodo e la lettera dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c., che circoscrive l'incapacità ad essere arbitro alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 812 c.p.c.”*.

do, c.p.c.). L'ordinanza con cui si pronuncia il presidente non è impugnabile, né ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di un provvedimento a carattere ordinatorio¹². Con la medesima ordinanza, il presidente del tribunale deve altresì provvedere sulle spese del procedimento, condannando l'istante al pagamento, in favore dell'altra parte, di una somma equitativamente determinata non superiore al triplo del massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense, nei casi di manifesta inammissibilità o manifesta infondatezza dell'istanza di riconsuazione (art. 815, co. 4).

È poi espressamente sancita l'irricusabilità dell'arbitro scelto, per la parte che l'ha nominato, salvo che per i motivi conosciuti dopo la nomina (art. 815, co. 2). Infine è stabilito che la proposizione dell'istanza di riconsuazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri (art. 815, co. 5). Qualora l'istanza di riconsuazione dovesse essere rigettata e il procedimento arbitrale fosse stato sospeso per determinazione degli arbitri, le parti dovranno procedere alla riassunzione che, si ritiene, debba avvenire ai sensi dell'art. 819-bis, co. 3, entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno dalla pronuncia del presidente del tribunale sulla riconsuazione.

Qualora l'istanza di riconsuazione dovesse invece essere accolta, le parti dovranno provvedere a sostituire l'arbitro nel rispetto dell'art. 811, in tema di sostituzione dell'arbitro, e l'attività compiuta dall'arbitro riconsuato o in suo concorso è inefficace.

3. Casi particolari

Quella ora descritta rappresenta la disciplina codicistica prevista per l'istituto della riconsuazione dell'arbitro rituale. Peraltro va data menzione del fatto che è possibile riscontrare delle regole aggiuntive rispetto a quelle ora viste.

L'art. 832, co. 1, c.p.c. consente infatti alle parti di rinviare, nella convenzione d'arbitrato, ad un regolamen-

12. Si veda quanto ha sancito sul punto Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 21/06/2012, n. 10359 (rv. 623095), in onelegale. it: "L'ordinanza pronunciata dal presidente del tribunale sull'istanza di riconsuazione di un arbitro non è impugnabile, neanche con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., attesi l'espresso disposto dell'art. 815, terzo comma, cod. proc. civ., e la sua natura di provvedimento a contenuto ordinatorio, in quanto tale non qualificabile come sentenza in senso sostanziale".

to arbitrale precostituito. Si tratta dell'arbitrato c.d. amministrato, ossia di quel procedimento arbitrale le cui norme di funzionamento non sono individuate dalle parti direttamente, ma bensì attraverso il richiamo ad un regolamento arbitrale precostituito da un'istituzione arbitrale, la quale gestisce e organizza l'arbitrato¹³. In tali casi, l'art. 832, co. 5, c.p.c. espressamente consente di *prevedere ulteriori casi di sostituzione e riconsuazione degli arbitri in aggiunta a quelli previsti dalla legge*. Un esempio di arbitro amministrato potrebbe essere quello rappresentato dalla Camera arbitrale promossa presso le Camere di Commercio in Italia, ciascuna con un proprio statuto e un proprio regolamento (e un proprio codice deontologico, che l'arbitro si impegna a rispettare in sede di accettazione dell'incarico¹⁴). Queste ultime promuovono la costituzione di organismi arbitrali e conciliativi per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori, tra le quali s'annoverano, appunto, le Camere arbitrali. Secondo un'indagine condotta dal Sole24Ore¹⁵, nel 2021 in Italia sono presenti 142 Camere arbitrali, delle quali ben 64 attive presso le Camere di commercio, registrando un crescente aumento negli anni sia in termini di organismi arbitrali sul territorio italiano, sia in termini di ricorso allo strumento arbitrale.

Nel caso della Camera arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Verona, ad esempio, l'art. 15 del Regolamento riconosce la facoltà di riconsuare l'arbitro¹⁶, oltre che nei casi previsti dall'art. 815 del c.p.c., anche *per mancanza di neutralità, per carenza di*

13. Per un maggiore approfondimento si consiglia: S. BOCCA-GNA, *Sub art. 832*, in C. CONSOLO, F. P. LUISO, *Comm.*, III, 3^a ed., Milano, 2007, p. 6086.

14. La violazione delle regole del codice deontologico può costituire causa di sostituzione dell'arbitro, anche d'ufficio. Si veda, ad es., quanto afferma l'art. 12 del Codice Deontologico dell'Arbitro adottato dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Verona: "*l'arbitro che non rispetta le norme del presente Codice Deontologico è sostituito, anche d'ufficio, dal Consiglio della Camera Arbitrale che, a seguito di tale violazione, può anche rifiutarne la conferma in successivi procedimenti*".

15. L'indagine è stata pubblicata con il titolo *Procedimenti arbitrali in Camera Arbitrale di Milano tutti i dati del 2021, ogni tre giorni depositato un arbitrato*, in Norme e Tributi, 31 gennaio 2022. Disponibile al link: <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/procedimenti-arbitrali-camera-arbitrale-milano-tutti-dati-2021-ogni-tre-giorni-depositato-arbitraggio-AE-Q3GHBB>. (Ultimo accesso: 29 maggio 2024).

16. Consultabile qui: <https://www.vr.camcom.it/it/file/statuto-e-regolamento-312021pdf-0/download?token=BaQUPSPE>. (Ultimo accesso: 29 maggio 2024).

imparzialità e di indipendenza e per gravi infrazioni alle norme del codice deontologico.

Si tratta evidentemente di ipotesi aggiuntive rispetto a quelle stabilite dal legislatore, che estendono l'alveo delle fattispecie di ricusazione.

Tra le altre maggiori novità rispetto alla disciplina legislativa, si segnala:

1. l'istanza di ricusazione deve essere fatta entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione, e non dalla nomina;
2. è espressamente regolato il procedimento di ricusazione, consentendo a tutte le parti e gli arbitri di depositare osservazioni, nonché alle prime anche ricusazione incidentale;
3. la decisione sull'istanza di ricusazione spetta al Consiglio Arbitrale, il quale deve tenere anche conto dei requisiti di indipendenza ed imparzialità che devono contraddistinguere la funzione dell'arbitro, e non al presidente del tribunale del circondario in cui è fissata la sede dell'arbitrato.

Va infine dato atto del fatto che sono state predisposte Linee Guida sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale (*IBA Guidelines on conflicts of interest in international arbitration*)¹⁷, al fine di rendere più agevole agli arbitri nominandi la valutazione della loro posizione rispetto alle situazioni di potenziale conflitto di interesse nelle quali potrebbero trovarsi. La struttura delle Linee Guida è costituita da una prima parte in cui sono enucleati i sette principi generali sull'imparzialità, l'indipendenza e sul dovere di dichiarare le situazioni di conflitto, e una seconda parte che disciplina l'applicazione dei suddetti principi, classificando tre possibili livelli di rischio (le liste rossa, arancione e verde) e fornendo concreti esempi¹⁸.

L'utilità di queste Linee Guida va peraltro oltre la valutazione dell'arbitro nominando che egli fa di sé, potendo costituire uno strumento di valutazione uti-



le anche per la parte che intenda proporre il ricorso per ricusazione, nonché per l'organo che ne adotta la decisione. Sono infatti state già consultate, più volte, dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano nell'assunzione della decisione a valle di diversi procedimenti di ricusazione. In particolare, in un procedimento per ricusazione in cui l'arbitro nominato da una parte (Alpha) dichiara di ricoprire la carica di arbitro in altro procedimento pendente innanzi alla Camera Arbitrale, in cui la parte che lo ha nominato è assistita da un collegio difensivo di cui fa parte (anche) uno degli avvocati che difende la medesima Alpha, il Consiglio Arbitrale ha proceduto a confermare l'arbitro, non considerando rilevante la circostanza dichiarata, anche alla luce delle *IBA Guidelines 2014 on conflicts of interest* (par. 3.3.8. – orange list)¹⁹.

17. Le Linee Guida sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale possono essere consultate al seguente link: <https://www.camera-arbitrale.it/Documenti/IBA-guidelines-on-conflict-of-interest-nov2014.pdf>. (Ultimo accesso: 29 maggio 2024).

18. C. MARTINETTI, *Le linee guida dell'International Bar Association (IBA) sui conflitti di interesse nell'arbitrato internazionale*, in *Giur. Arb.*, 2019, 1.

19. La decisione è il provvedimento del Consiglio Arbitrale della CAM Milano del 18 novembre 2015, ed è reperibile al seguente link: <https://www.camera-arbitrale.it/it/download/decisioni/28/decisione.pdf>. (Ultimo accesso: 29 maggio 2024).



SERENA PICCOLI

La responsabilità dell'attestatore del piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F.

51

La recente sentenza del Tribunale di Vercelli (sentenza n. 157 del 02.04.2024), resa all'esito di un giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria esperita da un Fallimento nei confronti di alcuni atti esecutivi dell'accordo ex art. 67 L.F., ci ha fornito il pretesto per approfondire alcuni aspetti relativi alla figura dell'attestatore del piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F. e alla sua attività di attestazione.

Se la sentenza si concentra, in particolare, sulla valutazione degli atti esecutivi del piano ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F. e sulla loro esenzione (o meno) dall'azione revocatoria, tale valutazione ci permette altresì di delineare quali sono i presupposti che possono comportare la responsabilità dell'attestatore di un piano inidoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa.

E dunque, ripercorrendo brevemente la vicenda nella parte più di nostro interesse, occorre rilevare come il Tribunale di Vercelli abbia effettivamente dichiarato inetto o manifestamente non fattibile il piano di risanamento in esecuzione del quale era stato stipulato un accordo interbancario tra la società poi fallita e gli istituti credito e ciò in quanto, nello stesso, premesse e conclusioni erano in forte contraddizione.

L'inettitudine del piano, e dunque le gravi omissioni dell'attestatore, hanno privato l'accordo di risanamento degli effetti protettivi tipici prescritti dall'art. 67 L.F., determinando la revoca degli atti dispositivi esecutivi del medesimo.

Le ragioni illustrate dal Tribunale con la citata sentenza sono particolarmente rilevanti e pertinenti con l'analisi in oggetto e meritano, pertanto, di essere riprese: "Il giudizio con cui il giudice deve valutare se gli atti esecutivi di un piano ex art. 67 co. 3 lett. d) LF siano o no esenti dall'azione revocatoria proposta dal curatore fallimentare va condotto (Cass. ord. nn. 6508/2023 e 3018/2020):

- a) *ex ante*;
- b) *parametrando sulla condizione professionale del terzo contraente, che farà valere l'esenzione allegando di aver fatto affidamento sul piano, circa l'idoneità di questo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa;*
- c) *nei soli limiti dell'assoluta ed evidente inettitudine del piano presentato allo scopo di cui al punto precedente*".

Il giudizio di assoluta, evidente, inettitudine del piano ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F. non viene espresso dal Tribunale, come si suol dire, col senno di poi, ossia del tempo presente, quando si conoscono le sorti della procedura concordataria del 2017, di quell'altra che si tentò d'intraprendere a inizio 2020 e, infine, del fallimento dichiarato con sentenza del 30.09.2020. Il giudizio è compiuto *ex ante*, avendo riguardo alle stesse premesse di cui le parti diedero conto quando stipularono il piano ex art. 67, comma 3, lett. d), L.F. Tale principio, peraltro, era già stato espresso dalla Suprema Corte, la quale aveva sancito che: "a norma dell'art. 67, comma 3 lett. d) l. fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv. con mod. nella l. n. 134 del 2012) la veridicità dei dati aziendali costituisce elemento costitutivo dell'attestazione, quale necessario presupposto della valutazione di ragionevolezza del piano; inoltre, per ritenere esenti dalla domanda di revocatoria fallimentare proposta dalla curatela gli atti esecutivi di un piano attestato di risanamento, a norma dell'art. 67, comma 3 lett. d) l. fall. (nel testo previgente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con mod., nella l. n. 134 del 2012) il giudice deve effettuare, con giudizio *ex ante*, una valutazione, parametrata sulla condizione professionale del terzo contraente, circa la idoneità del piano, del quale gli atti impugnati costituiscono strumento attuativo, a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa, seppure in negativo, vale a dire nei soli limiti della

*assoluta, evidente inettitudine del piano presentato dal debitore a tal fine*¹.

In tale prospettiva, come osservato in dottrina², la verifica della idoneità del piano passa necessariamente per una valutazione del documento (ossia l'attestazione del professionista) che, a corredo del predetto piano, unicamente consente di applicare il beneficio dell'esenzione previsto dall'art. 67 L.F.

Ma la valutazione di ragionevolezza del piano presuppone a monte la veridicità dei dati e la complessiva coerenza rispetto agli obiettivi del risanamento dell'esposizione debitoria e del riequilibrio della situazione finanziaria, quali elementi sui quali la valutazione del professionista non può che fondarsi, a pena di una insanabile contraddittorietà e perciò inidoneità della stessa attestazione.

Difatti, se l'effetto protettivo dell'esenzione da revocatoria è collegato funzionalmente all'esistenza di un collegamento causale e originario tra il piano e l'atto esentato da revocatoria, ne deriva che il piano dovrà essere sufficientemente dettagliato da consentire un successivo adeguato giudizio in ordine alla riferibilità al medesimo degli atti posti in essere in sua esecuzione ai fini della loro esenzione dall'azione revocatoria. In difetto di tali presupposti, il piano redatto non potrebbe essere ricondotto all'istituto legale del piano di risanamento, con conseguente inoperatività dell'esenzione.

Il giudice dell'azione revocatoria dell'atto esecutivo di un piano di risanamento attestato è investito, perciò, innanzitutto di un potere di controllo sulla razionalità dell'attestazione resa dal professionista sulla veridicità del dato aziendale e sulla fattibilità del piano sviluppato a partire da quel dato (quindi valutazione sul giudizio effettuato dall'attestatore, inteso come razionalità argomentativa dell'attestazione di fattibilità economica del piano di risanamento).

A tale valutazione – che si direbbe di “fattibilità giuridica”, per richiamare il noto precedente della giurisprudenza a Sezioni Unite avente ad oggetto il giudizio di fattibilità del concordato preventivo³ – si

1. Cfr. Cassazione civile, sez. I, 10 febbraio 2020, n. 3018.

2. L. Falcone, *La revocabilità degli atti esecutivi del Piano attestato alla luce della recente giurisprudenza di legittimità*, nota a Cassazione civile, 10 febbraio 2020, n. 3018, sez. I, in *GiustiziaCivile.com*, fasc., 8 maggio 2020.

3. Cass. Civ., SS. UU., 23 gennaio 2013, n. 1521, secondo cui il concetto di «fattibilità» – e quindi di realizzabilità – della proposta si declina in una distinzione che concerne, per un verso, la fattibilità giuridica e, per altro, quella economica. La «fattibilità giuridica» consiste in un sindacato diretto e

affianca il controllo della sussistenza o meno di una assoluta, manifesta non attitudine dell'atto esecutivo del piano oggetto di revocatoria a raggiungere gli obiettivi prefissati – cd. “fattibilità economica” –, che ovviamente non sarà sindacato sulla convenienza né sul merito in concreto dell'atto a realizzare il risanamento, ma verifica della razionalità dell'atto rispetto al piano di risanamento, argomentativamente espressa dal giudizio reso dal professionista attestatore.

In altre parole, sulla scorta dei principi espressi nel medesimo precedente, il sindacato giudiziale sulla fattibilità del piano da parte del tribunale è limitato alla fattibilità giuridica e consiste, da un lato, nel controllo di legalità di quanto previsto dal piano e dei singoli atti della procedura e, dall'altro, nella verifica della rispondenza degli stessi alla causa concreta del procedimento, intesa come riconoscimento ai creditori di una pur minima soddisfazione del credito da questi vantato entro tempi ragionevoli. Rientra, dun-

non di secondo grado volto a verificare la compatibilità delle modalità attuative previste dal piano con le norme di legge inderogabili. Diverso invece il controllo sulla «fattibilità economica» da parte del giudice. A tal proposito, le Sezioni Unite ritengono necessaria un'indagine sulla «causa» della procedura di concordato e distinguono il profilo della c.d. causa in astratto da quello della c.d. causa in concreto. Non è possibile, secondo le Sezioni Unite, stabilire in astratto i limiti dell'intervento del giudice in ordine alla fattibilità (economica) del concordato, dovendosi avere riguardo alla causa concreta della procedura. Questa sussiste ed è soddisfatta ove sia garantito il diritto dei creditori di votare avendo contezza di tutti i dati a tal fine necessari e ove il piano persegua le finalità del superamento della situazione di crisi dell'imprenditore riconoscendo ai creditori una percentuale pur minima di soddisfazione del credito in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti.

Compito del giudice è, dunque, in primis, quello di verificare l'idoneità della documentazione prodotta a fornire gli elementi di giudizio necessari ai creditori per esercitare il proprio voto in modo informato; ciò avviene anche attraverso un controllo circa la presenza, l'analiticità, la complessiva coerenza e logicità delle attestazioni di veridicità dei dati e di fattibilità del piano dell'esperto e delle motivazioni poste alla base di tale giudizio. In secondo luogo, il giudice deve verificare la fattibilità giuridica della proposta e l'effettiva compatibilità di quanto previsto dal piano con le norme inderogabili dell'ordinamento. Infine, circa la fattibilità economica del piano, il giudice potrà esprimersi soltanto in caso di manifesta impossibilità di realizzazione della causa concreta del concordato, intesa come soddisfazione anche minima dei creditori concorsuali nel rispetto dei termini indicati nella proposta; solo ove accerti l'assenza di tali presupposti, il giudice potrà negare o revocare l'ammissione del debitore alla procedura o l'omologazione del concordato.

que, nell'ambito di tale controllo – oltre alla verifica sulla sussistenza dei presupposti per l'ammissione – l'accertamento della logicità e della coerenza complessiva delle conclusioni dell'attestatore nonché della attuabilità giuridica di quanto assunto nel piano. Il sindacato sulla fattibilità del piano in capo al giudice può estendersi al profilo della fattibilità economica, invece, soltanto nel caso in cui emerga *prima facie* l'assoluta inidoneità del piano proposto a realizzare la causa concreta della procedura, ossia a soddisfare in qualche misura, seppur minima, i crediti entro i termini di adempimento previsti nella proposta, purché ragionevoli.

Ecco che, dunque, nell'esecuzione del proprio compito, l'Attestatore non può (e non deve) limitarsi ad una verifica generica fattibilità del piano al risanamento della esposizione debitoria dell'impresa, ma deve evidenziare gli estremi di coerenza con le cause e circostanze del dissesto individuate, la valutazione comparata di possibili ipotesi alternative, l'indicazione di obiettivi e risorse che permettano all'impresa il recupero di una condizione di equilibrio⁴. A tal fine, l'Attestatore deve applicare in modo stringente i principi di attestazione dei piani di risanamento, così come delineati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili⁵.

Per esprimere il giudizio di fattibilità, pertanto, l'Attestatore deve aver acquisito una visione globale di quanto rilevato mediante le analisi degli aspetti emersi da ipotesi strategiche, strategia di risanamento, programma di azione, ipotesi economico-finanziarie e stress test, nonché maturato un convincimento circa la concreta realizzabilità del Piano in funzione delle risorse e delle competenze delle quali l'impresa dispone. Solo in tal modo, l'Attestatore potrà attestare, per l'appunto, l'idoneità – in termini di fattibilità – del piano a soddisfare i creditori e potrà ritenersi esente da eventuali responsabilità nei confronti dei soggetti interessati.

Sul punto, del resto, la stessa giurisprudenza di merito⁶ con riferimento all'aspetto della c.d. “fattibilità

giuridica” si era espressa nel medesimo senso, richiedendo che “*la motivazione del giudizio di fattibilità debba essere adeguata, completa e coerente con la motivazione*” e precisando poi che “[...] *il professionista attestatore dovrà specificare quali verifiche abbia svolto onde appurare la fondatezza e corrispondenza ai principi contabili dei dati messi a sua disposizione, quali verifiche abbia compiuto in ordine all'esistenza ed all'ammontare dei debiti e a fondamento della valutazione di esigibilità dei crediti, nonché quali concrete valutazioni di fattibilità del piano abbia compiuto*”.

Nell'ambito della verifica della “fattibilità giuridica” – da parte dell'Autorità Giudiziaria – non potrà prescindersi, quindi, da una puntuale verifica in ordine all'esplicita indicazione da parte dell'attestatore circa la concreta fattibilità economica in relazione agli obiettivi che si propone il piano concordatario e alla specifica situazione concreta, e ciò in quanto è proprio l'aspetto della fattibilità del piano che è collegato al contenuto della proposta e alle modalità individuate dal debitore stesso di superamento della crisi di impresa.

Ancora una volta emerge, dunque, come la relazione dell'attestatore non rappresenti un coacervo di auspici, né una parafrasi di quanto già enunciato dai professionisti del ricorrente. Essa è invece un fondamentale documento contabile informativo, di verifica sia per i creditori, chiamati ad esprimere le proprie valutazioni in ordine alla convenienza della proposta, ma anche per il giudice.

L'Attestatore diventa una figura di garanzia nell'interesse, oltre che del debitore, di ogni singolo creditore e dell'intera procedura.

Alla luce di ciò, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è quindi possibile delineare la responsabilità civile dell'attestatore, la quale è configurabile – per l'appunto – sia nei confronti dell'imprenditore-debitore, sia dei creditori o di qualsiasi altro soggetto interessato, seppur con differente natura. La responsabilità civile nei confronti dell'imprenditore è di tipo contrattuale, in ragione del vincolo negoziale, vale a dire del contratto di opera professionale, tra imprenditore e attestatore, derivante dal conferimento, da parte del primo in favore del secondo, dell'incarico professionale (cd. mandato professionale) ed è commisurata alla diligenza professionale⁷.

4. Cfr. F. Canazza, *L'eccezione di inadempimento quale motivo ostativo all'ammissione allo stato passivo del credito dell'attestatore*, ne Il Fallimento 7/2021.

5. Sul punto, peraltro, si deve segnalare che proprio in questi giorni è in corso la modifica del testo del 2021. Il termine per l'invio dei commenti al nuovo testo è scaduto in data 11.04.2024.

6. Trib. Padova, 20 dicembre 2012, decr.; v. anche Trib. Monza, 22 gennaio 2013.

7. si legga, sul punto, M. Monteleone, *La responsabilità penale e civile dell'attestatore nei procedimenti di composizione della crisi d'impresa*, disponibile sul portale “Osservatorio sulle crisi di impresa”, <https://www.osservatorio-oci.org/>.

Affinché sia configurabile la responsabilità dell'attestatore nei confronti dell'imprenditore è necessario che la condotta del professionista sia stata negligente, ovvero che l'attestatore non abbia usato, nello svolgimento dell'incarico, la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c., secondo cui "nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata". La dottrina ritiene applicabile alla materia della responsabilità civile dell'attestatore la disposizione di cui all'art. 2236 c.c., che delimita la responsabilità professionale al dolo e alla colpa grave nella sola ipotesi in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà⁸. Allo stesso modo si sono espresse altresì le Sezioni Unite, nella già citata sentenza del 2013, ponendo l'art. 1176, comma 2, c.c. in correlazione con l'art. 2236 c.c., che ne rappresenta un'integrazione complementare.

Riprendendo il ragionamento dottrinale⁹ e volendo provare quindi a definire gli obblighi a cui agli art. 1176 e 2236 c.c. si riferiscono – diligenza, prudenza e perizia –, si può ricondurre il concetto di perizia all'insieme delle cognizioni tecniche acquisite sia attraverso lo studio che tramite l'esperienza, che consentono di eseguire un'attività secondo le regole dell'arte. Sul versante opposto, l'imperizia rilevante ai fini dell'inadempimento è individuabile nell'azione svolta nella consapevolezza di non avere le capacità per eseguire l'incarico assunto, ovvero nell'inosservanza delle cognizioni tecniche generali e fondamentali attinenti l'esercizio della professione, che, seppur non codificate, sono estratte nell'uso comune ed abitualmente applicate¹⁰. La prudenza, a sua volta, deve considerarsi essere costituita dall'agire solo a seguito di una conveniente preventiva riflessione, approntando le cautele del caso e considerando i rischi – anche solo eventuali – che possono conseguire all'azione. Deve quindi ritenersi presente l'imprudenza ogni qualvolta manchi la rappresentazione da parte

8. G. Lo Cascio, *Il fallimento e le altre procedure concorsuali. Appendice di aggiornamento al d.lgs. 12.9.2007, n. 169*, Milano, 2008, 285; D. Galletti, *Commento all'art. 160 l.f.*, in *Il nuovo diritto fallimentare*, diretto da A. Jorio, Bologna, 2007, 2331; S. Ambrosini, *Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, Padova, 2008, 70-71.

9. F. Canazza, *L'eccezione di inadempimento quale motivo ostativo all'ammissione allo stato passivo del credito dell'attestatore*, cit.

10. R. Favale, *La responsabilità civile del professionista forense*, Padova, 2002, 256.



del professionista della possibilità dell'evento dannoso. Anche il professionista, nell'assolvere l'incarico ricevuto dal cliente, ha il dovere di informare i propri atti a prudenza in quanto questa rappresenta un limite alla propria discrezionalità tecnica¹¹.

Declinando, quindi, la regola di cui sopra, per cui qualora la presentazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, la responsabilità viene circoscritte alle sole ipotesi di dolo e colpa grave, si può dedurre che (i) il dolo è raffigurabile nella consapevolezza di dovere una determinata prestazione e di omettere di darvi esecuzione, accettando così il rischio di impedire il soddisfacimento della pretesa creditoria; mentre (ii) la colpa grave si ha nei casi in cui il professionista non adotti le dovute cautele e/o dimostri di non conoscere e/o di non applicare le precauzioni che ogni professionista di quel settore – con quella specializzazione – deve conoscere ed adottare¹². Con riferimento, invece, alla responsabilità del professionista attestatore nei confronti dei creditori o di terzi danneggiati, una parte della dottrina¹³ ritiene che si tratti di responsabilità contrattuale in senso lato, in quanto derivante dalla violazione di un obbligo di protezione che il professionista ha *ex lege* nei confronti di tutti i soggetti direttamente coinvolti, in virtù del suo ruolo¹⁴.

11. C. Lega, *Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza*, Milano, 1974, 832.

12. F. Canazza, *L'eccezione di inadempimento quale motivo ostativo all'ammissione allo stato passivo del credito dell'attestatore*, cit.

13. A. Patti, *I diritti dei creditori nel nuovo concordato preventivo*, in *La tutela dei diritti nella riforma fallimentare. Scritti in onore di G. Lo Cascio*, a cura di M. Fabiani e A. Patti, Milano, 2006, 280.

14. Altra parte della dottrina ritiene invece si tratti di una responsabilità di natura extra-contrattuale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 2043 c.c.) nei confronti dei creditori che abbiano subito un danno immediato e diretto in relazione alla condotta illecita dell'attestatore (cfr. M. Nobili, *Domanda di*

Conforme pare essere altresì la giurisprudenza: per effetto dell'assimilazione dell'Attestatore all'ausiliario del giudice, pur nella consapevolezza che non gli è riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale¹⁵, all'Attestatore è imposto di affrontare gli incarichi con prudenza e adeguata perizia, fornendo ai creditori e eventualmente al giudice una visione chiara, esaustiva e affidabile della situazione in cui versa l'impresa, in modo da comprendere l'iter che ha condotto l'impresa stessa a tentare e a proporre una soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale; di talché andrà prestata attenzione anche agli accadimenti preconcorsuali ritenuti determinanti, sia sotto il profilo causale che sotto il profilo logico-temporale, ai fini della ricostruzione del patrimonio dell'impresa al momento di accesso allo strumento di regolazione della crisi¹⁶. Considerate le importanti funzioni che l'ordinamento attribuisce all'attestatore e l'affidamento che sulle sue valutazioni possono riporre soggetti terzi (rispetto al debitore che conferisce l'incarico), la responsabilità verso i creditori è, dunque, qualificabile come responsabilità da contatto sociale, prefigurata come responsabilità da contatto fondata su obblighi di protezione¹⁷.

Si tratta di responsabilità verso i singoli creditori che sono stati lesi dalle dichiarazioni infedeli del professionista. Nello specifico, per i creditori anteriori alla predisposizione del piano, si tratta di lesione del loro interesse alla conservazione del patrimonio del debitore che verrebbe compromessa dal concorso di altri creditori a causa del ritardo nella dichiarazione di fallimento; per i creditori successivi alla predisposizione del piano, si tratta di lesione della libertà contrattuale, in quanto sono stati indotti dalle false dichiarazioni ad assumere, erroneamente, decisioni favorevoli al piano di concordato.

Irrisolto appare il problema di stabilire se, in caso di successivo fallimento, possa ravvisarsi una responsabilità dell'esperto nei confronti della massa dei creditori e se, di conseguenza, il curatore sia legittimato

concordato e sua ammissibilità o inammissibilità, in AA.VV., *Fallimento e crisi d'impresa*, Milano, 2019, 683; C. Palmerio, *La domanda di concordato*, in AA.VV., *Fallimento e altre procedure concorsuali*, a cura di A. Anglani – F. Casaris – G. Fauda – F. Marelli – G.C. Sessa, Milano 2017, 636 e S. Casonato, *Art. 160-186. Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione*, in AA.VV., *Formulario annotato delle procedure concorsuali*, a cura di L. Guglielmucci, Padova 2012, 483).

15. SS.UU., sentenza n. 1521/2013.

16. Cass. Civ. Sez. I, 29 dicembre 2023, n. 36401.

17. A. Didone, *Chiose in tema di responsabilità civile del professionista attestatore*, ne *ilfallimentarista.it*, 11 febbraio 2015.

a proporre azione risarcitoria a suo danno. Sul punto è stato affermato che una eventuale responsabilità del professionista nei confronti della massa, con conseguente azione di risarcimento esercitata dal curatore nei suoi confronti, presuppone, innanzitutto, il riconoscimento di un nesso di causalità tra le carenze o falsità della relazione e le perdite realizzate a seguito dell'esecuzione del piano e, poi, l'accertamento di eventuali corresponsabilità del professionista, in concorso con quelle degli organi della società, a causa della ritardata dichiarazione di fallimento¹⁸.

In questo caso, l'azione risarcitoria produrrebbe anche l'effetto di ricostruire l'attivo fallimentare, quale avrebbe dovuto essere, senza le false attestazioni rese per favorire il debitore, includendo quanto ricavabile mediante l'attivazione delle azioni revocatorie, altrimenti perdute in caso di ritardata dichiarazione del fallimento.

Ecco che dunque, a conclusione di tutto quanto finora esposto, appare evidente che l'Attestatore è certamente responsabile nei confronti del debitore, di ogni singolo creditore, nonché dell'intera procedura, laddove rilasci un'attestazione di fattibilità di un piano di risanamento inetto, ossia manifestamente non fattibile, rispetto al quale la dichiarazione di fattibilità costituisce la conseguenza di una grave negligenza professionale, se non addirittura il risultato di una dolosa preordinazione, funzionale ad assecondare i propositi del *management* estensore del piano, ancorché non ne sussistano i presupposti economici. Nell'espletamento del proprio incarico, l'Attestatore dovrà quindi attenersi ai principi di attestazione dei piani di risanamento stabiliti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, i quali propongono modelli condivisi di alta qualità professionale delle attestazioni, ottenibili con l'impiego dei più elevati standard di diligenza professionale, da declinare in funzione delle specificità del caso concreto. Solamente svolgendo la propria analisi in modo completo ed esaustivo e impegnando la professionalità e la diligenza richiesti dalla natura dell'incarico, il professionista "indipendente" potrà provvedere ad una corretta attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica e giuridica del piano, risultando così esente da qualsivoglia responsabilità.


18. B. Cenati, in merito alle responsabilità dell'esperto/professionista nella relazione predisposta per il convegno *Synergia del 21/10/2005*, presente nel sito internet www.tribunale.milano.it/documenti/documentazione/Studi_giuridici/relazioniCenati_esperti.pdf



ANDREA CECCHETTO

Il progetto regionale *Generazioni Professionali a confronto* prosegue. Proponendo idee alla politica e approfondendo le *competenze trasversali*

57



Così, ragionare di prima e dopo è illusorio, o quanto meno riduttivo, perché, seppure in modo nascosto, il dopo sempre precede il prima mentre mansueto lo segue. È un unico movimento ... Quindi non chiederti se c'è un prima o un dopo, perché solo c'è un adesso.

Alessandro Baricco,
Abel, Feltrinelli, 2023.

La Riforma Leo, il sostegno legislativo al mondo professionale

Il tredicesimo decreto della Riforma Fiscale (cosiddetta “Riforma Leo”) – il D. Lgs sulla revisione dell’Irppef e dell’Ires – riscrive le regole della tassazione dei professionisti con l’obiettivo di avvicinare il mondo delle professioni al mondo delle imprese. Neutralità per le aggregazioni fra studi professionali ma non solo, in chiave di accrescimento della competitività degli studi professionali: attenzione per la deducibilità delle spese per la formazione dei professionisti e per la certificazione delle competenze, come pure per le spese per sostenere l’autoimprenditorialità.

La volontà è quella di superare la crisi vocazionale delle professioni e al tempo stesso accrescere la competitività del nostro modo di *fare professione*.

Alessandro Baricco, nel ricordarci nel suo ultimo romanzo che non ha senso chiedersi se c’è un prima o un dopo, ci ricorda implicitamente come anche in ambito professionale sarebbe sbagliato focalizzarsi esclusiva-

mente sulle (presunte) cause della crisi vocazionale e dell’approccio poco aziendalistico del nostro mondo professionale, troppo caratterizzato da una molteplicità di piccoli studi focalizzati sui servizi tradizionali. Occorre *aggredire* la questione a 360° e per farlo è opportuno avere un occhio di riguardo ad alcune figure su cui si incardina – per forza di cose – lo sviluppo del nostro tessuto professionale: gli studenti universitari, i praticanti e i collaboratori (quei *dipendenti d’opera*¹ che collaborano stabilmente negli studi).

Lo stimolo dato al mondo della politica nel convegno dello scorso aprile

Come Consigliere in Confprofessioni Veneto, insieme ai miei colleghi Consiglieri Cesare Maria Crety (Venezia) e Luca Antonio Rasia (Vicenza), abbiamo puntato a dare spunti alla politica nell’ottica di contribuire indirettamente con idee concrete alla stesura della Riforma Leo e di successivi ulteriori provvedimenti. Lo abbiamo fatto in prima battuta scrivendo al prof. Maurizio Leo e in seconda battuta nel corso del convegno che Confprofessioni Veneto ha tenuto lo scorso aprile a Mogliano Veneto (TV) – incentrato sui riflessi dell’agenda 2030 sul mondo professionale e sul CCN – in cui abbiamo consegnato all’assessore regionale Ele-

1. Si richiamano i contenuti tratti da Cecchetto A., *Professionista dipendente d’opera, or poserai per sempre o il naufragar t’è dolce in questo mare?*, VisionPro, Euroconference, n. 18 /2018. Nello specifico il professionista d’opera lavora negli studi in via continuativa, molto spesso senza coltivare propria clientela e rinunciando alla formazione di una propria immagine individuale sul mercato.

na Donazzan un documento con alcune idee raccolte fra i giovani commercialisti e gli avvocati (grazie alla collaborazione con Associazione Nazionale Forense). Più nello specifico nel corso del convegno è emerso come per agevolare la riorganizzazione degli studi professionali serve effettivamente introdurre la neutralità fiscale prevista per il mondo aziendale, ma senza per questo penalizzare i professionisti più giovani: la possibilità di avvalersi di una vantaggiosa flat tax (che caratterizza il regime forfettario) spingerà infatti molti professionisti individuali a mantenere la propria partita iva individuale rinunciando ad una aggregazione “formale” in una Stp. Servirebbe allora prevedere una flat tax anche agli studi professionali organizzati attraverso la forma di Stp.

Resta poi sul tavolo una ulteriore questione: se si vuole che i giovani diano effettivamente un contributo al processo di evoluzione degli studi professionali, bisognerebbe inserire degli incentivi per premiare quegli studi che accolgono nella *governance* e/o nella compagine degli studi giovani e collaboratori fidelizzati.

Relativamente al mondo degli avvocati, sarebbe inoltre opportuno regolamentare il fenomeno dell’avvocato che svolge la sua prestazione professionale esclusivamente o prevalentemente in favore di un unico committente.

A confermare la necessità di ulteriori interventi a favore dei più giovani, due recenti rapporti che riguardano avvocati e commercialisti.

Per gli avvocati, l’ottavo Rapporto Censis-Cassa Forense segnala un calo di iscritti alla cassa forense e la mancanza di un passaggio generazionale all’interno della categoria, sulla spinta della “concorrenza” del mondo aziendale che si accaparra i più giovani.

Per i commercialisti, invece, il Rapporto 2024 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili segnala una diminuzione sia del numero di tirocinanti che dei giovani commercialisti sul totale dei professionisti italiani.

Nel corso dell’evento è stato poi presentato nuovamente il libro edito da FrancoAngeli, realizzato per Confprofessioni Veneto-Proservizi insieme a studi strutturati di commercialisti e avvocati del Veneto, con la collaborazione di Università di Verona e Università di Verona Hub Vicenza, Giovani di Confindustria Veneto, Ugdcec Vicenza e Venezia e *Il Commercialista Veneto*.



Generazioni professionali a confronto. Riflessioni organizzative per gli studi professionali tratte dal progetto Veneto

Anno edizione: 2021

Editore: FrancoAngeli

Referenti dell’iniziativa per Confprofessioni Veneto: Andrea Cecchetto e Cesare Maria Crety

Studi aderenti ai gruppi di lavoro: Adacta, Intégré Spa Stp Sb e Prassi Stp Srl (Vicenza), Consimp e Stefani Piana & Partners (Treviso), Lambertini & Associati, Piro-la-Pennuto-Zei & Associati e Slt Strategy Legal Tax (Verona), Adm Associati, Rödl & Partner e Wise Legal & Tax (Padova), Studio Brunello Stp Srl e Ticozzi Sicchiero & Partners (Venezia), Studio Legale Prade (Belluno) e la partecipazione di MpO & Partners (Milano).

Link per scaricare il libro: <https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/724/563/4332>

Lo stimolo che daremo al mondo professionale con un ciclo di eventi

Il secondo stimolo lo daremo al mondo professionale, così come fatto nel 2020/2021 con il progetto regionale *Generazioni Professionali a Confronto*.

Dopo la pausa estiva organizzeremo infatti degli eventi interregionali per discutere di certi temi in modo pratico e costruttivo.

Stavolta parleremo di competenze trasversali, ossia quelle competenze manageriali/imprenditoriali (le cosiddette *soft skill*) che devono affiancarsi alle competenze tecniche per far fare un “salto di qualità” ai professionisti: *capacità imprenditoriale, visione strategica, capacità di costruire relazioni, di funzionare in un ambiente di lavoro di squadra e di gestire le persone*,² ma anche capacità di creare clientela e di comunicare efficacemente sui social.

#ideeperlaprofessione

2. Graciotti J.P., *La governance strategica degli studi legali*, edizione italiana curata da Marco Ferraro, Cedam, 2018, pag. XIV.

FRANCESCA BENATTI

In ricordo di Franco Anelli

Chiunque incontrasse Franco Anelli aveva la sensazione netta di trovarsi di fronte a un fuoriclasse. La sua strepitosa carriera lo testimonia. Allievo prediletto di Piero Schlesinger, era diventato giovanissimo ordinario nel 1996, avvocato affermato e, infine, rettore dell'Università Cattolica per tre mandati. Come studioso di diritto privato, ha



toccato ogni ambito della materia con metodo sicuro e stile personale. Dalla sua scuola aveva ereditato la tecnica rigorosa che aveva saputo declinare con modernità come è evidente nelle monografie sul caso fortuito e sulle alienazioni a scopo di garanzia. Era, infatti, attento agli innumerevoli interessi e valori sottesi alla fattispecie, alla razionalità delle soluzioni. Non era un giurista astratto o teorico: intravedeva le differenti sfumature del reale. Teneva costantemente presente nelle valutazioni l'umanità del diritto.

È stato un rettore che, come ha affermato Monsignor Giuliodori nella commovente e grata omelia delle Esequie, ha meritato davvero l'appellativo di Magnifico. Sono molteplici gli obiettivi raggiunti negli anni rettorali con un lavoro e una fatica costanti, tra i quali il salvataggio del Policlinico Gemelli, contribuendo alla sua affermazione internazionale, l'acquisto della Caserma milanese, il rilancio delle sedi locali. Aveva progettato un futuro per l'Università Cattolica che fosse fedele alle sue radici e alla sua missione. La visione lungimirante, riconosciuta da tutti, che lo ha sempre accompagnato, nasceva, oltre che dall'intelligenza, dalla conoscenza giuridica, filosofica, storica. I suoi discorsi hanno sempre mostrato sensibilità, intuizione e profondità.

Aveva la capacità di cogliere con lucidità le dinamiche del nostro tempo. Era un uomo di cultura e di azione. Non si accontentava di analisi, ma si impegnava per concretizzarle. Celebrando il centenario dell'Università, pur in una fase di emergenza, aveva sottolineato come "la resistenza morale alle difficoltà del presente si esprime proprio nella capacità di pensare al tempo

che va oltre l'orizzonte della contingenza e cerca di individuare gli interrogativi che ci attendono e di contribuire alle possibili risposte. Nel nostro caso si tratta di disegnare il volto dell'Università Cattolica al principio del suo secondo secolo". Unitamente alla sua attività accademica, Franco Anelli ha sempre mantenuto quel contatto con l'attività

professionale che gli ha consentito di essere anche un professore migliore. Come il suo Maestro, è stato un grande avvocato. Univa la conoscenza magistrale del diritto al pragmatismo tipico del suo carattere. Ricercava soluzioni che si adattassero alla situazione concreta e si distingueva per equilibrio e correttezza. Per questo era un arbitro apprezzato e ricercato: era autorevole, indipendente, sempre consapevole dei problemi e della necessità di raggiungere risultati operativi e soddisfacenti.

Ma non erano solo i successi ampiamente meritati a renderlo una figura di spicco: la sua personalità brillava in un mondo accademico e professionale, spesso connotato da conformismo e grigiore. Le sue battute erano memorabili e fulminanti, colpivano con acutezza e senza banalità ogni situazione.

È stata una figura complessa, dai contrasti sfumati, ma percepibili

Era dissacrante e disincantato nei commenti, a volte cinico. Eppure, aveva dedicato la sua vita ad una istituzione nella quale credeva profondamente, conscio della responsabilità del suo compito: "questa è la 'persona' che l'istituzione universitaria ha la responsabilità di 'educare', ponendosi come luogo in cui il diritto del singolo di perseguire una propria crescita intellettuale e morale si esercita nel suo dovere di contribuire, attraverso i saperi acquisiti, al bene comune". Per tale ragione si opponeva fermamente sia alla telematicizzazione dell'istruzione sia ad una concezione dell'Università unicamente imprenditoriale, improntata al marketing. Nel discorso di apertura dell'anno accademico 2023-2024 si era espresso con

forza, ribadendo che “le Università non sono start up. Non nascono dall’intuizione di un businessman per poi crescere fino a essere mature abbastanza per essere cedute a un investitore. La contendibilità non è un valore degli Atenei. La loro perennità, lo è”. E, infatti, era orgoglioso della storia della Università Cattolica e di quella apertura al trascendente che sapeva dare ai suoi studenti.

Era gentile e generoso con tutti, capace di aiutare chi ne avesse bisogno, ma non era semplice ottenere la sua stima. Socievole, a suo agio in ogni contesto, sempre brillante, era anche schivo e a volte impenetrabile. Nell’ironia si celava una barriera che non lo rendeva veramente avvicinabile.

Forse non credeva più davvero al futuro, forse quei deserti di crisi ai quali aveva accennato nel commento all’Enciclica *Laudato si* lo avevano ormai raggiunto. Agli studenti, però, chiedeva di avere fiducia, di costruire con determinazione il loro mondo come nel discorso del 13 aprile quando ricordava che “Questa è una fase difficile, ma proprio perché tanti in epoche complesse come questa hanno saputo alimentare la speranza, tocca anche a voi giovani rendervi conto che non è una scelta “chiedere” il proprio futuro perché ce l’avete nelle mani”. Magari si rivedeva in loro, quando, ragazzino da Piacenza, aveva varcato quei chiostri, pieno di attese, speranze, incertezze.

E per gli studenti Franco Anelli è stato una guida sicura. Aveva scelto di continuare ad insegnare anche nel periodo rettorale. Le sue lezioni al primo anno aprivano loro la vita del diritto: erano metodologicamente impeccabili, chiare, ricche di esempi pratici, vivaci. Nel manuale Torrente-Schlesinger, che aveva continuato, la sua impronta è incisiva. I ragazzi lo amavano e lo guardavano con quella ammirazione che suscitava anche nei giovani studiosi di diritto, quando lo incontravano per la prima volta per portargli i loro studi.

Certo è che Franco Anelli aveva compreso appieno la centralità degli studenti. Sottolineava come “Educazione è per eccellenza conquista della unità dello spirito, è formazione della personalità’. Così si esprimeva padre Gemelli nel discorso di apertura dell’anno accademico 1925-1926 ed è formula ancora non solo attuale, ma necessaria e bisognosa di essere apertamente riproposta. In essa si esprime una più profonda e più completa concezione dell’idea di capitale umano rispetto a quella corrente, che troppo spesso regredisce a un’accezione aziendalistica, inteso come accumulo di capacità dispiegabili nei processi economici, riducendo le capacità e l’intelligenza della persona a fattore della produzione. Si avverte pressante il biso-

gno di una rivalutazione della funzione sociale, direi anzi politica, della conoscenza in una società che sembra invece disconoscerla sempre più radicalmente, in qualche caso addirittura programmaticamente. Il rimedio al degrado non può essere una “formazione” orientata a consegnare competenze tecniche, ma un’azione profondamente educativa, capace di diffondere cultura e di renderla legante delle relazioni sociali, non leva di discriminazione”.

Franco Anelli ci ha mostrato in vita l’aurea del successo, nella morte la tragicità dell’esistenza.

Dall’Università Cattolica ha avuto tutto e le ha dato tutto.

Ricordando Pier Paolo Zanzucchi e valorizzando il ruolo che la Facoltà di Giurisprudenza avrebbe dovuto avere, Padre Gemelli aveva sottolineato come *“Tocca ai maestri ed ai giovani che sono entrati a far parte di questa scuola, il dare la, prova che noi non ci inganniamo; il dare cioè opera perché la costruzione di questo edificio progredisca, sia pure lentamente, ma sicuramente nella sua costruzione. Agli avversari o a quanti guardano sia con diffidenza, sia con curiosità, sia con sfiducia codesta nostra fatica, chiediamo che attendano a giudicarci--.. Noi abbiamo la ferma volontà di servire Iddio e la Sua Chiesa, dimostrando che la Sua giustizia è la norma fondamentale del diritto; noi abbiamo la dolce ambizione di dare alla Patria nostra valido contributo alla sua verace grandezza, cooperando all’affermarsi del suo dolce nome in quel campo del diritto, nel quale nei secoli essa fu, maestra.., ci si giudichi, non con indulgenza., ma neanche con avversione; ci si giudichi cioè con quella simpatia, che è condizione necessaria non solo per apprezzare ma anche semplicemente per valutare il lavoro altrui”*. Sicuramente, Franco Anelli ha assolto il suo compito in modo straordinario. Sono emblematici gli innumerevoli messaggi di stima, cordoglio e vicinanza del mondo istituzionale, accademico, professionale, imprenditoriale nei giorni della sua scomparsa. Sarebbe stato felice di tutto questo affetto, quasi certamente lo avrebbe commentato con ironia.

L’Università Cattolica, che oggi lo piange, forse nel rimorso di non averlo compreso fino in fondo, deve affrontare sfide complesse senza la sua visione che avrebbe potuto continuare ad essere una risorsa preziosa. Così anche la Facoltà di Giurisprudenza lo ricorda, nella consapevolezza di aver perso la sua figura più rappresentativa. Lascia un vuoto incolmabile. Ma restano la sua eredità di cultura, intelligenza, concretezza. Restano i suoi progetti e le sue idee. Resta, soprattutto, il dovere in chi rimane di non tradirli.

Arrivederci Rettore, sarai sempre il mio Rettore.

Cronache di conflitti societari

In questa prima parte dell'anno, il Veneto ha assistito alla definizione di alcuni conflitti endosocietari particolarmente rilevanti, sia per l'impatto interno, che per gli aspetti legati alla comunicazione dei medesimi.

Si è conclusa così, senza provvedimenti definitivi, la controversia interna ad una fondazione di partecipazione veronese, nella quale si contestava il diritto di un soggetto equiparato all'amministratore delegato di una società di capitali di rappresentare la società nell'assemblea di una partecipata, contrariamente alla disposizione statutaria, che riconoscevano al solo Presidente la rappresentanza legale.

Il Tribunale di Venezia, chiamato a decidere in via d'urgenza e di merito sulla nullità della nomina del C.d.A. della controllata, non ha avuto modo di esprimersi, avendo le parti definito la controversia, con le dimissioni del C.d.A. non legittimamente nominato.

È peraltro interessante ricordare che, con ordinanza del 19 luglio 2023, il Tribunale di Venezia, Giudice dott. Lina Tosi ha deliberato in ordine alla capacità di rappresentanza (il c.d. *ius postulandi*) del legale del ricorrente, legale del libero Foro rispetto all'invocato patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Il Tribunale di Venezia così si è espresso: "...sciogliendo la riserva odierna, visti gli artt. 1 comma 3 d.l., 345/2000 e 43 commi 1,3,4 r.d. 1611/1933, ritenuto applicabile l'art. 182 c.p.c. per la sua ampia formulazione e per la sua funzione, di garantire che l'accesso alla giustizia sia il meno possibile condizionato in modo preclusivo da impedimenti attinenti alle formalità di accesso, come ne dimostra la evoluzione progressivamente ampliata, rispondente a sua volta a evoluzioni interpretative...".

Nel caso specifico infatti lo statuto della Fondazione consentiva l'accesso al patrocinio dell'avvocatura, con la quale era stata stipulata una convenzione.

Il Presidente della Fondazione ha deciso di avvalersi di un libero professionista il quale, in considerazione del valore sociale della questione, aveva dichiarato di agire "pro bono".

Anche la vertenza tra un socio di minoranza ed una società quotata alla EGM, con sede nel Veneto, ha trovato una soluzione transattiva nella primavera scorsa. Pendevano due giudizi dinanzi al Tribunale delle imprese di Venezia, uno di impugnazione del bilancio di esercizio ed il secondo per impugnazione della revoca di due amministratori rappresentanti in C.d.A. il socio di minoranza.

A questi ultimi veniva contestato di svolgere l'attività di componenti del C.d.A. in contrasto con il ruolo di amministratori assunto in altra società concorrente.

Un terzo giudizio era stato promosso dal socio di minoranza dinanzi al Tribunale ordinario di Verona, per asserita lesione dell'onorabilità del socio, integrata nelle diverse comunicazioni sociali che la società era tenuta a comunicare all'esito di ogni C.d.A. o di ogni assemblea, secondo le regole di Borsa Italiana.

Le tre cause sembravano rappresentare un rischio assai lieve per la società, proponendosi evidentemente una finalità emulativa.

Peraltro la proposizione di azioni giudiziarie determina sempre un clima di incertezza, che contrasta con la serenità necessaria per una gestione proficua.

E non vi è dubbio che nessuna sentenza è in grado di risolvere il conflitto endosocietario.

"[...] è difficile, anzi improbabile, che una sentenza possa essere davvero soddisfacente per le parti, quale che sia il suo contenuto.

La sentenza, infatti, non può esprimersi su passati, tecnicamente estranei al giudizio, che però sono in realtà veri problemi delle due parti, spesso ben più reali di quelli che emergono formalmente. La sentenza regola, secondo diritto, solo l'ultimo problema, ma non toccherà, non potrà toccare i precedenti." Di Cataldo, *Liti societarie e composizioni stragiudiziali*, in *Giur. comm.*, 2019, 5, 783 ss. *"Il rapporto tra il diritto societario e il processo civile non è un rapporto semplice. Nelle liti societarie tutto si atteggi in modo particolare: le situazioni soggettive, l'oggetto del processo e del giudicato, la natura e l'efficacia della sentenza che interviene sul potere deliberativo, il modo di operare delle condizioni dell'azione, il rapporto tra tu-*

tela specifica e risarcitoria. E l'elenco potrebbe continuare. Pagni, *Liti societarie e processo: strumenti di lavoro per un rapporto non semplice*, in *Soc.*, 2021, 3, 341 ss.

Non ha trovato invece definizione una vertenza tra soci che gestiscono due aziende di famiglia.

In passato si erano registrati numerosi provvedimenti, che si riassumono:

1. la revoca cautelare di un amministratore dalla sua carica (Tribunale di Verona, ordinanza dott. D'Amore del 05.07.2022., confermata con ordinanza collegiale del 22.11.2022, che ha rigettato il reclamo;
2. Revoca dello stesso amministratore dalla carica di una seconda società (ordinanza dott.ssa Abbate del 22.07.2022).

“- l'art. 2259, comma 3, c.c. attribuisce a ciascun socio il diritto di chiedere la revoca giudiziale dell'amministratore per giusta causa, integrata dal grave inadempimento ai doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, tale da incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto di gestione o comunque ostacolare il naturale svolgimento;

- nel caso, l'esistenza della giusta causa è ravvisabile sulla base di una valutazione complessiva degli elementi acquisiti e, innanzitutto, in base alle risultanze degli estratti di conto corrente dimessi da entrambe le parti, che forniscono il riscontro di reiterati passaggi di danaro tra...;

- detti passaggi, se trovano riscontro nella documentazione bancaria prodotta in atti, non trovano invece alcuna rappresentazione e giustificazione nei “bilanci” annuali...

- sussiste altresì il periculum, proprio in considerazione della frequenza e della collocazione degli inadempimenti e delle irregolarità gestionali anche in epoca recente, successiva all'instaurazione del contenzioso giudiziale, che denotano il rischio che la permanenza nella carica dell'amministratore comporti la reiterazione di condotte contrarie alle regole della corretta amministrazione e violazioni degli obblighi informativi verso i soci, con potenziale esposizione della società, oltre che del socio illimitatamente responsabile, alle conseguenze pregiudizievoli che da una tale situazione possono derivare;

- alcunchè deve disporsi con riguardo alla nomina di un amministratore terzo, atteso che il provvedimento così invocato non solo esorbiterebbe dal limite dato dalla ne-

cessaria strumentalità della cautela rispetto all'azione ex art. 2259 c.c. preannunciata, che potrà condurre unicamente alla revoca dell'amministratore, ma, come osservato dal resistente, comporterebbe una modifica sostanziale dello schema sociale prescelto, con l'affidamento della gestione ad un soggetto esonerato da responsabilità illimitata”.

L'ordinanza è stata confermata il 22 novembre 2022, con ordinanza collegiale che ha rigettato il reclamo.

3. ordinanza di sospensione della delibera di esclusione di un socio (dott.ssa Abbate del 09.01.2023, confermata in data 09.01.2023:

4. ordinanza di sospensione cautelare della delibera di nomina di una socia quale amministratrice di una società della stessa famiglia (Tribunale di Verona, dott.ssa Fin 10.02.2023);

5. apertura della liquidazione di una delle società familiari per revoca dei due amministratori previsti in statuto, Corte di Appello di Venezia, 28 settembre 2023, Presidente Tagliatela, Estensore Luca Marani. Riteneva allora la Corte: “Come si desume dagli artt. 2261 e 2262 c.c. lo stato di incertezza nel quale viene a trovarsi la società deve essere rimosso entro un termine breve. In vero, in base alle citate norme, i soci hanno diritto di ricevere dall'amministratore un rendiconto sull'attività sociale al termine di ogni anno e l'approvazione del rendiconto costituisce presupposto per la distribuzione degli utili (che è pur sempre lo scopo a cui tende la società). Ne consegue che le situazioni di stallo superiori all'anno, pur in assenza di automatismi di sorta, vanno valutate con molta attenzione dall'autorità giudiziaria. Quando la paralisi si è determinata, come nel caso di specie, anche per effetto dei provvedimenti interinali dell'autorità giudiziaria, che hanno inciso sull'operatività dell'azienda, il verificarsi della causa di scioglimento può essere escluso allorchè le azioni siano state strumentalmente proposte dal socio, giacchè in tali casi l'impasse verrà ragionevolmente superata con la definizione dei giudizi di merito.

Gli esiti delle istanze formulate da RR e le motivazioni addotte nei provvedimenti dimessi in causa consentono di escludere la sussistenza di un abuso dello strumento giudiziario da parte del reclamante.”

E la guerra continua.



RENÈ GOURMAND

Il ragoût di cortile

La prozia Maria, alta, snella e dai profili nobili, procurava due volte all'anno la materia prima per il ragoût (come diciamo noi francesi) di cortile, procedendo con rapidità ad eliminare cresta, bargigli e testicoli dei poveri galli destinati a divenire capponi. La cruenta operazione oggi attirerebbe molte ire, ma allora procurava un condimento d'eccezione.

Unendo anche carne di pollo o di coniglio e facendo un trito di sedano e carota, con poca cipolla a soffriggere nel burro, la prozia lasciava il tegame sulla stufa, all'epoca denominata: cucina economica. Ed economica lo era davvero, perché un unico fuoco scaldava una piastra, il forno e diversi litri di acqua.

Alla carne sminuzzata per bene, la Maria aggiungeva a metà cottura una discreta dose di vino bianco e lasciava poi sobbollire il tutto per almeno mezz'ora.

Ne ricavava un condimento delicato per le tagliatelle che nel frattempo aveva preparato con tante uova, quante la farina ne chiamava.

Il ragoût di cortile è una variabile di quel ragù (come dite voi italiani) che Pellegrino Artusi aveva descritto sotto la voce "Maccheroni alla bolognese", prevedendo un ragù bianco, a base di carne di vitello, sfumato con il brodo per amplificare le note aromatiche. L'insieme veniva rinforzato da una buona dose di pancetta sminuzzata e una manciata di farina, il tutto poi

coperto con il brodo, lasciando sobbollire per almeno due ore e aggiungendo poi sale, pepe, noce moscata prima di servire.

Oggi il risultato sembrerebbe un po' impegnativo per la digestione di noi povere creature moderne.

Nel volume *"La cucina casereccia"* stampato a Napoli nei primi dell'800 un anonimo autore descrive un diverso procedimento e un diverso prodotto.

La carne utilizzata, in questo caso, è il manzo, con prosciutto e chiodi di garofano, lardo ed erbe aromatiche, cotto nel brodo e con l'aggiunta di pomodoro. Se ne ricava una specie di carne in intingolo, di cui si parla anche nella *Bohème* di Puccini. Per condire la pasta si utilizzava solo la parte liquida formata durante la cottura, mentre la carne veniva consumata a parte.

Nel 1837 Ippolito Cavalcanti nella *"Cucina teorica pratica"*, ricettario napoletano descrive i "Maccheroni alla famigliare". Si tratta di un sugo di bracioline o stufato, arricchito con un battuto di midollo e prosciutto a cui si aggiunge il pomodoro (e questa è la novità), con la carne avanzata dalla cottura, tritata e unita al condimento.

Una variante la si trova nel volume del torinese Francesco Vialardi *"Cucina borghese"* del 1863, si tratta dei "Maccheroni alla sarda", per i quali si prevede un condimento a base di carne di vitello tagliata a dadini, soffritta nel burro con la cipolla e pomodoro fresco.

La carne dunque entra direttamente nel piatto e si consolida ormai quella ricetta che va sotto il nome di ragù alla bolognese, anche se derivato da quello alla sarda. Ma il ragoût di cortile, di cui parlavamo all'inizio di queste poche righe, è diverso perché più leggero, più profumato, di colore bianco rosato e, se unito ad una tagliatella tirata a mano, come fanno le sfogliarine ancora presenti in alcuni locali, diventa un condimento eccellente, a cui anche il miglior parmigiano reggiano o grana padano aggiungono poco.

Nel veronese vi sono due università della tagliatella al ragù di cortile: la prima è Dai Caprini, qualche chilometro sopra Negrar e la seconda è Alla Croce d'Oro a Volargne.





Dai Caprini il ragù della Pierina e a Volargne il ragù di cortile vero e proprio.

I due prodotti si assomigliano molto, considerando che i due locali sono stati creati da famigliari i quali, evidentemente, avevano avuto un importante *imprinting* dalle nonne e dalle madri di casa.

Con un buon bicchiere di Valpolicella superiore, le tagliatelle al ragù di cortile formano un piatto che dà soddisfazione.

Il nostro amico stellato Giancarlo sostiene che fanno molto trattoria e per questo non rivisita il piatto di Giorgio Gioco (che però condivide le tagliatelle con un sapido ragù di verdure). È vero, un piatto di tagliatella fa molta trattoria e fa anche molta allegria.

Susi e Michele, deportati nelle Marche dopo aver girato il mondo, parlano di due diversi ragù con l'oca

e con la papera che condiscono le tagliatelle larghe di Campofilone o i moccolotti (una specie di rigatoni molto amati nelle Marche).

Il piatto povero di lunga cottura serviva per festeggiare la fine della trebbiatura (a mano). Lo si può ancora assaggiare alla Madonna Bruna a Lapedona.

Ci andrò presto e saprò riferire, in attesa che i lettori italiani di queste note mi consiglino altri ristoranti.

P.S.: Mentre licenziavamo queste brevi note, ho conosciuto la cucina dell'Agrifoglio a Gazoldo degli Ippoliti, dove si mangia uno stano piatto che peraltro sembra diffuso nella zona: i tortelli di zucca conditi con la salsiccia. L'accoppiamento sembra straniente ma risulta poi di particolare interesse per il felice incontro tra il dolce e il salato. Vi invito a provare per credere.



SEDI TERRITORIALI ADERENTI DEL VENETO



Associazione Nazionale Forense
Venezia "Martina Zanari"



Presentazione del libro

MAGISTRATE FINALMENTE

Le prime giudici d'Italia ... ed. "il Mulino"

mercoledì 24 gennaio 2024, ore 18:00

PADOVA - CAFFÈ PEDROCCHI - SALA ROSSINI

Saluti e interventi istituzionali

Avv. Carola Rossato – Presidente ANF Sede di Padova

Dott. ssa Caterina Santinello – Presidente del Tribunale di Padova

Avv. Francesco Rossi – Presidente Consiglio dell'Ordine Avvocati di Padova

Avv. Diego Bonavina – Assessore del Comune di Padova

Dialoga con l'autrice ELIANA DI CARO

Giornalista del Sole 24 Ore- Domenica -

l'Avv. Andrea Franco – Consigliere Nazionale ANF – ANF Venezia

...e le avvocate?

Intervengono l'Avv. Consuelo Marani – componente CPO Ordine Avvocati di Venezia e Consigliere Nazionale ANF - ANF Venezia

l'Avv. Laura Decchino – componente Giunta Confprofessioni Veneto e Consigliere Nazionale ANF – ANF Vicenza

l'Avv. Giulia Martini – componente del Consiglio Direttivo Associazione Nazionale Forense – ANF Verona

L'evento è gratuito ed aperto anche alla cittadinanza, previa iscrizione a mezzo email - formazione@anfpadova.it
Per gli iscritti al Foro di Padova a mezzo sistema SFERA - Riconosco

La Commissione Formazione del COA Padova ha attribuito n.2 crediti formativi di cui 1 in materia obbligatoria.

il Mulino

**Intervento dell'avv. Giulia Martini del 24 gennaio 2024 in occasione della presentazione del libro
 "MAGISTRATE FINALMENTE - Le prime giudici d'Italia" di Eliana Di Caro Ed. Il Mulino
 Incontro organizzato dalle Sedi venete di A.N.F., presso il Caffè Pedrocchi di Padova**

Già dalle prime pagine del libro si comprende il vero significato delle battaglie di genere che, fino a poco tempo fa, pur comprendendole razionalmente, mi lasciavano emotivamente piuttosto distaccata. Le vedevo come parte della storia. Una storia da raccontare.

Ho visto, infatti, le donne della mia generazione accedere all'Università in numero paritario e avere in apparenza equivalenti *chances* lavorative, cosa che mi faceva trovare anche poco interessante la questione linguistica, a prima vista soltanto formale, sulla distinzione di genere del titolo di Avvocato.

Volgendo lo sguardo all'indietro, avrei potuto sì nitidamente vedere e in qualche modo anche sentire i nostri padri costituenti invocare teorie scientifiche sull'isteria femminile e sul sesso debole – debole perché poco predisposto a lavorare e studiare duramente (o addirittura predisposto a studiare ma non a comprendere ciò che imparavano) – ma sarebbe pur sempre rimasta come una cosa del passato, superata:

Giuseppe Cappi, Democristiano – futuro Presidente della Corte Costituzionale in Assemblea Costituente così ha affermato: *"nella donna prevale il sentimento sul raziocinio mentre nella funzione del Giudice deve prevalere il raziocinio sul sentimento"*, un altro democristiano, ex-magistrato Giuseppe Codacci Pisanella ne fa una questione di resistenza fisica: *"Per esperienza in udienza alle volte la discussione si protrae per ore ed ore e richiede la massima attenzione da parte di tutti, è evidente che per un lavoro simile siano più indicati gli uomini rispetto alle donne"*, il Prof. Giuseppe Maria Bettiol, docente qui, all'Università di Padova, di Diritto Penale, tuonava: *"San Paolo diceva: tacciano le donne nella Chiesa! Se fosse vivo direbbe: facciano silenzio le donne anche nei Tribunali"*.



Queste parole echeggiano nella storia ma fanno ancora parte del nostro mondo – e che sì, forse non dice più, ma ancora pensa – un mondo oramai agonizzante, già forse mezzo morto in allora.

Me le avessero lette prima dell'incontro con questo libro, dunque, avrei sorriso.

Leggendo le pagine di questo libro, tenendolo in mano, portandolo con me nei momenti di attesa delle udienze, alzando gli occhi, incrociando quelli delle magistrato, le cose sono però cambiate.

Ringrazio quindi l'autrice per avermi dato la possibilità di conoscere ciò che, in verità, stava

solo nascosto, forse perché proprio in piena luce, e di avermi fatto avvertire la tensione di quelle conquiste, per me scontate.

Chi si voglia avventurare in questo salto nel tempo, non così remoto, si troverà a fare i conti con un altro piano di lettura e cioè il confronto inevitabile tra le emergenze di quegli anni e i nostri giorni.

Attraverso il ritratto delle prime otto donne divenute magistrato, l'autrice ha voluto, credo, descrivere le grandi battaglie dell'epoca che vedevano, necessariamente, in prima linea tutti gli operatori del diritto.

E così, sono efficacemente contestualizzati i primi arresti giurisprudenziali volti ad interpretare il nuovo Statuto dei Lavoratori (1970); la neonata riforma del processo minorile che mette per la prima volta al centro il soggetto indifeso; il nuovo codice di procedura penale di un processo che da inquisitorio sarebbe dovuto diventare accusatorio.

Si respira la costruzione di una realtà in virtù di con-

trapposizioni ideologiche tra avvocati e magistrati ma anche tra magistrati di vecchia e nuova generazione.

Mi sono allora chiesta quali fossero, se ve ne fossero, le battaglie di oggi e come gli operatori del diritto siano in grado di leggerle ed interpretarle.

Con la convinzione che, come nella teoria dei vasi comunicanti, una buona classe di avvocati contribuisca a rendere migliore la magistratura e viceversa, è al sistema nel suo complesso che mi sembra occorra guardare.

La realtà che vedo è quella di una giustizia concentrata sulla rincorsa all'evoluzione tecnologica, appesantita da resistenze del passato che al momento non fa che dare risultati paradossali.

La realtà è quella di palazzi di giustizia semideserti.

La realtà è quella di una giurisdizione stanca, non competitiva, disancorata dalla realtà che viaggia ad una velocità doppia, se non di più.

La realtà è quella di una classe forense numerosissima e sempre più povera e che tuttavia si fa carico di

MAGISTRATE FINALMENTE

Graziana Calcagno, Emilia Capelli, Raffaella d'Antonio, Giulia De Marco, Letizia De Martino, Annunziata Izzo, Ada Lepore, Gabriella Luccioli sono le «temerarie» vincitrici del primo concorso che, nel 1963, aprì le porte della magistratura alle donne: figure d'eccellenza, sconosciute ai più, che si misero in gioco sfidando il pregiudizio maschilista fortemente radicato in ambito giudiziario. Nel seguirne il percorso biografico e professionale – ricostruito attraverso documenti e testimonianze di discendenti e colleghi – ci si addentra in un'Italia caratterizzata da profondi mutamenti sociali e culturali, in una storia che è corale e individuale.

quest'inefficienza, senza poterla scaricare sul cittadino.

Ma è proprio all'interno di questa realtà che l'avvocatura deve ritrovare la propria funzione sociale, sia dentro che fuori la giurisdizione, unica in grado di vegliare sui diritti fondamentali mai dati per sempre.

Sono molte le sfide del presente, non meno determinanti rispetto a quelle descritte nel libro: suicidio assistito, intelligenza artificiale, giustizia predittiva e problemi etici sottesi, riconoscimento dei figli provenienti da fecondazio-

ne eterologa, quest'ultima questione attualissima presso questo Foro (Padova), esecuzione della pena e condizione carceraria...queste e molte altre ci attendono; e noi avvocati non dovremmo risparmiarci, individualmente e collettivamente, con le istituzioni e con i corpi intermedi, come la nostra Associazione (A.N.F. – Associazione Nazionale Forense), con l'impegno a riconquistare con la nostra posizione etica, quegli spazi che, forse, abbiamo perso all'interno della società civile.

BANCA BORSA TITOLI DI CREDITO

ISSN 0390-9522

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Vol. LXXVII - Nuova serie - Luglio-Agosto 2023

4

DIREZIONE

MARIO CAMPOBASSO - ALDO A. DOLMETTA
GIUSEPPE SANTONI - UGO SALANITRO

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

L. LAMBERTINI, *Il conflitto tra soci. Origine Gestione Composizione*, Pacini giuridica, Pisa, 2022.

Diritto societario e psicologia parrebbero — *prima facie* — essere in conflitto tra loro, proprio come spesso accade tra soci di maggioranza e di minoranza; eppure, se per i secondi lo scontro sembra essere un destino ineludibile, per i primi si deve invece osservare un interessante sodalizio nell'opera dell'A. Infatti, la natura composita del volume offre, da un lato, una scomposizione delle dinamiche all'origine dei conflitti endosocietari, solitamente legate al fattore umano; dall'altro, una panoramica dettagliata sulle soluzioni che il diritto societario e la prassi hanno elaborato per dirimere quelle stesse liti.

Sulla scorta dell'esperienza professionale, l'A. affronta il tema del conflitto tra soci non come fenomeno di paralisi degli organi sociali (che conduce alla liquidazione del progetto imprenditoriale), ma come opportunità di riorganizzazione societaria nella prospettiva della continuità dell'attività d'impresa.

Attraverso una struttura tripartita, il volume ripercorre in modo analitico e preciso tutte le fasi del conflitto tra soci: l'origine, la gestione e la composizione.

Con riferimento alla genesi, l'A. intende demitizzare il conflitto tra soci, raffigurandolo come fatto endemico ad ogni esperienza umana di natura associativa; e osserva poi che all'origine delle liti endo-societarie vi è spesso una contrapposizione di interessi legati al governo della società, e solo secondariamente agli aspetti economici.

Nella seconda parte, invece, si evidenzia come la dialettica assembleare, un corretto flusso informativo e, più in generale, una gestione affidata a professionisti esperti, consentano di ridurre le conseguenze negative del conflitto tra soci.

La terza parte, infine, è dedicata alla composizione del conflitto, che, secondo i rilievi dell'A., può avvenire solo con l'accordo libero tra le parti. La funzionalità dello strumento negoziale risiede nel fatto che, a differenza dell'intervento del giudice (o dell'arbitro), questo non potrà mai dirsi giusto o ingiusto; semplicemente sostituirà una situazione di incertezza con una di certezza, diversa da quella preesistente, in termini di *governance* e di assetti proprietari (EV).

anno 68° / 2023

ISSN 0035-6018

gennaio-febbraio 2023 fascicolo 1°

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n° 46) art. 1, comma 1, DCB (VARESE)

RIVISTA DELLE SOCIETÀ

fondata da Tullio Ascarelli



LAMBERTO LAMBERTINI, *Il conflitto tra soci. Origine. Gestione. Composizione*, prefazione di M. De Poli, Pacini Giuridica, Pisa, 2022, in 8°, pp. 239.

Come bene argomenta il prefatore, in questo libro un avvocato assai esperto della vita professionale riflette sulla sua formazione e sulle esperienze che ha fatto come difensore, consulente e conciliatore o arbitro.

Libri come questo, che comprende più di venti capitoli, non si lasciano descrivere analiticamente nelle poche righe di una scheda. Basti dire che i capitoli trattano delle origini dei conflitti tra i soci, della loro gestione e della possibile composizione degli stessi, sempre dal punto di vista del professionista.

Del libro si può dunque raccomandare la lettura soprattutto a coloro che si aviano alla professione di avvocato o di notaio senza avere alle spalle il retaggio una tradizione che assicuri la conoscenza dei principi pratici ai quali gli esperti si attengono non solo per propria convenienza, ma anche per l'utilità dei clienti.

Unendo alla competenza un'esposizione brillante e una buona conoscenza della dottrina e della giurisprudenza più recenti, l'A. riesce tuttavia ad attirare l'attenzione anche di lettori qualificati e forse a suscitare quella "immedesimazione" con i personaggi della sua narrazione, di cui non si può fare a meno per portare a termine la lettura di un libro dalla prima pagina all'ultima. (Marco Saverio Spolidoro)

Cronaca di Verona

Estratto del 04-DIC-2023 pagina 14 /

SEMINARIO NELLO STUDIO LAMBERTINI IL 6 DICEMBRE

Gestione efficace di imprese

La soluzione preferita per le società quotate è il sistema monistico

Come migliorare l'amministrazione e il controllo d'impresa? Quali sistemi rispondono meglio alle attuali necessità delle aziende venete?

A queste domande, proverà a dare risposta il seminario "One-tier system – Opportunità del sistema monistico di governo societario", organizzato per il 6 dicembre alle 15 nella sede dello **Studio Lambertini** dallo stesso studio legale e Associati e LCA, con il patrocinio di Alkemia Sgr e Pictet. Al centro dell'analisi il sistema monistico, cioè quel sistema di amministrazione e controllo delle società per azioni che non prevede più la netta distinzione tra Consiglio di Amministrazione e Collegio sindacale,

come è nel sistema tradizionale, ma nel quale l'assemblea elegge un CdA, al cui interno viene nominato un comitato di controllo sulla gestione. A quasi 20 anni dall'introduzione di questo sistema di gestione in Italia, sono ancora molto poche le imprese che lo utilizzano, eppure il sistema monistico può rappresentare un modello di governance efficace ed efficiente, per le imprese che lo scelgono.

"La scelta del Sistema monistico, che per altro è il sistema più diffuso non solo in Europa, – spiega l'avvocato **Lamberto Lambertini** – offre la possibilità di dare unitarietà alle funzioni dell'organo di governo, in particolar modo nelle società quotate".



Lamberto Lambertini

Capital Legal Ranking City Edition 2024

Estratto del 01-DIC-2023 pagina 78 /

TRIVENETO

Gli Studi e i Professionisti Elite

STUDI

#1 Gianni & Origoni

(Padova)

Adacta

(Vicenza)

BM&A

(Treviso)

Bureau Plattner

(Bolzano)

CBA

(Padova)

Grimaldi Alliance

(Padova - Treviso)

Legalitax

(Padova)

Mibada Avvocati Associati

(Bassano Del Grappa)

Pettinelli

(Venezia-Mestre)

SAT Studio Legale - Spinazzi
Azzarita Troi Genito

(Padova)

PROFESSIONISTI

#1 Bruno Barel

BM&A (Treviso)

Paolo Brugnera
Gianni & Origoni (Padova)Franco Fabris
Grimaldi Alliance (Padova)Carlo Gurioli
Bureau Plattner (Bolzano)Riccardo Manfrini
Grimaldi Alliance (Treviso)Paolo Pettinelli
Pettinelli (Venezia-Mestre)Ettore Scimemi
Gianni & Origoni (Padova)Daniela Sorgato
CBA (Padova)Vittorio Titotto
Grimaldi Alliance (Treviso)Giulio Vidali
BM&A (Treviso)

Capital Legal Ranking City Edition 2024

Estratto del 01-DIC-2023 pagina 78 /

DIRITTO SOCIETARIO & COMMERCIALE

STUDI

Andreello Law Firm

(Padova)

Antuzzi e Associati

(Vicenza)

Bariani Studio Legale

(Verona)

Belloni Peressutti Belloni De Lazzer

(Padova)

Borsari Avvocati X L'Impresa

(Verona)

Campeis Avvocati

(Udine)

Cesaratto Studio

(Pordenone)

Deloitte Legal

(Padova)

Donà Viscardini

(Padova)

GR Legal

(Padova)

Hager & Partners

(Bolzano)

Lambertini & Associati

(Verona)

Legals Firm

(Padova)

MDA Studio Legale e Tributario

(Padova - Venezia-Mestre)

PLLC

(Vicenza)

Ponti & Partners

(Udine)

Riscica Avvocati

(Treviso)

Rödl & Partner

(Padova)

SLCD - Studio Legale Carlo Dottori

(Padova)

Ternullo Studio

(Verona)

PROFESSIONISTI

Giancarlo Antuzzi

Antuzzi e Associati (Vicenza)

Giorgio Bariani

Bariani Studio Legale (Verona)

Giuseppe Campeis

Campeis Avvocati (Udine)

Massimiliano Campeis

Campeis Avvocati (Udine)

Riccardo Carraro

Adacta (Vicenza)

Andrea Comelli

GR Legal (Padova)

David Covi

Hager & Partners (Bolzano)

Debora Cremasco

Lambertini & Associati (Verona)

Mattia Dalla Costa

CBA (Padova)

Gabriele Donà

Donà Viscardini (Padova)

Luca Giove

GR Legal (Padova)

Peter Malsiner

Hager & Partners (Bolzano)

Andrea Milani Mibada Avvocati Associati

(Bassano Del Grappa)

Paolo Panella

Ponti & Partners (Udine)

Luigi Pavanella

PLLC (Vicenza)

Luca Ponti

Ponti & Partners (Udine)

Giacomo Sartor

Gianni & Origoni (Padova)

Alvise Spinazzi SAT Studio Legale -

Spinazzi Azzarita Troi Genito (Padova)

Massimo Zamorani

Deloitte Legal (Padova)

Massimo Zappalà

Grimaldi Alliance (Treviso)



Gli Studi e i Professionisti Best

Rock in Arena verso l'intesa

Tommasi vuole Salomon e Ferro

La guida della società al centro di un lungo scontro tra sindaco e Gasdia

Le nomine

di Lillo Aldegheri

VERONA Sarà chiusa entro Pasqua la lunghissima vicenda dei vertici della società che gestisce l'extralirica in Arena. La vicenda aveva visto già da tempo un accordo tra le parti, ma adesso è ad un passo dal traguardo. L'accordo prevede la nomina di un nuovo Consiglio d'Amministrazione, formato da 5 membri. Il sindaco Damiano Tommasi, che è anche il presidente della Fondazione lirica, dovrebbe presiederlo, nominando due nuovi consiglieri, in modo tale da avere comunque una maggioranza assicurata. E i due nomi nuovi dovrebbero essere quelli di Marina Salomon e Barbara Ferro. Resterebbero poi nel CdA i due consiglieri attuali, ossia Flavio Piva e Gianfranco De Cesaris, mentre direttore operativo continuerà infine ad essere Cecilia Baczynski, per molti anni braccio destro dell'attuale Sottosegretario alla Cultura, Gian Marco Mazzi.

Marina Salomon è notissima come imprenditrice (ha guidato la Doxa) ma ha avuto anche «vivaci» esperienze politiche: dapprima vicina a Comunione e Liberazione, poi in contatto col Pd di Massimo D'Alema, poi portavoce del-

l'allora sindaco di Venezia Massimo Cacciari, con il quale il rapporto si ruppe in modo decisamente burrascoso. Barbara Ferro è una manager che ha lavorato anche in Cattolica e che oggi si occupa soprattutto di temi ambientale: anche lei conosce bene il mondo della politica, ed è stata candidata al Parlamento per il Partito Democratico alle elezioni politiche di due anni fa. I due consiglieri riconfermati sono invece l'ex direttore generale di Fondazione Lirica, Gianfranco De Cesaris, e il presidente della Banca di Verona e Vicenza, Flavio Piva.

L'intesa pasquale, salvo catastrofi dell'ultimo minuto, dovrebbe metter fine al duro scontro tra il Comune di Verona e la Fondazione iniziato un anno fa con la nomina della sovrintendente della Fondazione lirica Cecilia Gasdia anche a presidente di Arena di Verona srl, la società che gestisce appunto i concerti rock e pop in Arena. Di quella nomina, il sindaco Tommasi non era stato neppure informato e l'aveva subito definita «di dubbia legittimità» facendo poi ricorso al Tribunale. Aspettando la sentenza, però, erano stati messi al lavoro due prestigiosi avvocati: **Lamberto Lambertini** per Tommasi e **Andrea Zoppini** (già Sottosegretario alla Giustizia nel governo Monti) per Gasdia. Pochi giorni fa, la giunta Tommasi aveva prorogato l'incarico di Gasdia fino al giorno di Pasqua. E prima di allora, quindi, si dovrà procedere alla nuova scelta.

08/01/24, 09:40

Simmons & Simmons e Pedersoli nell'acquisizione di Just On Business | NT+ Diritto



Professione e Mercato

Simmons & Simmons e Pedersoli nell'acquisizione di Just On Business

Simmons & Simmons ha assistito Openjobmetis nella sottoscrizione di un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% del capitale di Just On Business e del 100% del capitale della controllata Deine Group.

03 Gennaio 2024

Simmons & Simmons ha assistito Openjobmetis, agenzia del lavoro quotata sul segmento STAR, nella sottoscrizione di un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% del capitale di Just On Business, agenzia per il lavoro specializzata nei settori sanità e metalmeccanica, nonché, indirettamente, del 100% del capitale della controllata Deine Group. Simmons & Simmons ha assistito Openjobmetis, agenzia del lavoro quotata sul segmento STAR, nella sottoscrizione di un contratto preliminare per l'acquisizione del 100% del capitale di Just On Business, agenzia per il lavoro specializzata nei settori sanità e metalmeccanica, nonché, indirettamente, del 100% del capitale della controllata Deine Group.

Openjobmetis è stata assistita, per gli aspetti legali, da Simmons & Simmons con il partner **Andrea Accornero** e un team coordinato dal supervising associate **Alessandro Bonazzi** con **Carla Nuzzolo**, per gli aspetti corporate, e con l'of counsel **Riccardo Pennisi** per gli aspetti regolamentari concernenti la notifica dell'operazione alla Autorità della Concorrenza e del Mercato.

La due diligence business e finanziaria è stata effettuata per conto dell'acquirente da Studio Tributario e Societario Deloitte Stp S.r.l.

Il socio venditore Torrent S.p.A. è stato assistito da Pedersoli Studio Legale con un team composto dai partner **Andrea Faoro** e **Francesca Leverone** e dall'associate **Alessandro Passanisi**.

Il socio venditore 1845 S.r.l. è stato assistito da Lambertini & Associati di Verona in persona degli avv. **Lamberto Lambertini** e **Giola Carrabetta**.

Mediobanca ha agito quale advisor finanziario dell'operazione.

Il closing dell'operazione, condizionata al solo ottenimento del nulla osta da parte dell'autorità garante della concorrenza, è previsto entro gennaio 2024.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project.

PI_00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore. Tutti i diritti riservati.



Corriere del Veneto Venezia e Mestre

Estratto del 11-MAG-2024 pagina 177

Masi Agricola, regole green e nuovo cda «monistico»

Si dell'assemblea dopo l'uscita di Rosso dalla società

VERONA Con l'assemblea che si è celebrata ieri, a S. Ambrogio di Valpolicella (Verona), Masi Agricola ha messo a terra il suo «Progetto Green Governance», approvato dal cda lo scorso 16 febbraio, il quale, al di là dell'assunzione di una serie di criteri di sostenibilità Esg, ristrutturava anche l'impianto decisionale per la nomina del board stesso. Ossia adottando un modello di controllo «monistico», cioè interno al cda e con conseguente decadenza del collegio sindacale. Chi detenga almeno il 7,5% delle quote è previsto, inoltre, possa entrare a far parte del consiglio solo su parere positivo dell'assemblea e non, come avvenuto finora, in modo automatico. L'assemblea ha dunque nominato ieri il cda-comitato di controllo sulla base delle proposte di candidatura presentate dalla famiglia Boscaini, titolare dell'83,49% delle azioni, e dal socio Fondazione Enpala, (8,21%). Nell'organo sono presenti Sandro, Bruno, Mario, Anita e Raffaele Boscaini, l'amministratore delegato, Federico Giroto, **Lamberto Lambertini**, Cristina Rebonato, Roberto Diacetti, e i membri del comitato di controllo Angelo Pappadà, Enrico Maria Bignami e Marco Bozzola. La variazione delle regole era giunta alla conclusione di un lungo periodo di conflitto tra Boscaini e Renzo Rosso, patron di Diesel e presidente di Brave Wine. La questione si era risolta in seguito con l'uscita e la liquidazione del partner vicentino. Ieri l'assemblea ha deliberato di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a 799.875 euro, per 39.994 euro a riserva legale, per 218.637 euro ad accantonamento a riserva per utili su cambi e per 541.244 alla distribuzione di dividendi pari 0,03 euro per azione.



Il presidente Sandro Boscaini

GOVERNANCE

Masi-Rosso, oggi finisce la guerra dell'Amarone

Si chiude oggi la «guerra dell'Amarone». L'appuntamento è infatti fissato a ora di pranzo presso la sede centrale di UniCredit a Verona. Da un lato del tavolo assistiti dagli avvocati Matteo De Paoli e Lamberto Lambertini i fratelli Sandro, Mario e Bruno Boscaini titolari di oltre il 75% del capitale di Masi Agricola, azienda leader nell'Amarone della Valpolicella quotata al listino Euronext Growth di Borsa Milano. Dall'altro lato del tavolo assistito dall'avvocato Giuseppe Lombardi, Renzo Rosso, patron di Diesel e titolare con la propria Red Circle Investments di un 10% circa di azioni di Masi Agricola. Advisor saranno UniCredit per i fratelli Boscaini e Mediobanca per Renzo Rosso. Oggetto della transazione la quota di Renzo Rosso. Il prezzo al quale avverrà il passaggio delle azioni sarà comunicato solo alla chiusura dei mercati. Alcuni lo immaginano vicino al prezzo fissato da Masi Agricola per esercitare il diritto di recesso (circa 4,4 euro per azione). Renzo Rosso ha investito in tre diverse fasi circa 9 milioni e punta a realizzare una congrua plusvalenza. (G.d.O.)

Arena

Estratto del 13-MAR-2024 pagina 9 /

Il dibattito

Cariverona, partita aperta e confronto

Ore decisive in vista della riunione del Consiglio generale di Fondazione Cariverona di venerdì, che dovrà eleggere il nuovo presidente. Ore di incontri, presunti incontri, fibrillazioni, illazioni. La partita è aperta, e avrà la sua soluzione chiara e istituzionale il giorno del voto. Sul futuro di Fondazione, il suo ruolo, la scelta della nuova governance, dopo il dibattito aperto sul tema, pubblichiamo un intervento dell'avvocato **Lamberto Lambertini.**

La lunga e chiara intervista al professor Angelo Miglietta dimostra l'importanza del dibattito attuale su Fondazione Cariverona, chiamata al rinnovo dei vertici, ed offre una soluzione alle tematiche più cruciali.

Ci spieghiamo meglio: la vita delle Fondazioni bancarie in questo quarto di secolo è stata complessa e non ha sempre riportato sul territorio la ricchezza che le Casse di Risparmio locali avevano creato.

In effetti la decisione di molte Fondazioni di seguire gli aumenti di capitale degli istituti di credito di provenienza, hanno contribuito al salvataggio del sistema bancario in crisi, perdendo però molto patrimonio. Sono per fortuna seguiti anni di recupero di patrimonio e di interventi positivi.

Oggi si discute della rigidità di uno statuto della

Fondazione, sicuramente superato, come indica Paolo Zanotto. Ma queste rigidità non debbono ostacolare il necessario rapporto tra la comunità che aveva originato la ricchezza della Cassa di Risparmio e gli interventi della Fondazione sul territorio. Interventi che hanno anticipato gli scopi benefit oggi particolarmente attrattivi anche tra le imprese private. Il professor Miglietta auspica che l'interlocuzione con i protagonisti di questa comunità possa superare, nei fatti, le rigidità statutarie, con una interpretazione legittima e adeguata ai tempi, per aprirsi ad un confronto utile. Analoga tesi sostiene, con diversi argomenti, il professor Federico Testa. L'occasione di rinnovo dei vertici della Fondazione deve pertanto coinvolgere piani più ampi di quelli

interni. Non si discute quindi del diritto del Presidente di indicare il proprio successore, diritto statutariamente esistente e che va contemperato con l'approvazione (non scontata) da parte del Consiglio. Si discute della necessità di un confronto aperto con i protagonisti della nostra comunità, di un ascolto attento dei suggerimenti che vengono dagli Enti locali, dalle Diocesi e da altri soggetti direttamente interessati, ma anche dalle Associazioni che formano il tessuto vivo del nostro territorio.

Un ascolto attento per individuare non solo i futuri vertici, ma soprattutto per tracciare il programma dei prossimi quattro anni, a dimostrazione che Fondazione Cariverona vuole rappresentare questa comunità.

Lamberto Lambertini

Sommacampagna

Addio a Maurizio Miele anima e voce di Cierre

• Il presidente della casa editrice di Caselle era nato nel 1949. Lascia la moglie Antonietta e la figlia Elisa dopo un anno di malattia

LORENZAGOSTANTINO

SOMMACAMPAGNA Una voce da Verona, dal Veneto, dal Triveneto. Da quel «Nordest» che, non per niente, fa da titolo alla collana di saggiistica di Cierre Edizioni. Una voce, anche, dal passato di questo stesso territorio («Percorsi della memoria» si chiama l'altra collana portante): un «Heimat», una piccola patria con i suoi pregi e le sue tradizioni, come lo definiva il geografo Eugenio Turri e come ben lo raccontava lo scrittore Dino Coltro.

E la voce, alla fine, era la sua: di Maurizio Miele, fondatore nel 1990, nonché presidente, della casa editrice di Caselle di Sommacampagna, «spin off» - come si direbbe oggi - della preesistente Cierre Grafica.

Miele, classe 1949, si è spento martedì dopo un anno di malattia. Lascia la moglie Antonietta e la figlia Elisa. E pure i tantissimi amici, colleghi, collaboratori che in quarant'anni lo hanno affiancato nell'avventura editoriale da lui «inventata».

L'intuizione

Chi lo conosceva bene usa proprio questi termini - «invenzione», «colpo di genio» - per descrivere l'intuizione di Miele di dar vita alla costola editoriale della Cierre, che fino a quel momento stampava solo i titoli di altre case editrici.

E se diciamo che alla fine la «voce» era sempre la sua, e sua l'impronta dietro ogni progetto e libro in catalogo, è perché, come ancora testimoniavano le persone a lui più vicine, «l'impegno» della sua vita è stato mantenere la li-



Il fondatore Maurizio Miele, presidente di Cierre Edizioni

nea editoriale sempre fedele ai valori fondativi della casa editrice», spiega Lucia Turri, socia di Cierre. Un impegno, aggiunge, «vissuto come una missione, un ideale non sacrificabile né alla mera convenienza economica né ad alcun altro compromesso».

Miele, una gioventù vicina ad Avanguardia Operaia, un trascorso da sindacalista nella Cisl, arrivò in Cierre nel 1984, con il ruolo di commerciale, «un mese dopo di me», rievoca Stefano Cardì, alla guida di Cierre Grafica. «Ricordo il momento in cui disse: «Perché stampare solo i libri degli altri? Fondiamo la nostra casa editrice». Sembrava un azzardo, ma lui aveva già le idee chiare per dare alla nuova creatura un'identità ben definita e riconoscibile».

E insieme a figure chiave di Cierre, come Gerardo Gerard, si fece.

L'esordio fu con la collana «Itinerari fuori porta», una serie di guide escursionistiche

Colpo di genio Nel 1990 fondò la casa editrice da una costola di Cierre Grafica, la prima collana fu «Itinerari fuori porta», oggi in catalogo più di mille titoli

che ambivano a trasformare ogni percorso in un'esperienza formativa, approfondendo aspetti di carattere storico e naturalistico».

Miele abitava in città, ma era appassionato di montagna e grande amante del lago di Garda, dove si ritirava appena poteva.

«Aveva capito che occorreva spaziarne oltre gli itinerari blasonati per dare dignità a territori pregevoli, ma poco o per niente considerati. Fu questo l'inizio del suo racconto del Nordest su cui, poi, aggiunse l'altro filone portante: quello storico e saggistico», aggiunge Marco Girardi, per quarant'anni biblioteca-

rio in Givica e autore per Cierre fin dalle origini.

Il catalogo - che oggi conta più di mille titoli - iniziò quindi a popolarsi di nomi fondativi nel panorama culturale del Veneto e Triveneto, come i già citati Turri e Coltro e, caso emblematico, Tina Merlin, «Quella del Vajont» come si intitola la sua biografia, scritta da Adriana Lotto proprio per Cierre. La casa editrice acquistò i diritti sulle opere della giornalista bellunese, e «Sulla pelle viva», cronaca della tragedia del Vajont, è tutt'oggi un «long seller».

Di Miele anche l'idea vincente di creare, nel 2000, il ramo distributivo del gruppo, oggi Cierrevecchi, «per diffondere i libri di Cierre ma non solo», precisa Andrea Di Lemmi, vice presidente dell'editrice.

«Di lui ci mancheranno la grande capacità di analisi e l'intraprendenza con cui è riuscito a dar voce al territorio. Questa è la sua eredità».

Cronaca di Verona

Estratto del 13-DIC-2023 pagina 7 /

Donella e Maruzzo, addio a due maestri del diritto

Di grande competenza e impegno civile, appassionati della loro professione, hanno caratterizzato una grande stagione di Verona

Prima Dario Donella, 95 anni, poi Paolo Maruzzo: in pochi giorni il mondo degli avvocati veronese piange due grandi maestri del diritto, ciascuno nel proprio ambito.

Dario Donella aveva 95 anni. Titolare di uno degli studi legali più affermati di Verona, non ha mai tralasciato l'impegno politico che da giovane lo aveva portato sui banchi del consiglio provinciale per la sinistra e poi nel 1994 era stato candidato a sindaco per il centro-sinistra, venendo sconfitto al ballottaggio da Michela Sironi. Donella negli anni si è occupato di transazioni e cause particolarmente delicate. Era il legale, nel 2005, della società proprietaria delle ex Cartiere e con l'allora sindaco Zanotto non mancarono duri confronti. Due anni dopo seguì l'arbitrato tra Giambattista Pastorello e Pietro Arvedi per la cessione dell'Hellas. Di lui ha tracciato un ricordo l'avvocato **Lamberto Lam-**

bertini: "La sua propensione culturale e l'amore per l'aggiornamento facevano la felicità di avvocati e professionisti in genere che ricorrevano continuamente alla sua consulenza generosa, presentando problemi di societario, urbanistico, commerciale, fallimentare, lavoro: tante specializzazioni quante erano le biblioteche nelle quattro sale riunioni del suo studio. Per questa preparazione vasta e per il bisogno di mantenersi costantemente informato, il suo studio aveva una clientela a largo spettro, con avvocati associati, settorialmente specializzati, con vere eccellenze in amministrativo, lavoro e societario". Aveva anticipato i tempi. "Ma Donella è stato anche un eccellente presidente dell'ordine scaligero, contrastato anche in questo ruolo, solo perché era rigoroso e professionalmente superiore ai suoi critici".

Grande sportivo, runner e velista e sciatore, Donella ha dovuto fare i conti con uno studio legale che "si sfarinerà progressivamente fino al ritiro di Dario, una grave perdita". Diverso invece l'ambito di lavoro di Maruzzo, grande penalista specializzato soprattutto nei reati a mezzo stampa, classe 1947 che si è spento improvvisamente. È stato protagonista come legale di molti processi per Mani Pulite negli anni Novanta, per la Tangentopoli veronese e poi per i maxi processi di droga, mentre negli anni Ottanta, quando si stampavano a Verona i periodici Mondadori, è stato difensore in molti processi per diffamazione a mezzo stampa e su questi reati si era specializzato con collaborazioni importanti con colleghi milanesi. Di grande umanità e generosità, patrocinava anche gratuitamente se riteneva che la causa fosse nobile e giusta.



L'avvocato Paolo Maruzzo e sotto Dario Donella quattro anni fa



Arena

Estratto del 14-DIC-2023 pagina 45 /

Il ricordo di Donella

Dario, l'avvocato degli avvocati

LAMBERTO LAMBERTINI

Ti ricordi quando, alla fine degli anni '70, avevi bisogno di un avvocato, anche se l'avvocato di fiducia lo avevi già? Ma avevi bisogno di qualcuno che ne sapesse di più di bilanci, di conflitto tra soci, di crisi di impresa. Avevi infatti una serie di problemi che richiedevano una competenza ampia, una dedizione intensa. Non era il caso di andare a cercare a Milano? Ma i professori come Jaeger e Schlesinger erano tedeschi o milanesi? Avevi cercato al telefono Grasseti, ma la sua voce ti aveva spaventato. C'era nel Veneto questo Donella, comunista, ateo, maratoneta ma ne parlavano bene, era sempre a Roma per la pensione degli avvocati, a quanto si diceva, ma era preparato e determinato. Provare per credere? Appuntamento alle otto di sera, studio ancora animato e si presenta uno mingherlino, con una voce roboante, che comincia a parlare con il tuo avvocato e quasi ti ignora. Poi gli parli dei tuoi problemi e ti senti ascoltato, ti senti proporre alcune soluzioni per ogni questione, ti senti citare sentenze, lo vedi prendere alla cieca volumi da una biblioteca molto ricca e trovare libri il cui titolo è relativo al tuo problema. Il tuo avvocato fa cenni di assenso e ti guarda per vedere se approvi. Esci a notte fonda, più sollevato e deciso ad informarti di più, prima di affidargli la tua impresa, che ha grandi dimensioni e

grandi difficoltà. Qualche mese dopo sarai il secondo imprenditore italiano ad avvalersi di una legge denominata Prodi. Nel frattempo avevi conosciuto l'uomo Donella, ne avevi apprezzato l'intelligenza e la sua totale adesione alla tua causa. Avevi saputo che stava lavorando alla riforma della Cassa degli avvocati, che dai banchi dell'opposizione collaborava al primo piano regolatore di Verona, che aveva costituito, con altri dieci avvocati, la prima associazione professionale veneta, più innovativa anche di quelle di Milano. E dell'uomo che cosa sai? Che ha impegnato il suo intero patrimonio per il palazzo delle professioni, dove ha lo studio, e che ospita notai, altri avvocati e commercialisti. I maligni la chiamano la Stalingrado veronese, ma sono quelli che non capiscono l'ironia e l'autoironia dell'uomo, non distinguono tra adesione ad una parte politica e comprensione della realtà dei problemi, non apprezzano il disinteresse con cui dispensa pareri giuridici a colleghi e professionisti. Di fatto è l'avvocato degli avvocati, dei professionisti che lo sfruttano e però gli passano qualche cliente. Ha pochi amici, è «a vita sola» come dicono i veneti, corre le mezze maratone e ha una palestra attrezzata in casa, dove passa la prima ora dopo il risveglio. Non beve. Si vanta di aver passato anni nello Psiup senza mai toccare un

bicchiere di vino. Ed è esageratamente salutista. Ama provocare. Al presidente di un collegio penale trevigiano ricorda che la loro comune cultura («Noi che abbiamo studiato ad Oxford») non è quella di quel gruppo di operai sul banco degli imputati. Un giornalista rognoso titola sdegnato: «Dalle università inglesi per difendere il sindacato». Lo stesso giornalista, intervistandolo, gli contesta di viaggiare in Jaguar e, candidamente, Dario gli ricorda che quella splendida MK2 tutta radica e cuscini connolly è in fondo un entry level. È anche un po' sordo e al funerale di un collega non sente il prete che invita a scambiarsi un segno di pace. E così, a Bulgarelli che gli tende la mano, chiede ad altissima voce «Val già via, Aldo?». Di episodi come questo se ne raccontano tanti, ma non tutti hanno capito la sua ironia e molti lo svalutano confondendo autoironia con debolezza. Qualche decennio dopo, saprai che lo studio ha chiuso quando lui ha deciso di ritirarsi e ti sembra impossibile. Saprai che tutto il suo lavoro per la Cassa di previdenza era stato osteggiato. Sai che a 92 anni leggeva ancora cinque quotidiani ed un pacco di riviste. Sai che pochi gli portano riconoscenza e ti torna il dubbio che quell'uomo, eccellente avvocato e motore instancabile di iniziative, sia sempre stato solo e che la solitudine non l'abbia mai raccontata neanche a se stesso.



L'intervento

Le assemblee senza soci e il rischio che il dibattito finisca per svolgersi nelle aule dei tribunali

di **Lamberto Lambertini***

È ormai operativa da qualche settimana la legge di riforma del mercato dei capitali, che detta anche «disposizioni sulle società di capitali». Il ritorno d'interesse in questo particolare periodo è legato alle nuove norme che stanno regolando lo svolgimento delle assemblee nelle società quotate.

Certo, le norme contemplate sono diverse e di diverso peso sulla vita delle nostre società, dalla previsione statutaria di azioni con diritto di voto plurimo, che consentirà ai soci storici di mantenere il controllo della società con un minor capitale detenuto, alla facoltà di tenere le assemblee in videoconferenza per tutto il 2024, anche in deroga alle previsioni statutarie.

Quello che però sembra più significativo per il confronto tra soci è costituito dalla facoltà d'introdurre nello statuto una normativa che consenta di svolgere le assemblee esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società e non già in presenza

della compagine sociale.

La norma ha regolato i confronti assembleari durante la pandemia e aveva allora un senso, per le condizioni eccezionali di quel periodo; oggi sembra utile solo alla maggioranza dei soci, quando debbano confrontarsi in assemblea con una minoranza attiva e combattiva.

Chi ricorda le antiche polemiche sul «disturbatore di assemblea» (tema ripreso qualche anno fa da uno studioso con le ipotesi di misurare il tempo di ogni intervento in rapporto alla caratura del socio), sa bene che la presenza puntigliosa del socio, o dei suoi delegati, in assemblea ha contribuito, in passato, alla formazione dei criteri di redazione dei bilanci, passando da alcuni fogli con cifre al limite del fantasioso, degli anni Settanta, ai rigorosi principi odierni. Questo solo esempio dimostra come il confronto tra soci, anche quando sembra rappresentare una perdita di tempo, non dovrebbe essere abolito per legge.

Il nuovo sistema prevede che il diritto di proporre domande al consiglio di

amministrazione e al collegio sindacale non potrà più essere esercitato in assemblea, e dunque nel vivo di un confronto tra soci ed organo di gestione e di controllo, bensì dovrà essere preventivamente indirizzato al rappresentante designato, il quale lo farà avere agli organi di gestione e di controllo, per poi riportare le risposte per iscritto.

Per chi non è esperto di gestione del conflitto societario, la nuova normativa può apparire irrilevante e comunque non diversa dal passato. In fondo, il socio presenta le sue domande e riceve una risposta, persino prima dell'assemblea.

In realtà, il confronto assembleare consentiva al socio di minoranza di utilizzare domande «a sorpresa», per saggiare la reale padronanza della materia gestionale da parte degli amministratori o verificare il reale controllo da parte del collegio sindacale o far risaltare i conflitti d'interesse.

Ciò comporta, per i soci, l'impossibilità di presentare proposte di deliberazione in assemblea (quali le azioni di responsabilità pronosse nelle assemblee di approvazione del bilancio, laddove la questione può non essere preventivamente prevista all'ordine del giorno) e persino la possibilità di discutere le risposte ricevute dagli amministratori.

La nuova norma rischia di tagliare l'erba

sotto ai piedi anche ai proxy advisor, cioè alle società specializzate nelle analisi delle informazioni societarie e nel fornire consulenza agli investitori, per esprimere il voto nell'assemblea di società quotate. Attività che favorisce l'attivismo azionario degli investitori istituzionali e dei gestori. Ma per costoro il problema è di minor rilievo rispetto al socio ordinario: quando l'investitore istituzionale non apprezza la gestione societaria, preferisce dismettere la partecipazione o, quanto meno, minacciare l'uscita dalla compagine sociale.

Al socio non organizzato, invece, non resterà che la via dell'impugnazione delle delibere assembleari dinanzi ai tribunali specializzati per le imprese. E ciò perché, presentata la domanda al rappresentante designato, ricevuta una risposta insoddisfacente, non potrà spiegare in assemblea i reali motivi dell'insoddisfazione, essendo impossibile, per il meccanismo previsto, attivare un dibattito, che prevenga l'azione giudiziale.

Con il che si ottiene un risultato, probabilmente non voluto dal legislatore: eliminato il confronto assembleare diretto, si apriranno gli spazi per un confronto giudiziale, sicuramente più oneroso per tutti.

* Avvocato

INFORMATICA E LEGALITÀ

Corriere del Veneto Venezia e Mestre

Estratto del 17-MAR-2024 pagina 17 /

Il convegno

I nodi legali aperti

«Sostenibilità, regole e scelte più chiare per favorire nelle società adesioni più convinte»



Discussione al convegno a Verona

VERONA Si fa presto a dire sostenibilità. La spinta per la responsabilità verso dipendenti, consumatori e ambiente allontana l'impresa dalla supremazia degli azionisti e del loro profitto. Eppure, oltre le facili euforie e gli usi per marketing, una svolta vera impone domande serie. Tipo: servono cambi nelle regole societarie? Domande al centro del convegno dell'altro ieri a Verona, sull'impresa che produce valore in che modo e per chi, tenutosi allo studio legale Lambertini.

Domande strutturate, si diceva. Come quella posta da Umberto Tombari, ordinario di diritto commerciale a Firenze: se le norme societarie sono neutre sui fini, ci si deve chiedere quale sia lo scopo delle società: «Non si va verso la sostenibilità senza farlo», ha avvertito. Pena finir intrappolati tra realtà e regole. Come per società benefit e norme di diritto speciale, per cui «Molte quotate - dice Tombari - ci avevano pensato, salvo tirarsi indietro, essendoci i nodi recesso e antitrust». Per Tombari la soluzione è definire tre modelli chiari - lucrativo, duplicità di scopo-benefit e no profit - da scegliere.

Che l'utile come principio sia sotto pressione, per l'azienalista Giovanni Alberti lo mostra poi il codice della crisi d'impresa, che mette al centro

«la sua sopravvivenza, staccata dall'interesse dei portatori di capitale: è rivoluzionario».

Rivoluzione che servirebbe anche altrove: «È

sufficiente dichiarare la disponibilità a orientarsi in una certa direzione per cambiare il capitalismo? Temo di no. Come si fa a capire se un'iniziativa è seria o no? Si pone il tema sanzioni sui comportamenti delle benefit», sostiene l'avvocato **Lamberto Lambertini**. Rivoluzione anche nei comportamenti. Lambertini racconta un aneddoto sull'avvio della legge sull'equilibrio di genere nei cda, con l'imprenditore che spiega: «Sì, ma entra in vigore tra sei mesi; intanto lo facciamo di soli uomini». «Se prima non si scardina il sistema padronale, l'idea del *paròn son mi*, è quasi certo che queste iniziative sono prese per vendere di più - aggiunge Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola -. Servirebbe poterle rendere più misurabili». «Il rischio è che la sostenibilità s'introduca per valorizzare le imprese - avverte il commercialista Alfonso Sonato -. Diventa rischioso, se arrivassero regole più serie». O se la serietà la imponesse la realtà. **Matteo De Poli**, docente di diritto dell'economia a Padova, cita gli *addendum* ai contratti che i fornitori si vedono arrivare, con modifiche sulla sostenibilità. Impongono obblighi a società non soggette, perché lo sono i clienti: «Va bene anche questa tracimazione. Ma allora serve rivedere le regole di governo e un salto culturale vero».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA
IL PRESIDENTE

Verona 7 marzo 2024

Cors Lombardi

ti ringrazio per aver trasformato un bene
muto dei nostri vecchi in una squadra
di futuri, agguerriti ed "effetti" orbitati!

Avv. Francesco Delaini

Vr, 14.12.202

confidentiissimi, caro
Alberto, del tuo ricordo di Dario
Dalle, mi ha tenuto di oggi.
La classe nel pensare e scrivere
non è acqua. Un abbraccio.
Franz Delaini

Avv. Lamberto Lambertini

Da: Stefano Lorenzetto <lorenzetto@stefanolorenzetto.it>
Inviato: martedì 12 dicembre 2023 19:31
A: Avv. Lamberto Lambertini
Oggetto:

Ah, se potessi un giorno averlo per me, caro Lamberto, il necrologio che oggi hai riservato a Dario Donella! Poesia pura.

Studio L|A

Da: Paola Marini <marinipaolaverona@gmail.com>
Inviato: giovedì 11 gennaio 2024 07:31
A: Studio L|A
Oggetto: Lambaradan

Questa email arriva da un mittente insolito. Assicurati che sia qualcuno di cui ti fidi.

Caro Lamberto,
grazie di farmi assaporare da quattordici anni il profumo inebriante della ricerca.
Mi fa particolarmente piacere sapere che accanto a Castelvecchio ferve un' officina come la vostra!
Moltissimi complimenti per l' impegno, la costanza e l' innovazione; felice anno nuovo anche a te, Patrizia e collaboratori, buone cose, spero a presto
Paola



Riegele BierManufaktur
Mastri birrai dal 1386

Birra artigianale per una occasione speciale

*Dalla casa del campione del mondo
dei sommelier della birra*





Vicenza, 18 Aprile 2024

Caro Lamberto,

a me non piace bere da solo. E adesso voglio vedere come Ti destreggi tra un ottimo vino agricolo ed un'altrettanto ottima birra.

Penso che con queste toccherai il fondo (della bottiglia).

Cordialmente.

Giuseppe

Birreria Summano Zanella S.a.s. di Disma Suman & C.
Sede Via Alessandro Rossi 119, 36013 Piovene Rocchette (VI)
Tel. e Fax (0445) 650110 - Email info@birreriasummano.it - Pec birreriasummano@legalmail.it
C.F. 00533890240 - P.Iva IT00533890240 - REA VI-7466

STUDIO

QUARTO BURINATO & PARTNERS

Dott. MICHELE QUARTO - *associato*
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dott.ssa SONIA BURINATO - *associato*
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dott.ssa VERONICA QUARTO - *associato*
Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Dott. ALESSANDRO BORIN - *associato*
Dottore Commercialista

Avv. ANNA MILAN - *associato*
Avvocato

Dott. MARIO QUARTO
Dottore in economia e commercio


Caro avvocato,
ho appena finito di leggere il
tuo ultimo libro "Il conflitto tra
soci" -
L'ho trovato molto interessante
e nemmeno mi sera di aiuto
nel mio lavoro, considerando la
litigiosità dei nostri clienti -
Un caro saluto

Michele Quarto

Finito di stampare nel Giugno 2024
da Cierre Grafica
via Ciro Ferrari 5, Caselle di Sommacampagna (Verona)
tel. 045 8580900 fax 045 8580907
www.cierrenet.it

LAMBERTO LAMBERTINI

LA NEUTRALITÀ DELL'ARBITRO DI PARTE



Con uno scritto di Francesco Benatti
Prefazione di Stefano Troiano


**Pacini
Giuridica**